



CITTÀ DI ASTI



REGOLAMENTO D'IGIENE

con in appendice

**NORME INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - PROVVEDIMENTI -.**

TESTO DEL 1930

con aggiornamenti fino al 30/07/1992

Deliberato il 10/03/1930, approvato dalla G.P.A. il 16/04/1930 previo parere favorevole del Consiglio Prov. San.

Modificato con deliberazione podestarile il 28/06/1930 su invito dell'On. Ministero dell'Interno.

Modificato con deliberazione C.C. 05/12/1953 n.79

Approvato dalla G.P.A. il 09/04/1954 n.2586/3001 - Div. San.

AGGIORNAMENTI:

1.	Delibera del Consiglio Comunale	n.	11	del	18 gennaio 1968
2.	Delibera del Consiglio Comunale	n.	119/28	del	26 aprile 1972
3.	Delibera del Consiglio Comunale	n.	142/22	del	18 aprile 1974
4.	Delibera del Consiglio Comunale	n.	296/23	del	23 aprile 1980
5.	Delibera del Consiglio Comunale	n.	334/59	del	10 novembre 1981
6.	Delibera del Consiglio Comunale	n.	482/69	del	23 dicembre 1981
7.	Delibera del Consiglio Comunale	n.	324/53	del	19 ottobre 1982
8.	Delibera del Consiglio Comunale	n.	655	del	27 dicembre 1989
9.	Delibera della Giunta Municipale	n.	102	del	15 gennaio 1990
10.	Delibera del Consiglio Comunale	n.	232	del	6 dicembre 1990
11.	Delibera della Giunta Municipale	n.	2636	del	30 luglio 1992

TITOLO I.

Ufficio d'igiene - Vigilanza Igienico - sanitaria

CAPITOLO I.

Vigilanza igienica

Art. 1.

La tutela della sanità pubblica nel Comune spetta al Podestà, il quale, nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria, si vale dell'opera dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 2.

L'ufficiale sanitario, nominato dal Prefetto a termini delle vigenti leggi, è Medico capo dell'Ufficio Igiene.

Art. 3.

L'Ufficiale Sanitario oltre alle attribuzioni di cui all'art.30 del R.D. 30 dicembre 1923, N. 2889;

- a) vigila sull'esecuzione del presente regolamento e di tutte le ordinanze che potrà emanare il Podestà in materia sanitaria;
- b) vigila sull'andamento di tutti i servizi sanitari e propone al Podestà i provvedimenti relativi;
- c) denuncia ove sia del caso, al Podestà o all'Autorità giudiziaria, le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari;
- d) istituisce, nei rapporti sanitari, con apposita relazione tutti i provvedimenti d'igiene che il Podestà gli sottopone.

Art. 4.

Per i servizi d'ispezione igienico-sanitaria, oltre al personale tecnico medico, sono incaricati Veterinari e Vigili sanitari.

Tutto il personale addetto ai servizi di ispezione igienico-sanitaria è alla dipendenza dell'Ufficio Sanitario, anche quale medico capo dell'Ufficio d'igiene.

Art. 5.

Il personale addetto alla vigilanza igienica, sopra disposizione dell'Ufficio Sanitario dovrà copiare ispezioni sanitarie sulle condizioni del suolo e dell'edilizia, sulle bevande e sulle sostanze alimentari; sugli oggetti di uso domestico messi in commercio; su quanto infine interessa la sanità pubblica.

Art. 6.

Le ispezioni in rapporto all'igiene del suolo e dell'abitato si rivolgeranno:

- a) alle condizioni di pulizia delle strade, delle porte, degli androni, delle scale e dei cortili e delle relative fognature;
- b) al deflusso delle acque di qualunque natura sopra il suolo abitato e nei rispettivi strati superficiali;
- c) alle industrie agricole ed alle manifatture o fabbriche che possono inquinare per qualche modo l'aria o l'acqua con pericolo per la salubrità pubblica, agli alberghi, agli spacci di ogni natura ed alle vendite di sostanze alimentari e di bevande;
- d) alle fontane, ai pozzi, alle condutture pubbliche o private di acque potabili;
- e) allo stato igienico delle case di vecchia o nuova costruzione;

agli edifici pubblici o collettivi, agli alberghi, pensioni ecc.

Art. 7.

Le ispezioni sulle bevande, sugli alimenti, sugli oggetti di uso personale e domestico dovranno effettuarsi:

- a) nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci o sui mercati intendendo queste denominazioni nel senso più largo;
- b) in transito sopra veicoli od in qualsiasi altro modo di trasporto.

Art. 8.

Alle ispezioni suddette si potrà procedere in ogni tempo.

Chi compie le ispezioni sanitarie deve essere munito di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal Podestà, da presentarsi a richiesta; o deve essere accompagnato da un Agente municipale con distintivo.

Chi procede all'ispezione sanitaria, quando siavi motivo di contravvenzione saranno, qualora sia necessario, sottoporsi a sequestro, chiusi e suggellati colla firma di chi redige il verbale e del contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare sarà fatta menzione nel verbale, con l'indicazione dei motivi adottati.

Se le sostanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o di evidente insalubrità o pericolose in qualunque modo alla salute pubblica, sarà promosso d'urgenza l'ordine del Podestà per la distruzione di esse ai sensi dell'art. 153 della legge comunale sulle alterazioni della materia distrutta e sulle ragioni per le quali se ne ordinò la distruzione.

Art. 9.

Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio. L'Ufficiale Sanitario potrà promuovere dal Podestà tutti i

provvedimenti necessari ad impedire che le sostanze sospette nocive o sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate (art. 75 Reg. 1901).

Delle sostanze che devono essere sottoposte ad analisi saranno prelevati tre campioni, ciascuno dei quali sarà chiuso e suggellato e porterà la firma anche del proprietario o detentore, e se questi non voglia firmare, si farà menzione in verbale e del rifiuto delle ragioni colle quali venga giustificato.

Dei tre campioni uno sarà consegnato al proprietario, e qualora lo rifiuti, se ne farà menzione nel verbale.

Nel verbale redatto si indicherà il prezzo a cui è messa in vendita la merce sospetta, il nome e il domicilio della ditta da cui essa eventualmente proviene e la data approssimativa in cui fu ricevuta.

E' fatta facoltà al venditore di apporre i propri suggelli sui campioni prelevati.

Il verbale e tre altri campioni prelevati saranno consegnati all'Ufficiale Sanitario.

Uno dei detti campioni sarà conservato a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Gli altri due serviranno per i necessari esami da farsi nel laboratorio municipale.

Art. 10.

Gli incaricati delle ispezioni devono trasmettere all'Ufficiale Sanitario un rendiconto giornaliero delle loro ispezioni.

Art. 11.

Le relazioni dei laboratori di vigilanza igienica devono solo indicare la natura qualitativa delle sostanze (se genuine o falsificate), o la loro composizione quantitativa, o la natura e il grado di adulterazione, senza pronunciarsi in merito alla nocività, il che è compito dell'Ufficiale Sanitario.

Il risultato di tutti gli esami e di tutte le analisi eseguite dal laboratorio deve essere trasmesso prontamente all'Ufficiale Sanitario, il quale lo rimetterà a chi di ragione, dopo averlo munito del suo visto, e colle aggiunte delle proprie conclusioni e di quelle osservazioni che crederà opportune.

Art. 12.

Ove dall'ispezione o dall'analisi di campioni sospetti, prelevati d'ufficio, o portati da privati, risulti il fatto di un'alterazione o di un'adulterazione, come pure nel caso di querele o di denunce, di vendita di prodotti alterati, falsificati, e comunque nocivi, l'Ufficiale Sanitario procederà, o farà procedere, immediatamente all'ispezione con prelevamento di campioni nella fabbrica o nel magazzino o nello spaccio da cui il rivenditore dichiarò di aver acquistato la sostanza, se detta località si trova nel territorio del Comune.

Ove il luogo dichiarato di provenienza sia fuori dal Comune, l'Ufficio Sanitario promuoverà dal Medico Provinciale la denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria del distretto nel quale trovasi il luogo dichiarato di provenienza.

L'ispezione e la denuncia preindicate dovranno farsi prima che sia comunicato alla persona interessata, od all'Autorità giudiziaria, il risultato dell'analisi.

Art. 13.

A termini dell'art. 75 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, eseguita l'analisi l'Ufficiale Sanitario, con motivata conclusione, ne rimette i risultati al Podestà per la denuncia all'Autorità giudiziaria, quando siavi luogo a contravvenzione ed in caso negativo, perché ne dia notizia all'interessato.

Ove, in seguito a dichiarazione del venditore o dei venditori, siasi proceduto ad ispezione nei modi indicati all'articolo precedente e siasi riscontrata presso il provveditore una merce alterata od insalubre della stessa natura di quella prima sequestrata, l'Ufficiale Sanitario trasmetterà contemporaneamente al Podestà i documenti relativi ai vari sequestri per la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 14.

Il Podestà, su parere dell'Ufficio Sanitario, potrà ordinare la distruzione delle sostanze sequestrate e dichiarate dall'Ufficio d'igiene alterate, falsificate, o comunque insalubri, oppure potrà permettere l'utilizzazione di esse nei modi che saranno indicati all'uopo dall'Ufficiale sanitario, sentito il parere del personale tecnico del laboratorio.

Art. 15.

Di tutti i campioni non facilmente alterabili si conserverà, per almeno un mese, una parte sufficiente per un eventuale esame ulteriore, munendoli delle indicazioni necessarie per l'identificazione delle quali sarà fatta menzione in apposito verbale.

Art. 16.

Qualora il detentore o spacciatore di oggetti sequestrati provi che, se essi non hanno i caratteri richiesti dalla legge e dai regolamenti, ciò avvenne a sua insaputa e contro la sua volontà, il Municipio gli rilascerà, a sua domanda, un certificato del risultato dell'esame per la rivalsa contro il fornitore.

Art. 17.

L'Autorità comunale dovrà pubblicare ogni mese i nomi dei fabbricanti o dei venditori che risultassero, per sentenza passata in cosa giudicata, contravventori alle disposizioni speciali per l'igiene degli alimenti, delle bevande e degli

oggetti di uso personale o domestico; quanto però ai venditori, nel solo caso siano recidivi.

Art. 18.

Al personale addetto ai servizi d'ispezione, od al laboratorio di vigilanza igienica e sanitaria, è vietato:

- a) di esercitare direttamente od indirettamente, a conto proprio o di altri, qualsiasi commercio od industria soggetti a tale vigilanza;
- b) di eseguire, per conto proprio o nell'interesse di terzi, saggi e perizie riferentesi alla vigilanza sanitaria affidata al laboratorio;

di comunicare i risultati o le conclusioni delle ispezioni o delle perizie a persone estranee all'ufficio.

CAPITOLO II.

Vigilanza zoiatrica

Art. 19.

Alla vigilanza zoiatrica il Podestà provvede con apposito personale veterinario facente parte dell'Ufficio d'igiene.

Tanto il personale che il servizio di vigilanza zoiatrica sono alla dipendenza dell'Ufficiale Sanitario - Medico capo dell'Ufficio d'igiene.

Art. 20.

A tale effetto i Veterinari municipali devono:

- a) vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame, denunciando sollecitamente all'Ufficiale sanitario tutte le variazioni anormali che si verificano nello stato sanitario del medesimo;
- b) tenere nota su apposito registro di tutte le denunce dei casi di malattia infettiva negli animali, che siano state fatte al Podestà o all'Ufficio Sanitario dai Veterinari liberi esercenti del Comune o da chiunque ne abbia l'obbligo ed eseguire i provvedimenti ordinati dal Podestà per arrestare la diffusione;
- c) dietro denuncia pervenuta all'Ufficio, in qualunque modo essi ne siano venuti a cognizione, accertare la causa di morte accidentale o per malattia degli animali, per determinare a seconda dei regolamenti l'uso o la distruzione delle carni;
- d) ispezionare i cavalli adibiti ai servizi pubblici, tanto nei siti di stazionamento quanto nelle loro scuderie, ed esercitare una speciale vigilanza sull'igiene delle stalle e sulle condizioni

di salute degli animali destinati alla produzione del latte;

- e) fare l'ispezione degli animali esposti sul mercato o ricoverati nelle stalle annesse, degli animali da macello e dei locali in cui si fa la macellazione, nonché delle carni macellate, delle carni insaccate, salate o comunque preparate, dei laboratori e degli spacci delle medesime e dei locali che si vogliono adibire a tali usi e sorvegliare le celle frigorifere;
- f) esaminare le carni macellate e preparate che siano state sequestrate, perché sospette insalubri o di ignota provenienza o di classe o categoria diverse da quelle cui, per disposizioni di regolamento, dovrebbero appartenere e redigere le relative perizie, e le carni fresche e preparate che entrano in città dagli scali ferroviari o dalle diverse barriere daziarie, o che siano presentate sul mercato del bestiame, riferendo d'urgenza all'Ufficiale sanitario, gli eventuali provvedimenti che dovrebbero prendere a tutela della salubrità dell'alimentazione pubblica;
- g) redigere alla fine di ogni anno, la relazione sullo stato sanitario del bestiame nel territorio del Comune.

Art. 21.

In caso di morte, per qualsiasi evento o malattia di animali bovini, ovini, suini ed equini nel territorio del Comune, i possessori di detti animali o coloro che custodiscono ed occupano i luoghi in cui avvenne la morte, devono fare immediata dichiarazione all'Ufficio d'igiene, indicando possibilmente il genere di malattia per cui ritengasi accaduta la morte.

Sino a che l'Ufficio d'igiene abbia date le disposizioni occorrenti, è vietato di fare qualsiasi trasloco od operazione a riguardo dell'animale morto.

L'Ufficio d'igiene disporrà per il trasporto ad una delle sardigne, secondo le condizioni al riguardo prescritte o colle modalità da stabilirsi dall'Ufficio d'igiene municipale.

E' vietata l'introduzione ed il transito nella città e nel suo territorio di qualunque animale morto per malattia, se non è accompagnato da documenti autentici, rilasciati da veterinari o dalle Autorità dei Comuni di provenienza i quali giustificino che la malattia non sia infettiva od altrimenti pericolosa.

In caso contrario l'animale morto sarà fatto trasportare sotto sequestro in località apposite, finchè non siano fatte le opportune pratiche per l'accertamento della provenienza e della causa della morte.

Art. 22.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti, oltre che essere punite in conformità di legge, daranno diritto al rimborso al Comune delle spese che saranno state incontrate, a termini dell'art. 153 della legge comunale per i provvedimenti d'ufficio.

Art. 23.

I proprietari delle mandre o greggie, ed in generale di gruppi d'animali che entrano nel territorio, ed i proprietari ed i possessori degli stabili in cui debbono ricoverarsi, ne devono fare dichiarazione all'Ufficio d'igiene.

Questo provvederà per la visita delle medesime, la quale sarà di quando in quando ripetuta per quei provvedimenti che nel caso.

CAPITOLO III.

Assistenza medica, chirurgica, ostetrica e farmaceutica ai poveri

Art. 24.

La città di Asti provvede, in via ordinaria, al servizio gratuito per i poveri, nati o dimoranti nel Comune, mediante cura prestata col mezzo di sanitari e mediante somministrazione di medicinali, e straordinariamente di bendaggi e sussidi terapeutici in quanto non vi provvedono altre istituzioni particolari, nei modi e nei casi previsti nel presente regolamento ed in conformità dell'art. 24 della legge 1° agosto 1907, N. 636 e del relativo regolamento.

Art. 25.

Il servizio gratuito è diretto, come tutti gli altri servizi sanitari municipali, dall'Ufficio Sanitario - Medico capo dell'Ufficio d'igiene, sotto la dipendenza del Podestà.

Art. 26.

Il servizio sanitario gratuito viene prestato a coloro che sono iscritti nell'elenco dei poveri compilato a norma dell'art. 54 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, degli art. 17 e 19 del Regolamento Sanitario 1906 e degli articoli 19 e seguenti del Regolamento comunale sui servizi sanitari, approvato il 26 luglio 1923.

Di regola non vi si ammettono gli assistiti da una Società di mutuo soccorso, ne le persone al servizio stabile.

Art. 27.

Le persone che desiderano essere iscritte nell'elenco dei poveri devono farne domanda al Podestà, corredandola dello stato di famiglia, e, se l'Ufficio lo richiede, del certificato del catasto rurale, del Certificato dell'Agenzia delle Imposte,

del libretto della pensione, del libretto di paga e del libretto d'iscrizione a Società di mutuo soccorso.

Tutte le richieste di iscrizione nell'elenco dei poveri devono essere presentate all'ufficio designato dal Podestà.

L'Autorità comunale delibera sull'accettazione o meno della richiesta, in base ai documenti ed alle informazioni, che ove occorra, assume sulle condizioni finanziarie dei richiedenti la iscrizione nell'elenco dei poveri.

L'elenco dei poveri viene riveduto ogni anno entro il 30 dicembre. Durante l'anno le aggiunte all'elenco già deliberato si faranno solo in caso d'urgenza seguendo la procedura indicata.

Art. 28.

Il personale sanitario municipale costa di Medici, di Veterinari e di Levatrici secondo i relativi organici regolarmente approvati e le istruzioni emanate per la loro esecuzione, e dipende dal Medico capo - Ufficiale Sanitario.

Art. 29.

Pel servizio d'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica il territorio del Comune è ripartito in zone urbane e rurali, secondo le esigenze del servizio.

Art. 30.

Le prescrizioni di medicinali ai poveri saranno fatte dai Medici di beneficenza e spedite esclusivamente dai Farmacisti autorizzati si e come verrà stabilito da apposite disposizioni dell'Autorità comunale; gli apparati di ortopedica, di bendaggi, ecc., da quegli altri provveditori che abbiano accettato i capitolati stabiliti dal Municipio.

Avranno diritto a questa somministrazione gratuita unicamente gli individui compresi nell'elenco dei poveri od ammessi al servizio sanitario gratuito.

Art. 31.

Per l'esatta osservanza degli obblighi del personale sanitario, il Podestà, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, impartisce le istruzioni che possono occorrere.

TITOLO II.

CAPITOLO IV.

Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie

Art. 32.

In relazione al disposto degli art. 52 e 53 della legge sanitaria 1° agosto 1907, N. 636 i Medici, i Chirurghi, i Farmacisti, le Levatrici, i Veterinari, e gli esercenti arti ausiliarie che intendono esercitare abitualmente nel Comune la loro professione, devono fare registrare il loro diploma presso l'Ufficio d'igiene entro un mese dal giorno in cui avranno preso residenza.

Allo stesso obbligo è tenuto il Medico, il Chirurgo, la Levatrice, il Veterinario, il Dentista ed il Flebotomo che da fuori del territorio s reca nel Comune non per casi speciali e contingenti ma per esercitarvi normalmente la sua professione.

I sanitari che intendono esercitare anche temporaneamente nel Comune, ed i Medici ed i Chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, devono ad ogni richiesta dell'Autorità comunale presentare i titoli della loro abilitazione prescritti dalla legge.

Nell'Ufficio d'igiene vi è un registro speciale colla firma dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

Art. 33.

I Droghieri, i Profumieri, i Colorari, gli Erbauoli, i Semplicisti, i Liquoristi, i Confettieri, i Fabbricanti o Negozianti di prodotti chimici o preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanza e di bevande artificiali o di oggetti di uso domestico, che intendono di esercitare la loro industria od il loro commercio nel Comune, devono darne il preventivo avviso di quindici giorni all'Ufficio d'igiene.

Art. 34.

Le erbe e le piante indigene, i fiori, i semi e le radici loro, quando siano di natura pericolosa e venefica ed atte a produrre perniciosi effetti, non possono essere venduti o comunque ceduti che ai soli farmacisti od a direttori di laboratori chimici o di stabilimenti farmaceutici.

Art. 35.

E' proibita l'occupazione, e non sarà concessa licenza di occupazione, delle vie, delle piazze o di qualsiasi altro spazio pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare, ne per vendere sostanze annunziate come farmaci di uso interno o esterno.

Art. 36.

Al titolo II, tanto della legge 1° agosto 1907, N. 636 quanto del relativo regolamento generale 3 febbraio 1901, sono indicate le norme per l'esercizio delle farmacie, per la fabbricazione e detenzione dei medicinali, per la vendita di essi anche da parte dei droghieri, per la stesa e spedizione delle ricette, per la fabbricazione, detenzione e vendita dei veleni; come pure le norme per aprire e mantenere in esercizio, nel Comune, ospedali, istituti di cura, medico chirurgica o di assistenza ostetrica, stabilimenti balneari, idroterapici o termici.

TITOLO III.

Igiene del suolo e dell'abitato

CAPITOLO V.

Igiene del suolo fuori dell'aggregato urbano e degli aggregati nel contado

Art. 37.

OPERE DEL SUOLO INTERESSANTI IL NATURALE DEFLUSSO DELL'ACQUA.

I proprietari e possessori di terreni fuori dell'aggregato urbano e degli aggregati rurali, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali di scolo, e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento.

Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli contenute nella legge dei lavori pubblici 20 marzo 1865 N. 2248, allegato F, a termini ed agli effetti dell'art.66 della legge sanitaria 1° agosto 1907, N.636, sono anche proibite quelle opere le quali modificano il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali nei luoghi in cui tali modificazioni siano riconosciute nocive dal presente regolamento e da quello edilizio.

Per il disposto precedente, chiunque intenda intraprendere opere sul suolo che possano interessare il naturale deflusso dell'acqua fuori del fondo privato deve prima ottenere il *non dissenso* dal Podestà.

E' vietato di costruire qualsiasi opera su corso di canali di acque superficiali, per cui, impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni o dai canali o bacini adiacenti, ne derivino impaludamenti nei terreni stesi o sulle sponde dei detti canali o bacini.

Non sono permessi gli sbarramenti dei corsi d'acqua a scopo agricolo od a scopo industriale, se non a condizione che non

determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica.

Sono vietate opere nel sottosuolo che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle acque sotterranee, per cui queste s'innalzino così da determinare umidità negli strati superficiali del terreno, rendendolo paludoso, o da cagionare umidità ai muri ed edifizî, o danno ad opere d'interesse igienico.

Scavi di terra. - Le cave di prestito nei terreni e la escavazione di fosse debbono essere di mezzi di scolo per assicurare lo scolo delle acque: in ogni caso poi, lo scavo di esse sarà subordinato al disposto dell'art. 21 del regolamento 30 marzo 1902 sulla malaria.

Raccolta di acque. - I bacini di raccolta d'acqua a scopi agricoli o industriali debbono essere situati, costrutti e tenuti con convenienti ripuliture in modo che non risultino nocive alla salute pubblica.

Acque stagnanti. - Non sono tollerate e debbono esaurirsi e prosciugarsi le acque stagnanti nelle vicinanze di qualunque abitazione.

Art. 39.

INDUSTRIE AGRICOLE INTERESSANTI LE CONDIZIONI IGIENICHE DEL SUOLO.

Ferme le disposizioni degli articoli 67 e 68 della legge sanitaria 1° agosto 1907, N. 636 e degli articoli 92 e 102 del regolamento generale sanitario, nonché del relativo elenco ministeriale delle industrie insalubri 21 aprile 1895 e 14 marzo 1903, testo unico, la macerazione del lino, della canapa, ed in genere delle piante tessili, non è permessa che in vasche a pareti e a fondo fatti in modo che sia impedito qualunque loro impaludamento, e costruite, preferibilmente in muratura. Le pareti delle vasche dovranno essere raccordate col fondo per evitare l'accumularsi dei residui negli angoli e per renderne più agevole la ripulitura.

Non è permessa tale macerazione nelle correnti o nei bacini d'acqua d'uso pubblico.

Il canale di scarico delle acque impiegate per la macerazione dovrà essere costruito con pareti e con fondo impermeabili fino al suo sbocco; questo dovrà farsi in località e in maniera da essere impedito alle acque di macerazione di produrre effetti dannosi per la salute pubblica.

Le vasche destinate alla macerazione dovranno essere collocate alla distanza di almeno 200 metri da ogni aggregato di abitazioni, con un assieme di popolazione superiore a cento individui, da scuole, da convitti, da caserme, da manifatture industriali o da sorgenti e pozzi situati a valle, ed alla distanza di almeno 50 metri da qualunque casa isolata, pozzo, serbatoio d'acqua potabile e acquedotto.

Durante la macerazione l'acqua deve ricoprire costantemente nelle vasche i materiali e ricambiarsi quanto possibile.

Finita la macerazione la vasca dovrà essere accuratamente ripulita, ed i residui che si estrarranno dal fondo della vasca stessa dovranno essere sparsi sul terreno circostante all'asciutto od altrimenti distrutti.

CAPITOLO VI.

Della pulizia igienica delle acque superficiali

Art. 40.

Non è concesso di far scaricare le fogne o altri canali in cui vengono immessi i rifiuti delle latrine, le acque domestiche immonde e qualsiasi altra acqua lurida, fatta eccezione per quelle residue delle industrie se convenientemente depurate e per le acque meteoriche, nei corsi di acqua attraversanti la città e gli altri aggregati d'abitazioni per tutto il tratto del corso d'acqua compreso nella città e negli aggregati stessi.

L'Autorità comunale stabilirà, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, della sua facoltà autodepuratrice e del grado d'impurità delle acque che si intende convogliare, la distanza a valle della città o dell'aggregato delle abitazioni, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza presumibile danno per la pubblica salute.

Non è concesso l'impianto di stabilimenti balneari sui corsi di acqua ad una distanza minore di metri 200 a valle dello sbocco di fogne o di altri canali in cui immettano acque immonde, a meno che le acque di dette fogne o di detti canali siano state prima sottoposte ad un conveniente processo di depurazione, il quale valga a liberarle dalle materie ingombranti, in scomposizione, tossiche od infettive, o altre che possano alterare in modo dannoso le proprietà naturali delle acque medesime.

Non è concessa la immissione dei residui industriali ingombranti e pericolosi nei corsi o canali d'acqua, come pure è vietato il loro disperdimento e quello delle acque immonde o di rifiuto di qualsiasi specie nelle falde acque sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con depositi sulla superficie del suolo, sia ancora mediante spandimenti agricoli che non siano eseguiti per modo da essere quei materiali resi innocui.

La depurazione delle acque industriali dovrà essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna industria.

La scelta di tali metodi sarà rimessa agli industriali stessi, salvo all'Ufficio municipale di igiene il diritto di riconoscere l'efficacia del metodo di depurazione proposto, e quello di invigilare che

la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata.

Art. 40 bis

I valori limiti di accettabilità degli affluenti di qualsiasi provenienza per il loro versamento in acque superficiali o in canali di fogna sono stabiliti come segue:

CARATTERISTICA	SCARICO LIMITE ACCETTABILE
pH	6,5-8,5
Temperatura C	30 °C ¹⁾
Odore	non deve essere causa di molestia
Colore	non riscontrabile dopo diluizione 1:10 su spessore 10 cm.
Solidi grossolani	assenti
Sostanze in sospensione	30 mg/l
Sostanze sedimentabili (in 2 h)	0,5 ml/l
B.O.D.5 a 20 °C	30 mg/l
C.O.D. (con K ₂ Cr ₂ O ₇ a 2 ore)	125 mg/l
Ossigeno consumato (KMnO ₄ 4 ore a 27 °C)	80 mg/l
Ossigeno disciolto	5 mg/l
Stabilità relativa a 20 °C	5 giorni
N-ammoniacale (NH ₄)	5 mg/l ²⁾
N-nitroso	1 mg/l
N-nitrico	30 + 50 mg/l
Argento	0,1 mg/l
Arsenico	0,05 mg/l
Bario	4 mg/l
Boro	4 mg/l
Cadmio	0,05 mg/l
Cianuri (CN ⁻)	0,1 mg/l
Cromo (trivalente)	1,0 mg/l
Cromo (esavalente)	0,05 mg/l
Ferro + manganese	2,0 mg/l
Mercurio	0,005 mg/l
Molibdeno	0,05 mg/l
Nichel	1,0 mg/l
Piombo	0,05 mg/l
Rame	0,5 mg/l
Selenio	0,05 mg/l
Zinco	1,0 mg/l
Somma metalli (Cu, Cr, Zn, Hg, Cd, Se, Ag, Pb, As)	1,0 mg/l
Cloruri (Cl)	300 mg/l
Fluoruri (F)	10 mg/l
Fosfati (PO ₄ ⁻³)	5 mg/l
Solfati (SO ₄ ⁻²)	250 mg/l
Solfiti (SO ₃ ⁻²)	1,0 mg/l
Solfuri mercaptani (come S)	0,2 mg/l ³⁾
Idrocarburi	2,0 mg/l
Grassi ed olii commestibili	10 mg/l
Fenoli	0,05 mg/l
Solventi organici	assenti
Formaldeide	1,0 mg/l
Cloro libero	1,0 mg/l
Radioattività	legislazione specifica

Gli effluenti di qualsiasi tipo e provenienza aventi valori d'inquinamento superiori a quelli stabiliti dal presente articolo, debbono essere sottoposti, a cura del recapitante, ad idoneo trattamento che riduca i valori inquinanti nei limiti di cui sopra, prima del loro sversamento in acque superficiali, od in canali di fogna sfocianti in corsi d'acqua.

¹ In ogni caso la temperatura del corpo idrico recipiente misurata a valle dello scarico in un raggio di 100 m. non deve superare di 3 °C la temperatura misurata a monte.

² Per le stazioni di servizio: tollerabile un limite di 5 mg/l

³ Per le stazioni di servizio: tollerabile un limite di 5 mg/l

CAPITOLO VII.

Dell'igiene del suolo pubblico nell'aggregato urbano

Art. 41.

PIANO REGOLATORE DELL'AGGREGATO URBANO.

A mente della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica 25 giugno 1865 N. 2359 (titolo II, capi VI e VII), e della legge sanitaria 1° agosto 1907, N. 636 (articoli 39 e 40), le opere di demolizione e di riattamento di edifici nell'aggregato urbano, e quelle per l'ampliamento del medesimo, non saranno permesse se non in conformità del piano regolatore debitamente approvato, nel quale saranno stabilite preventivamente la direzione e l'ampiezza delle strade, la lunghezza e la larghezza dei portici fiancheggianti le strade, la situazione delle piazze e dei giardini e la delimitazione delle aree da fabbricarsi, in armonia con le disposizioni regolamentari portate dal presente regolamento e da quello edilizio.

Art. 42.

PIANO D'AMPLIAMENTO DELL'AGGREGATO URBANO.

In dipendenza ed agli effetti dell'alinea precedente, il Comune fisserà il piano regolatore per l'estensione di suolo attorno all'aggregato urbano, sul quale ritiene necessario l'ampliamento dell'abitato.

Ogni ulteriore aumento di estensione dello stesso piano sarà deliberato quando lo richiedono l'incremento della popolazione o ragioni di edilizia, di viabilità e d'igiene.

Art. 43.

PERIMETRO E AREA FABBRICABILE.

Di ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro, che non potrà essere oltrepassato. L'area coperta da costruzioni stabili non dovrà in ogni caso e per ciascuna proprietà eccedere i due terzi dell'area destinata a fabbricazione, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli riflettenti l'altezza delle case.

Il terzo o più dell'area fabbricabile da lasciarsi scoperto potrà essere usufruito o come spazio di distacco dell'edificio dalla linea perimetrale, o come cortili interni, purché siano per questi rispettate le disposizioni in appresso indicate.

Qualora non si fabbrichi sull'allineamento prescritto dal piano d'ingrandimento, si dovrà

cingere decorosamente il terreno con una cancellata o con un muro di cinta sull'allineamento stesso, salve le eccezioni da accordarsi dal Podestà in casi speciali udito il parere della Commissione edilizia.

Art. 44.

LARGHEZZA DELLE STRADE (art. 50 reg. ed.)

La larghezza delle strade segnate e da segnarsi nei piani di ampliamento non sarà inferiore a metri dieci, giusta le istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, tranne che per circostanze speciali si creda conveniente di limitare questa larghezza fino ad un minimo di metri sei. Per le strade già esistenti, epperò unicamente comprese nei piani regolatori e soggette a future modificazioni, saranno assegnate quelle larghezze anche minori di metri dieci che le località, la conformità delle case adiacenti e quelle altre ragioni qualsivogliano richiederanno.

Per le vie e per le piazze progettate con portici laterali nei piani regolatori e d'ampliamento sarà fatto obbligo assoluto ai proprietari che intendono ivi ricorrere od elevare costruzioni nuove, di ornare i loro nuovi edifici di porticati si e come è indicato nei piani stessi (art. precedente), assegnatovi quelle altezze che caso per caso l'Autorità comunale crederà di stabilire udito il parere della Commissione edilizia.

Quando l'Autorità comunale lo creda necessario od opportuno, i proprietari stessi dovranno uniformare le modalità d'insieme e particolareggiate di tali porticati a quelle dei portici già eseguiti nelle stesse vie o nelle vie contigue o a quelle anche soltanto indicate nei progetti approvati dall'Autorità municipale.

Art. 45.

NETTEZZA DELLE STRADE.

Alla nettezza delle vie, delle piazze, dei vicoli e di altri suoli di pubblico uso nell'aggregato urbano provvede l'Amministratore comunale.

Art. 46.

SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE O PLUVIALI (art. 62 reg. ed.)

Tutte le strade, le vie, i corsi, i vicoli e le piazze pubbliche di proprietà comunale, o private ma d'uso pubblico, esistenti nel perimetro urbano fino a 1500 metri dalla strada di circonvallazione, non che quelli di nuova costruzione, contemplate nei piani d'ampliamento, debbono avere

l'acquedotto sotterraneo o chiavica per lo sfogo delle acque pluviali.

Dove questo non esiste ancora, il Podestà può deliberare in qualunque tempo la costruzione e le modalità.

La relativa spesa sarà sostenuta e ripartita per un terzo a carico del Comune e per due terzi a carico dei proprietari che immettono o che possono o potranno immettere nell'acquedotto le acque pluviali della loro proprietà.

Il contributo dei proprietari è determinato in proporzione dell'area della loro proprietà, fabbricata o non, che usufruisce o che usufruirà di tale acquedotto.

Art. 47.

INGOMBRI E DEPOSITI SUL PUBBLICO O DI USO PUBBLICO.

E' proibito di gettare, spandere o fare deposito, anche temporaneo, nelle vie o nelle piazze e su qualsiasi altro suolo pubblico, o nei fossi o nei canali municipali e presso gli edifici abitabili, di letame, di spazzature, di residui degli usi domestici o degli esercizi, di acque immonde, di rifiuti, di immondizie, di materie di rifiuto provenienti dagli scavi di suoli fabbricati o delle demolizioni di edifici impregnate di materie fetide, di materie putrefattibili, di prodotti chimici, di oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni, o tali da viziare l'aria respirabile.

CAPITOLO VIII.

Dell'igiene della case di abitazione agglomerate

Art. 48.

AREE DELLE COSTRUZIONI STABILI (art. 47 reg. ed.)

Chi vuol fabbricare sopra un'area completamente libera, deve lasciare scoperto almeno un terzo, salvo per talune località o determinarsi la facoltà al Podestà di elevare l'area libera di costruzione ai 2/3 di quella totale.

Chi vuole fabbricare dove già vi sono fabbricati od aumentare le costruzioni preesistenti, deve far sì che il cortile suo o l'altrui non risulti di superficie minore del quinto di quella complessiva delle fronti che lo recingono.

Quando si tratti di edifici già esistenti che occupino oltre i due terzi dell'area è vietata qualsiasi sopraelevazione.

E' fatta eccezione per i fabbricati di carattere esclusivamente industriale, dei quali la massima parte sia ad un solo piano; per quelle aree di forma assolutamente speciale ovvero di limitate dimensioni per le quali, a giudizio del

Podestà possa ritenersi possibile, senza pregiudizio dell'igiene, utilizzare l'area fabbricabile senza cortili o pozzi di luce o cavedi; nonché quando trattasi di ricostruzione o di riforma di edifici esistenti, che rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche non altrimenti e praticamente ottenibili.

Art. 49.

ALTEZZA DELLE CASE (art. 48 reg. ed.)

L'altezza delle case da erigere, da ricostruire o rialzare, è determinata dalla larghezza delle vie con le quali confrontano e dalle dimensioni dei cortili sui quali prospettano.

In ogni caso l'altezza massima assoluta di una fabbrica non potrà mai superare i metri 22. Le varie altezze saranno quindi regolate nel seguente modo:

Per le vie larghe fino a metri 4, altezza massima della casa metri 8;

Per le vie larghe fino a metri 6, altezza massima della casa metri 11;

Per le vie larghe oltre i 6 metri, e fino a metri 9, altezza massima della casa metri 14;

Per le vie larghe oltre i metri 9, e fino a metri 12, altezza massima della casa metri 18;

Per le vie larghe oltre i metri 12, altezza massima della casa metri 22.

Le altezze, tanto nell'esterno quanto all'interno, saranno misurate dai marciapiedi o dai pavimenti fissi dei rispettivi spazi sui quali prospettano le fabbriche, fino ai punti più elevati, comprendendovi i cornicioni, gli attici, le gallerie e di parapetti. Nel caso di pavimenti stradali inclinati, le altezze anzidette saranno misurate dal punto più alto dei pavimenti o dei marciapiedi medesimi.

Quando un fabbricato prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore, per la parte prospettante verso di esse, e per un risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica verso la prima via, ed in ragione della larghezza della via minore per il resto, eccetto che la lunghezza della fronte della proprietà verso la via minore superi la profondità del braccio di fabbrica anzidetto di non più di 4 metri, nel quale caso sarà permessa la maggiore altezza determinata dalla via maggiore.

Sono eccettuate dalle precedenti disposizioni le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che per ragioni di necessità o di pubblico ornamento, dovessero avere maggiore elevazione, a giudizio del Podestà; nonché nei limiti delle altezze presenti le case esistenti alla data dell'attuazione di questo regolamento, sempreché la ricostruzione comprenda notevole miglioramento in fatto d'igiene.

Si potranno pure eccedere le sovrastabile altezze con frontespizi, lucernari.

attici, balaustre, belvederi ed abbaini isolati, sempre quando ciò non sia ravvisato sconveniente in linea estetica dalla Commissione edilizia.

L'altezza dei vari piani delle case è stabilita come intra:

a) di almeno m. 3.5 per il piano terreno, misurato dal pavimento all'intradosso del volto nella parte più alta di esso;

di almeno m. 3.20 per i piani superiori; e di non meno di m. 3 dal pavimento alla parte inferiore del solaio se costruito orizzontalmente.

Art. 50.

ARRETRAMENTO DELLA LINEA DI COSTRUZIONE (art. 51 reg. ed.)

Sempre quando non provveda altrimenti il piano regolatore, il proprietario di uno stabile prospiciente una via di larghezza inferiore a m. 9, il quale si disponga ad arretrare la linea esterna delle sue costruzioni per tutta la lunghezza frontale verso l'indicata via, e dismetta ad uso pubblico l'area così rimasta libera, potrà solo in casi speciali, a giudizio del Podestà, essere autorizzato a fare costruzioni con quel numero di piani che competerebbe alla via per tal modo ingrandita. In questo caso il proprietario dovrà fare la pavimentazione che gli sarà prescritta e tutte le altre opere che, a giudizio della Commissione edilizia, saranno giudicate necessarie per il decoro dello spazio abbandonato e dei muri laterali ed il confine, nonché quelli occorrenti per la stabilità.

Avvenendo che l'applicazione a casi speciali degli articoli di questo capo presentasse dubbio, è riservato al Podestà od alla Consulta, secondo i casi e udito il parere della Commissione edilizia, di risolverlo mediante la determinazione delle norme da seguirsi prendendo per base del giudizio principalmente l'interesse igienico od estetico della località.

Art. 51.

VIE E SPAZI PRIVATI (art. 52 reg. ed.)

Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni che le vie pubbliche. Alla loro regolare manutenzione provvederanno però i proprietari, salvo che questa spetti al comune per acquisto diritto al pubblico passaggio su di esse.

Gli spazi per separazione tra casa e casa dovranno essere chiusi verso la pubblica via e saranno soggetti alle stesse regole riguardo alla pavimentazione, agli scoli ed alla pulizia, stabilite nel presente regolamento per i cortili.

Il distacco però fra due corpi di fabbrica, o di muri di cinta, o di cancellate di nuova costruzione, ecc., anche quando appartengono ad uno stesso proprietario, non dovrà essere minore

di metri 3 per evitare intercapedini di minore larghezza.

Nella ricostruzione di case prospettanti vie con ampiezza minore di m. 6 i proprietari dovranno arretrare l'antico filo di fabbricazione nel modo che verrà indicato dal Podestà, sentito il parere della Commissione edilizia. Quando dette ricostruzioni riguardano angoli fra due vie, potranno essere imposti opportuni smussi.

Art. 52.

INTERCAPEDINI O RITANE (*art. 53 reg. ed.*)

In tutti i fabbricati di nuova costruzione è proibito di lasciare fra le coerenze delle case adiacenti intercapedini, volgarmente dette *ritane*.

Le intercapedini presentemente esistenti, minori della larghezza di m.3, dovranno essere soppresse sempre quando si abbia a procedere alla ricostruzione di un dei muri delle case fra le quali esse si trovano.

Nelle ritane esistenti è rigorosamente vietato il gettito di spazzature, di immondizie e di qualsiasi materiale di rifiuto.

Art. 53.

CORTILI E SPAZI EQUIPARATI (*art. 54 reg. ed.*)

Ad ogni fabbricato dovrà essere unito un cortile accessibile ai carri tratti da quadrupedi, salvi i casi di assoluta impossibilità.

Qualunque spazio libero e scoperto, lasciato ad uso di giardini o di passaggio, sarà equiparato ai cortili; e ciò per gli effetti del presente regolamento.

Per gli effetti di quanto superiormente è detto, nel computo dell'area dei cortili, si terrà la seguente norma.

Allorché uno o più lati di un cortile fossero recinti da un semplice muro divisorio non più alto di m.3, o da una cancellata, queste superfici verticali di separazione saranno ritenute non esistenti.

Epperò un cortile diviso in due o più parti nel modo anzidetto sarà considerato come formante un'area sola.

Art. 54.

ILLUMINATOI O CAVEDII (*art. 55 reg. ed.*)

Qualora alcune ali di fabbrica, incrociandosi producessero vani poco o nulla illuminati, od allorché avessero in pianta molta larghezza, o per qualche necessità insorgente dalla posizione o misura dei fabbricati contigui mancasse la luce in una parte dell'edificio nuovo, sarà obbligatorio costruire verticalmente

illuminatoi o cavedii (pozzi di luce) scendenti dal tetto al suolo naturale, od a quel piano che sarà reputato conveniente.

Le dimensioni degli illuminatoi non potranno essere in pianta minori di m.3 per lato avendo i balconi; essendovi questi, le dimensioni anzidette saranno computate sul vuoto che ne risulterà da misurarsi dal filo dei balconi.

La cornice suprema degli illuminatoi non sposterà oltre m.0.20 e questi avranno almeno un'apertura libera o munita solo di cancello, perché possa aver luogo la circolazione dell'aria. Il pavimento, sia che gli illuminatoi discendano fino al suolo naturale, o formino terrazzo, dovrà essere lastricato accuratamente in pietra da taglio o in cemento od in altro materiale impermeabile.

Art. 55.

Quando nel riattare vecchi edifici non sia possibile provvedere altrimenti all'aerazione ed illuminazione dei locali interni ed in circostanze speciali da apprezzarsi dal Podestà, intesa la Commissione edilizia e l'Ufficiale Sanitario, potranno essere permessi i cortili interni detti pozzi di luce, purché destinati a dare luce ed aria alle latrine, a quei passaggi e simili, e non mai a camere di abitazione.

La loro superficie libera non potrà essere inferiore al ventesimo della superficie complessiva dei muri che li limitano ne il lato minore inferiore ai tre metri. Avranno in basso un'apertura libera comunicante, per mezzo di corridoi o passaggi, coi cortili o colle vie circostanti in modo che in esse possa prodursi una continua rinnovazione d'aria.

Art.56.

COPERTURA DI CORTILI (*art. 56 reg.ed.*)

La copertura dei cortili è concessa purché si faccia a vetri e ad altezza non maggiore del piano terreno. Il suolo dei medesimi dovrà essere munito di pavimento impermeabile.

Il locale coperto dev'essere fornito di una lanterna avente almeno un'ampiezza eguale al terzo dell'area coperta ed un'altezza di metri 0.50 sopra la copertura.

E' vietata la copertura anzidetta quando il piano terreno è destinato ad abitazione od a scuderia.

Art. 57.

PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI PRIVATI.

Tutte le aree libere del suolo fabbricabile, vie private, spazi tra casa e casa, cortili ecc. devono essere pavimentate almeno con ciottolato.

Art. 58.

DIVIETO DI SCARICARE SUL PUBBLICO SUOLO LE
ACQUE DEI CORTILI.

I proprietari di case non possono dar sfogo alle acque meteoriche dei loro cortili e dei siti interni al suolo pubblico od uso pubblico; potranno però, tramandarle nelle chiaviche con il mezzo di cunicoli sotterranei.

Art. 59.

DIVIETO DI IMMETTERE NELLE CHIAVICHE MATERIE
IMMONDE.

In nessun acquedotto o canale esistente nelle vie e piazze della città, ne in quelli da costruirsi nel presente perimetro o nel perimetro d'ampliamento, potrà concedersi la immissione delle materie fecali e delle acque immonde provenienti dalle latrine, dagli orinatoi, dalle stalle, dalle fosse di letame ecc.

Tutte le esistenti immissioni nelle chiaviche stradali di materie immonde dovranno essere soppresse a cura ed a spese dei proprietari interessati, nel termine prescritto dall'ordinanza Podestarile.

Art. 60.

DEROGA DAL DIVIETO PRECEDENTE.

Pe le acque degli attuali cortili e siti interni, che ora hanno scolo sul suolo pubblico ed alle quali non sia possibile dare sfogo nell'interno delle proprietà con apposite opere, dovranno, per la continuazione del presente loro scolo, essere osservate quelle norme che, secondo le circostanze saranno prescritte dal Podestà. Quando però, o con la costruzione di adatte chiaviche, o con altri mezzi, si renda possibile lo sfogo nell'interno del fabbricato, dovrà il proprietario sopprimere lo scarico dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 61.

SMALTIMENTO DELLE ACQUE NEI GIARDINI E SIMILI.

I giardini, gli orti, i prati e simili annessi alle abitazioni devono essere possibilmente provveduti di canali per lo smaltimento delle acque, ed in ogni caso i loro piani dovranno essere disposti in modo che le acque non possono gettarsi sui muri di fabbrica.

Art. 62.

DIVIETO DI DEPOSITI IMMONDI NEI CORTILI.

Nei cortili, nei pozzi di luce, negli anditi delle porte, dalle scale e nei corridoi e su qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile, deve osservarsi il disposto del precedente art. 47.

~~Può essere permesso l'uso delle fosse per il letame conche le medesime rispondano al disposto degli artt. 47 ed 86.~~

Gli atrii, le scale, gli anditi, i cortili ed i luoghi interni devono essere tenuti in stato di perfetta pulizia.

Art. 63.

FONDAZIONE DEGLI EDIFICI E LORO DEMOLIZIONE.

Non è permesso di gettare le fondazioni di qualsiasi edificio in un terreno che abbia servito per lo innanzi come deposito di immondezze, di letame, di residui putrescibili di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente, ed il suolo corrispondente sia ridotto in condizioni salubri e ciò a giudizio dell'autorità comunale.

Nella parte bassa della città, qualora si voglia edificare per uso di abitazioni o di stabilimenti industriali, si dovranno prendere, a cura dei costruttori, e dimostrare all'autorità comunale i provvedimenti necessari per rendere facile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto.

Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio è abitualmente umido per infiltrazioni di acque, si munirà di sufficienti drenaggi, ed in ogni caso si impiegheranno per i muri di fondazioni materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei e del terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili e di opportune intercapedini sotterranee, o almeno interponendo su tutti i muri, fra la parte sotterranea e quella esterna, uno strato di asfalto o di cemento alto cm. 2.

Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli fondati in luoghi umidi e non scantinati, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati materiali impermeabili frapposti (asfalto, cemento, cartone incatramato, lastre metalliche o di pietra, ecc.). Il pavimento del piano terreno dovrà essere assicurato con materiali idrofughi contro il passaggio dell'umidità del suolo.

Art. 64.

Salvo il disposto del regolamento edilizio e del presente, è vietato il deposito nei cortili di terrami e materiali provenienti dalla demolizione di

opere per più di quindici giorni. Prima che spiri detto tempo dovrà il proprietario o costruttore aver provveduto al perfetto sgombro ed al trasporto di essi ai convenienti scarichi.

Ove però i terrami o materiali fossero impegnati di elementi sudici che li rendessero puzzolenti, dovranno essere asportati immediatamente. Prima di praticare qualsiasi demolizione di edifici si dovranno vuotare completamente e pulire tutti i pozzi neri, gli smaltitoi, le fognature particolari e le canalizzazioni sotterranee, osservando le norme indicate nel presente regolamento.

Art. 65.

In caso di demolizioni, anche parziali, di edifici vecchi o comunque già stati abitati, si dovranno praticare frequenti bagnature per impedire il sollevamento della polvere e la propagazione di germi infettivi e, dove occorre, si dovrà procedere alla disinfezione. Inoltre, per evitare il sollevamento della polvere, i ponti e gli steccati delle case in demolizione dovranno essere rivestiti per tutta la loro altezza di adatto materiale (stuoie).

E' vietato il gettare liberamente sia dai ponti di servizio sia dall'interno delle case, materiali di demolizione od altro. Questi materiali dovranno essere posti in panieri od incanalati in condotti chiusi e fatta scendere con le dovute precauzioni, essere ammucchiati nei cortili od entro gli steccati, e quindi trasportati agli scarichi.

Art. 66.

LOCALI DI ABITAZIONE.

I locali di abitazione devono essere conservati puliti od almeno imbiancati. I loro pavimenti devono presentare la superficie unita, senza fessure per modo che non vi si formino depressioni od interruzioni di continuità nelle quali si possano accumulare immondizie, e dovranno essere rinnovati quando perdono la necessaria coesione e resistenza.

E tali dovranno pure essere i pavimenti degli anditi, degli androni, delle scale, dei corridoi e simili.

Gli infissi delle finestre e delle porte debbono essere conservati in modo da difendere efficacemente gli abitanti dal vento e dalle intemperie.

Art. 67.⁴

LOCALI SOTTERRANEI.

Nelle case di nuova costruzione è vietata l'abitazione permanente in qualsiasi locale che in tutto od in parte della sua altezza stia dentro terra.

I sotterranei, per poter essere impiegati per l'abitazione diurna o usi lavorativi (laboratoi, cucine, ecc.) dovranno avere:

- a) Il pavimento di un metro più elevato dal livello massimo delle acque del sottosuolo;
- b) I muri ed il pavimento protetti, mediante adatti materiali (asfalto, intonachi di cemento, lamiere metalliche, ecc.) contro l'umidità del suolo;
- c) L'altezza libera del locale fuori terra di almeno un metro e mezzo con un minimo di m.2.50 di altezza libera interna;
- d) La illuminazione e la aerazione nelle proporzioni stabilite per i locali di abitazioni;
- e) Le case inoltre di nuova costruzione dovranno avere una intercapedine di metri uno fra il terreno del cortile o della strada e il muro.

⁴ Aggiunta dell'inciso "o usi lavorativi" da Delibera del Consiglio Comunale n.269/23 del 23/04/80

⁵ Aggiunta dell'inciso da Delibera del Consiglio Comunale n.269/23 del 23/04/80

⁶ Il Consiglio Comunale n.655 del 27/12/89 deliberava

1. di approvare le riforme (modifiche ed integrazioni) all'art.67 bis così come in premessa;
2. di precisare che a seguito delle approvate modifiche ed integrazioni oltre a confermare alcuni paragrafi del precedente articolo 67 bis, il nuovo articolo viene a formularsi nel seguente modo precisando che in grassetto vengono riportate le parti modificate mentre in corsivo normale vengono riportati i contenuti del vecchio articolo 67 bis riconfermato:

Ferme restando le disposizioni relative alla regolazione di eventuali falde acquifere sotterranee e fatto salvo quanto prescritto dalle disposizioni di legge sull'igiene del lavoro e dalle norme sulla prevenzione incendi e dalla legislazione vigente rispetto alle specifiche destinazioni di cui infra, è facoltà del Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, autorizzare l'usabilità dei locali sotterranei anche completamente interrati, per destinazione ad ambienti di ritrovo temporanei (locali di pubblico spettacolo, circoli privati, sale destinate ad attività culturali, ricreative, manifestazioni varie, camere di sicurezza ed archivi per banche ed uffici, ecc...).

L'uso di detti locali sarà autorizzato purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) **L'altezza utile interna dovrà essere non inferiore a mt. 3, non computate le eventuali strutture portanti e ribassamenti per l'aerazione artificiale (è ammessa la deroga a mt.2.70 previa autorizzazione del Sindaco) con l'esclusiva dei locali accessori: servizi igienici, corridoi, disimpegni, scale di accesso per i quali vige l'altezza utile di mt.2.40. Nei casi di volte curve (a botte, cilindrica, a padiglione, a crociera, ecc...), l'imposta dell'arco non dovrà essere inferiore a mt.2 e comunque tale da garantire un'altezza prevalente non inferiore a mt.3 nell'ambiente;**
- b) **struttura perimetrale avente caratteristiche di coibenza termica analoghe a quelle chieste ai locali destinazioni permanenti;**
- c) **il pavimento a superficie unita e lavabile su vespaio aerato più elevato di un metro del livello massimo delle acque del sottosuolo, non più profondo di mt.7 dal piano del suolo, ben asciutto e difeso contro l'umidità;**
- d) **pareti e pavimento incombustibili ed autoestinguenti;**
- e) **i muri laterali dovranno essere prodotti da intercapedine o mediante materiali atti a proteggerli dall'umidità e dall'infiltrazione di acque sia naturali che accidentali. Dovranno essere allegati progetto e relazione tecnica dettagliata;**
- f) **superficie a disposizione non inferiori a 2 mq. per persona addette al lavoro, nonchè la presenza in qualsiasi momento di persone in numero non superiore a due per mq.;**
- g) **l'illuminazione nelle proporzioni stabilite per i locali di abitazione e comunque rispettanti leggi e norme di buona tecnica;**
- h) **l'aerazione naturale nelle proporzioni stabilite per i locali di abitazione e, comunque, rispettanti leggi e norme di buona tecnica. L'aerazione potrà anche essere ammessa attraverso idonei sistemi di ricambi d'aria (4/8 mc/ora) ovvero con idoneo impianto di condizionamento (dove strettamente necessario) idoneo ad assicurare, comunque, nel rispetto delle norme di buona tecnica UNI prescritte nel D.M. 18/5/67 in attuazione della legge 584 del'11/11/75, la gradevolezza dell'ambiente, (da documentarsi con idoneo progetto e relazione tecnica) e, comunque, un minimo di 4/8 ricambi d'aria ora ed una umidità compresa tra il 40% e il 60%;**

i) **dovranno osservarsi le vigenti norme di buona tecnica per la protezione acustica, affinché gli eventuali livelli di rumorosità emessa verso l'esterno rientrino entro la normale tollerabilità (ISO R 1996);**

j) **la porta verso il vano dello stabile dovrà avere la chiusura automatica ed a tenuta ermetica;**

m) **le bocche di presa degli impianti di aerazione nonchè le bocche di emissione, comunque, non potranno essere ubicate in intercapedine in modo da evitare di introdurre nei locali aria inquinata, e , inoltre di arrecare disturbi ai locali di abitazione situati nelle vicinanze (immissioni di inquinanti atmosferici ed acustici);**

o) **locali dovranno inoltre essere provvisti di un adeguato numero di lavandini, di orinatoi e di latrine, con idoneo ed efficiente sistema per il regolamentare scarico delle acque di rifiuto in collettori, che non possono dare luogo a rigurgito;**

p) **gli accessi scale dovranno essere atti a consentire un agevole transito del pubblico ed a evitare affollamenti;**

q) **le caratteristiche e l'eventuale numero delle uscite di sicurezza dovranno essere corrisposti alle prescrizioni stabilite dal certificato di prevenzione incendi, se previsto;**

r) **in tutti i suddetti locali dovrà avere libero accesso il personale di vigilanza dell'Ufficio d'Igiene munito di speciale tessera di riconoscimento;**

s) **all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione o esibire perizia tecnica asseverata con la quale certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza dei locali ai requisiti richiesti dal presente articolo;**

t) **in caso di accertamento di difformità il sindaco potrà in ogni tempo sospendere l'autorizzazione concessa.**

Con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimità si dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.3 II comma legge 9/6/47 n.530.

⁷ La Giunta Municipale n.102 in data 15/1/90 deliberava

1. di approvare, sulla scorta di quanto esposto in premessa, relativamente al Regolamento di Igiene la seguente specificazione dichiarativa che sostituisce il II comma del punto 2) dispositivo delib. cons. n.655 del 27/12/89, specificazione dichiarativa del seguente tenore: " I locali chiusi sotterranei o seminterrati potranno essere destinati a ritrovo pubblico o privato od usi lavorativi (esclusi le lavorazioni che diano luogo a emanazioni nocive) fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi, l'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente altra normativa speciale".

2. di mandare a comunicarsi la presente all'Ing. Capo, alla sez. Manutenzione fabbricati, all'Ufficio Sicurezza lavoro, alla Avvocatura, all'Ufficio Urbanistica/Amministrativo ed U.SS.L.68 (ex Ufficio Igiene), per quanto di rispettiva competenza;

3. di adottare la presente a sensi art.140 T.U.1915 n.148, salvo ratifica consiliare.

Con successiva votazione ed a voti favorevoli, espressi all'unanimità, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile a sensi del II comma art.3 legge 9/6/47 n.530.

⁸ Il Consiglio Comunale n.232 in data 6/12/90 deliberava di ratificare la deliberazione della G.M. n.102 del 15/1/90 avente per oggetto "Modifiche Art.67 bis del vigente Regolamento d'Igiene. -Precisioni - Provv.it".

⁹ La Giunta Municipale n.2636 in data 30/7/92 deliberava

1) di approvare la composizione del gruppo di lavoro, come in premessa delineato per l'adeguamento del Regolamento di Igiene Comunale, nelle persone di: dott. Degioanni Andrea -Segretario Generale dott. Corrado Rendo -Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o loro delegati;

USABILITÀ DEI LOCALI SOTTERRANEI PER
DESTINAZIONI DIVERSE DALLE ABITAZIONI.

Ferme restando le disposizioni relative alla regolazione di eventuali falde acquifere sotterranee è fatto salvo quanto prescritto dalle disposizioni di legge sull'igiene del lavoro e dalle norme sulla prevenzione incendi e dalla legislazione vigente rispetto alle specifiche destinazioni di cui infra, e facoltà del Sindaco, su parere favorevole dell'Ufficio Sanitario autorizzare l'usabilità di locali sotterranei anche completamente interrati, per destinazione d'ambienti di ritrovo temporaneo (locali di pubblico spettacolo, circoli privati, sale destinate ad attività culturali, ricreative manifestazioni varie, camere di sicurezza e archivi per banche ed uffici, ecc.).

L'uso di detti locali sarà autorizzato purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'altezza utile interna dovrà essere non inferiore a m.3, non computate le eventuali strutture portanti e ribassamenti per l'aerazione artificiale.

Nei casi di volte curve (a botte, cilindrica, a padiglione, crociera, ecc.) l'imposta dell'arco dovrà essere inferiore a m.2, e comunque tale da garantire un'altezza prevalente non inferiore a m.3 nell'ambiente;

- i muri laterali dovranno essere protetti da intercapedine o mediante materiali atti a proteggerli dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua sia naturali che accidentali (rottture di condotte acquedottistiche e fognarie);
- il pavimento dovrà essere di un metro più elevato del livello massimo delle acque del sottosuolo e dovrà essere protetto da infiltrazioni, trasudamenti e umidità mediante idonei materiali o accorgimenti;
- l'aerazione dovrà essere diretta nelle proporzioni stabilite dal Regolamento d'igiene od in alternativa dovrà essere fornita con impianto di proporzionata efficienza per il ricambio e eventuale condizionamento dell'aria corrispondente alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'UNI di cui alle prescrizioni del D.M. 18/05/1967 in attuazione dell'art. 3 della legge 584 del 11/11/1975, in tal caso dovrà aversi disponibilità di energie di riserva per assicurare in ogni momento la continuità del funzionamento degli impianti;
- le bocche di presa degli impianti di aerazione, nonchè le bocche di emissione, comunque, non potranno essere ubicate in intercapedine, in modo da evitare di introdurre nei locali aria inquinata, e, inoltre di arrecare disturbi ai locali di abitazione situati nelle vicinanze (immissione di inquinamenti atmosferici e acustici);
- i locali dovranno essere forniti di adeguata illuminazione artificiale;
- i locali dovranno inoltre essere provvisti di un'adeguato numero di lavandini, di orinatoi e di latrine, con idonei ed efficiente sistema per il regolamentare scarico delle acque di rifiuto in collettori, che non possano dare luogo a rigurgito;
- gli accessi scale dovranno essere atti a consentire un agevole transito del pubblico e ad evitare affollamento;
- le caratteristiche e l'eventuale numero delle uscite di sicurezza dovranno essere

- 2) di mandare il presente provvedimento al Settore Ecologia per quanto di competenza.

Infine, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimità, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47.3 L.142/90

- corrispondenti alle prescrizioni stabilite dal certificato di prevenzione incendi, se previsto;
- dovranno inoltre osservarsi le vigenti norme di protezione acustica, affinché gli eventuali livelli di rumorosità rientrino nei limiti di accettabilità;
- in tutti i suddetti locali dovrà avere libero accesso il personale di vigilanza dell'Ufficio d'igiene munito di speciale tessera di riconoscimento;
- all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione o esibire perizia tecnica asseverata con la quale certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza del locale ai requisiti richiesti dal presente articolo.

Art. 68.

L'altezza minima delle soffitte abitabili tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest'ultimo, non può essere minore di mt.3.

I sottotetti dovranno essere costruiti con tali modalità da difendere convenientemente chi debba abitarvi dai rigori della temperatura esterna. E perciò il solaio dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi deve essere sempre un rivestimento interno, o contro soffitto, con spazio d'aria interposto di almeno mt. 0.20 per impedire la troppa diretta influenza delle variazioni di temperatura. Tale spazio d'aria deve essere sempre tenuto, qualunque sia il sistema di copertura della casa. I corridoi dei sottotetti dovranno essere dotati ampiamente di finestre con prospetto verso l'ambiente esterno e munite di vetrate apribili.

E' vietata l'abitazione di sottotetti quando questi non rispondano ai requisiti del presente articolo e a quelli di carattere generale del regolamento di igiene per gli ambienti di abitazione.¹⁰

Art. 69.

SOPPALCHI.

soppalchi, cioè i dimezzamenti di piani, non sono considerati come piani distinti. Essi sono ammessi soltanto se costruiti in ferro o muratura; e per essere abitabili dovranno:

1. Avere l'altezza interna media non inferiore a m.2.50;
2. Essere abbondantemente ventilati ed inoltre illuminati mediante almeno una finestra che si apra immediatamente verso l'esterno.

Il locale sottostante al soppalco dovrà aver l'altezza libera non minore di m.2.75.

¹⁰ Comma così sostituito da Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 18/01/68.

Art. 70.SUPERFICIE E CUBATURA DEGLI AMBIENTI DI
ABITAZIONE ARIA E LUCE.

Non possono costruirsi locali ad uso di abitazione ossia di dimora permanente ed abituale diurna o notturna di persone (fatta eccezione per i locali di stabilimenti industriali a temine del regolamento d'igiene) se non quando misurino in pianta almeno mq.8, ed abbiano una cubatura non inferiore a mc.25.

Ogni ambiente che debba servire da abitazione deve avere almeno una finestra che si apra all'aria libera.

Nelle nuove costruzioni la superficie illuminante delle finestre sarà non minore di 1/10 della superficie del pavimento e, quando vi sia una sola apertura di finestra questa non avrà una superficie minore di m² 1,50.

Art. 71.

ARIA E LUCE PER LOCALI IN GENERE.

Tutti i locali, a qualunque specie di fabbricati appartengano, devono ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade o dai cortili, o dagli illuminatoi, ad eccezione dei tratti di corridoi necessari al disimpegno dei locali medesimi.

Art. 72.

ECCEZIONE.

Quando trattasi della costruzione di ambienti terreni evidentemente non destinati ad abitazione, quali bagni, anditi, latrine, edicole, rimesse e simili, per cui possa dimostrarsi l'opportunità di speciale concessione, il Podestà, udita la Commissione edilizia, potrà approvare anche progetti nei quali l'altezza sia inferiore a m. 3,50.

Si ammetterà pure un'altezza interna inferiore a m. 3,50 non mai però minore di m. 3,20 per i locali terreni, anche di abitazione, rilasciati sul marciapiede stradale o sul suolo circostante, quando la somma della misura del soprizzo e quella dell'altezza netta interna dei locali: raggiunga almeno i m. 3,65.

Del resto non sarà ammessa alcun'altra eccezione alle disposizioni generali riflettenti l'altezza, la cubatura e la superficie di diretta illuminazione degli ambienti, se non per locali d'uso affatto speciali, che escluda nel modo più assoluto ed evidente la permanenza di persone oppure quando ciò si è chiesto da necessità imprescindibili dell'industria e nei limiti di tali necessità.

Art. 73.

MATERIALE DA PROSCRIVERSI PER LE COSTRUZIONI.

Nella costruzione dei muri e nei rintocchi o riempimenti di pavimenti o di coperture, è proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnitri o inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non bene puliti. Dovranno usarsi unicamente calcinacci bene asciutti o scorie di carbone o polvere di fornace.

E' pure proibito l'uso di materiali troppo igroscopici.

Art. 74.

Ogni casa di nuova costruzione deve essere provvista di un numero sufficiente di canne ad intonaco liscio ed impermeabile per gettarvi le spazzature, ed i rifiuti domestici.

Le bocche delle canne devono essere situate all'esterno degli alloggi, far capo ad apposito locale destinato a raccogliere contemporaneamente questi materiali in modo che non si spandano e diano cattive esalazioni. Le canne stesse devono essere prolungate in alto fino sopra il tetto e munite di cappello. La chiusura delle bocche di gettito dei vari piani dovrà essere di metallo ed a perfetta tenuta. I camini e le canne di ventilazione dovranno essere elevati in modo da non dare fumo ed esalazioni nocive, o comunque molestia alle abitazioni circostanti.

Art. 75.

Gli immondezzai devono essere costruiti con fondo a pareti impermeabili; non possono avere capacità maggiore di mc 2.50 ed essere foggiate in modo che non vi possano entrare acque di pioggia, mosche od altro. Devono essere chiusi con coperti a perfetta chiusura ed avere un tubo esalatore che salga fino sopra il tetto. Il loro svuotamento dovrà farsi almeno una volta alla settimana.

Art. 76.

Quando si è dimostrata l'assoluta impossibilità di munire la casa di immondezzaio, le spazzature domestiche devono essere raccolte e trasportate fuori dall'abitato a giorni alterni.

Art. 77.

Il trasporto delle spazzature domestiche si dovrà eseguire con carri chiusi, fatti in modo da evitare le cattive esalazioni od il disperdimento sul suolo pubblico.

Chiunque esercito o voglia esercitare il trasporto, deve munirsi di regolare licenza individuale da rinnovarsi ogni anno e presentare i proprii carri alla preventiva visita dell'Ufficio d'Igiene.

L'Amministrazione comunale si riserva di disciplinare la rimozione ed il trattamento delle immondizie mediante apposito regolamento le cui disposizioni faranno parte integrante del presente Regolamento d'Igiene.

Art. 78.

Gli smaltitoi nell'interno delle case, i lavandini ed acquai devono essere provvisti di sifone od altra chiusura idraulica equipollente e, quando non immettono le acque in apposita canalizzazione, devono avere sfogo in cisternelli costruiti colle norme prescritte per i pozzi neri.

E' tollerata l'immissione di queste acque luride nei pozzi neri qualora si sia provveduto a che le esalazioni di questi non possano uscire agli orifizi degli smaltitoi stessi.

Art. 79.

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve essere provveduto di un conveniente numero di latrine collocate in modo da ricevere aria e luce direttamente dall'esterno.

Le latrine saranno situate o nell'interno delle case o verso i cortili, ma in modo da non sporgere sulle teste dei bracci o delle ali di fabbrica salvo che siano ad avancorpo continuo, a guisa di torre prolungantesi fino all'incontro del tetto e non visibile dalle vie e dalle piazze. In ogni caso non sono ammesse le latrine con bussole isolate sui balconi in vista del pubblico.

E' così pure non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera d'abitazione o in locali di lavoro, di fabbricazione, di deposito o di vendita di sostanze alimentari o nelle scale, ma dovranno essere separate da antilatrine ventilate ed illuminate direttamente e della superficie di almeno un metro quadrato. Le medesime devono essere tenute rigorosamente pulite e quelle in comune lo saranno sotto la responsabilità del proprietario dello stabile.

Art. 80.

Ogni alloggio deve avere la propria latrina ed uno speciale acquai interno, il quale non dovrà essere costruito nel locale della latrina. Per gli alloggi costituiti di due sole camere sarà tollerata una latrina ogni due alloggi.

Per i locali destinati a dormitori per più persone, convitti, educandati, locande, od a laboratori, opifici ecc. vi sarà una latrina almeno ogni 30 persone, e le latrine dovranno essere separate qualora vi siano i due sessi.

Art. 81.

Le latrine devono misurare in pianta almeno mq. 1,10 con larghezza non inferiore a 90 centimetri ed avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti fino all'altezza di m.1.50 di materiale impermeabile facilmente lavabile.

Devono inoltre disporre di una finestra, munita di vetrina apribile, della larghezza di almeno m. 0.50 e di altezza uguale a quella delle finestre delle stanze adiacenti ed in ogni caso di superficie mai inferiore a mq. 0.50.

Le latrine di tutti gli stabili devono essere costruite con sistema a chiusura idraulica ad azione continua e munite di tubo di ventilazione prolungato in alto fino sopra il tetto. Nelle località provviste di fognatura ciascuna latrina dovrà venir dotata di una quantità d'acqua sufficiente (non meno di litri otto) da fornirsi per mezzo di apparecchio meccanico a cacciata, colle norme che verranno stabilite dalla civica amministrazione.

Per le latrine esterne gli apparecchi a cacciata d'acqua saranno messi nell'interno delle case in modo che l'acqua in essi contenuta non abbia a soffrire l'influenza del gelo.

Art. 82.

SCUDERIE E STALLE.

I locali destinati a scuderie od a stalle dovranno sempre essere pavimentati con materiale impermeabile ed avere l'altezza non minore di metri 3 con pareti cementate fino all'altezza di 2 metri ed una cubatura di mc. 25 per ogni capo di bestiame grosso e di 15 mc. per ogni capo di bestiame piccolo ed avere le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche.

Saranno bene illuminati ed aerati, oltreché colle finestre con una o più ampie canne di ventilazione, separati dai locali di abitazione, e muniti di apposito canale per lo scolo delle acque luride. Le rastrelliere, le mangiatoie, le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere lavabili.

Art. 83.

Il Podestà può concedere di tenere depositi pel commercio dei polli ed altri volatili, quando, dopo visita dell'Ufficiale Sanitario, sia accertato che la località è adatta a tale uso, che si trova nelle condizioni richieste dalla pubblica igiene e non può arrecare danno o molestia agli abitanti della casa o delle case vicine.

Art. 84.

Nell'interno dell'abitato è vietato di tenere stalle di sosta, stazioni di allevamento o depositi di cani, gatti, conigli, aie, polli, piccioni, uccelli ecc. e simili senza il permesso del Podestà, il quale potrà concederlo dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia riferito che tali esercizi o depositi possono funzionare nelle condizioni volute dall'igiene e senza recare danno o molestie alle case vicine.

Non è permesso allevare o tenere bestie bovine, maiali, capre, pecore e simili se non negli edifici colonici posti in aperta campagna.

Art. 85.

FOSSE PER LETAME.

In città l'uso di fosse per il deposito provvisorio dello stallatico è assolutamente vietato. Il letame dovrà asportarsi ogni giorno fuori dell'abitato.

Art. 86.

CALORIFERI AD ARIA CALDA.

I caloriferi ad aria calda devono essere alimentati da aria presa direttamente dall'esterno, preferibilmente non dalla pubblica via. La bocca di presa deve essere munita di sottile reticella metallica. Il calorifero ed i canali di distribuzione devono essere proporzionati in modo che l'aria calda riservata negli ambienti abbia temperatura moderata (non superiore a 60° C) e velocità non superiore a 1^m per 1", e costruiti con le opportune disposizioni per evitare l'arroventamento delle pareti metalliche dell'apparecchio. Dev'essere assicurata l'ermetica giuntura fra i pezzi metallici del calorifero allo scopo d'impedire qualsiasi minima mescolanza dei prodotti della combustione con le condutture dell'aria calda. La camera d'aria calda dovrà sempre essere provvista di proporzionato idrosaturatore. Le canne di distribuzione dell'aria calda dovranno avere le pareti raccordate ed essere con pareti perfettamente lisce.

Art. 87.

Ciascun focolare di una casa deve essere fornito di una cappa e tubo per il fumo che dovrà terminare al disopra del tetto con opportuna bocca di emissione; lo stesso dicasi per le cucine a gas, a petrolio e per le stufe in genere. Non si potranno stabilire canne di camini nei muri perimetrali verso il suolo pubblico.

I camini delle case private, dei caloriferi e simili nei quali si bruci combustibile che sviluppi quantità di fumo, di fuliggine, di cenere di odori recanti danno o molestia al vicinato, dovranno essere modificati secondo le prescrizioni che ordinerà il Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario, caso per caso.

Nell'interno delle case e dei cortili, corridoi, anditi, ecc. qualsiasi operazione (tostatura del caffè, verniciatura a caldo, lavorazione della gomma ecc. ecc.) che dia luogo a sviluppo di odori acri o comunque incomodi, od a fumo, deve essere praticata sotto cappe di aspirazione idonee, munite di tubi che si prolunghino fino sopra i tetti.

CAPITOLO IX.

Approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per uso potabile e domestico

Art. 88.

VIGILANZA DELL'UFFICIALE D'IGIENE.

L'Ufficiale municipale d'igiene deve, con le modalità che verranno formulate dal Podestà e notificate agli eventuali interessati, mantenere una continua e rigorosa vigilanza:

- a) Sulle località di presa delle acque condotte in città;
- b) Sulla loro conduttura;
- c) Sulla loro distribuzione;
- d) E, soprattutto, sulle condizioni delle acque stesse, praticando settimanalmente l'esame batteriologico e quello fisico-chimico.

Ogni sospetto o constatazione di alterazione nelle buone condizioni delle acque devono essere denunziati al Podestà dall'Ufficiale sanitario, il quale vi unirà proposte per opportuni provvedimenti.

Art. 89.

FORNITURA D'ACQUA ALLE CASE ABITABILI.

Nessuna casa sarà dichiarata abitabile o potrà essere data in tutto od in parte in affitto, se non sia fornita o d'acqua di pozzo riconosciuta salubre dall'Ufficiale Sanitario Per le parti del territorio prive di conduttura, o d'acqua condotta in un quantitativo non inferiore a litri 50 per persona, ivi compresa quella necessaria per le latrine.

Salvo casi di guasti accidentali, o di riparazioni eccezionali (a cui si deve provvedere nel più breve termine possibile nella tubatura di distribuzione è vietato ai proprietari e ai loro rappresentanti di togliere o di menomare in qualsiasi modo il libero afflusso dell'acqua agli inquilini, sia di giorno che di notte.

Gli esercizi pubblici, i laboratori, le officine, gli stabilimenti industriali, gli stallaggi, ecc., annessi a case d'abitazione, devono avere una dotazione d'acqua speciale, per modo che non venga da essi diminuita la quantità di 50 litri giornalieri.

Art. 90.

CHIUSURA DEI POZZI D'ACQUA IN SALUBRE.

Sempre quando l'Ufficiale Sanitario riconosca non salubre o non potabile l'acqua di un

pozzo destinata ad uso alimentare, il Podestà, sul rapporto dell'Ufficiale Sanitario, farà chiudere il pozzo stesso ed intimerà ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie per rendere potabile l'acqua, provvedendovi ove occorra in caso di rifiuto, d'ufficio a loro spese.

Se la casa è provveduta d'acqua salubre d'altra provenienza il Podestà dovrà permettere che il pozzo sospetto venga riaperto, conche sopra il medesimo sia scritto direttamente sul muro e con caratteri ben leggibili.:«*Acqua non bevibile*».

Tale scritta dovrà essere rinnovata tutte le volte che per qualsiasi ragione fosse diventata illeggibile.

Nelle località in cui sia impossibile, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, di aver acqua salubre e potabile, il Podestà potrà ordinare che, pur tenendo aperto il pozzo di acqua non salubre, si scriva sopra il medesimo, a vece di «*Acqua non bevibile*» «*Acqua non bevibile se non bollita*».

Art. 91.

MODALITÀ PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CONDOTTA.

La distribuzione della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta direttamente dai tubi stradali col sistema dell'erogazione a contatore senza vasche serbatoi.

Nelle case e negli alberghi l'acqua potabile deve essere erogata dai rubinetti attaccati alla condotta diretta che conduce l'acqua nei serbatoi per latrine usi, e non a quella derivata dai serbatoi stessi.

Sarà permesso di servirsi delle diramazioni attuali con relative vasche o lenti idrometriche, unicamente per bagni, cessi ed innaffiamento, purché i rubinetti di attingimento per uso domestico, negli appartamenti o sui pianerottoli delle scale, vengano alimentati esclusivamente dal tubo facente capo al contatore e comunicante in modo diretto, senza l'intromissione di vasche con la condotta stradale

Art. 92.

VASCHE D'ATINGIMENTO PER L'ACQUA CONDOTTA .

Negli stabilimenti industriali si potranno conservare le attuali vasche; quando l'acqua proveniente da queste sia riservata esclusivamente ad uso dell'industria e delle latrine.

Tutti i rubinetti di attingimento per il personale e per gli altri servizi dovranno essere alimentati esclusivamente ed in modo diretto dalla condotta stradali.

Art. 93.

REQUISITI DEI SERBATOI D'ACQUA CONDOTTA.

I serbatoi d'acqua tollerati dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere costruiti con materiali che non possano alterare la purezza dell'acqua anche con una lunga permanenza, e non mai essere rivestiti internamente di piombo, ne
- b) ricoperti con vernici contenenti piombo. Quindi le attuali vasche, o serbatoi di rame, o di piombo devono essere stagnati internamente con stagno non piombifero, ovvero ricoperti con uno strato di vernice resistente, innocua, non intaccabile dall'acqua;
- c) essere muniti di coperchio con buona chiusura e con chiave;
- d) Essere non a nudo tetto, ma in camerino con soffitto, per modo che siano difese, per quanto possibile, da calori estivi e dal gelo invernale. Detto camerino deve essere munito di porta da potersi chiudere a chiave, e di un'apertura per la ventilazione;
- e) essere posti in locali di facile accesso, per regolari e frequenti ispezioni da parte degli incaricati dell'Ufficio di Igiene;
- f) essere sempre mantenuti sgombri e puliti da ogni incrostazione, vegetazione, da sedimenti di poltiglia organiche minerali, tanto sul fondo che sulle pareti, compreso il coperchio, per cui l'acqua in essa contenuta conservi sempre i suoi caratteri di salubrità; e le prime acque che giungono nelle vasche, dopo la loro ripulitura, devono essere fatte defluire, non dovendo assolutamente essere utilizzate a scopo alimentare.
- g) I tubi facenti capo agli sfioratoi debbono essere muniti tutti di adatto sifone.
- h) Gli sfioratoi non devono comunicare in alcun modo con le canne delle latrine o dei pozzi neri, ma dovranno prima essere immersi entro una vaschetta a pelo libero, munita nel fondo di chiusura idraulica ad azione continua.
- i) Le tubature non devono attraversare fogne, ne essere poste in prossimità di latrine o delle loro condutture di scarico.

Art. 94.

TUBAZIONE DI SCARICO DELL'ACQUA POTABILE.

La tubatura di scarico dell'acqua per uso potabile non deve mai avere alcuna comunicazione con quella per lo scarico dell'acqua per le latrine.

Art. 95.

DISTANZA DEI POZZI D'ACQUA BEVIBILE.

Entro il perimetro di metri mille di raggio dai pozzi di derivazione d'acqua potabile impiantati dal Comune in Regione Aniotto non si possono impiantare nuovi pozzi artesiani a scopo di irrigazione agricola.

Chiunque intenda aprire un pozzo artesiano a scopo di irrigazione in quella località deve farne domanda all'Autorità comunale, la quale, constatato non risultare impedimenti ai sensi dell'art. 578 del Codice Civile, ed esistervi le distanze di cui sopra, rilascerà apposito permesso.

Art. 96.

I pozzi d'acqua per uso di bevande e domestico devono essere scavati, per quanto possibile, lontani da qualunque ragione di inquinazione da parte del terreno circostante, tenuto conto soprattutto della direzione del movimento della falda liquida sotterranea.

I pozzi devono distare almeno dieci metri dai pozzi neri o dai depositi di letame, o di altre immondizie. In casi eccezionali il Podestà, dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, potrà concedere che la distanza sia minore di otto metri.

La loro apertura deve essere contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile, con pendenza verso il di fuori.

Art. 97.

STRUTTURA DEI POZZI D'ACQUA BEVIBILE.

I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento, o con pareti rese altrimenti impermeabili per impedire infiltrazioni di acque inquinate, superficiali o profonde, dal suolo circostante.

Essi devono sempre essere chiusi alla loro bocca e muniti di pompa per la presa dell'acqua.

I pozzi devono essere frequentemente ripuliti.

Art. 98.

OBBLIGHI AI PROPRIETARI DI CONDUTTURE E DI POZZI.

Il proprietari di condutture di acqua e dei pozzi sono tenuti a fare eseguire i lavori che ad

essi fossero indicati dall'Autorità municipale per assicurare la salubrità dell'acqua.

Art. 99.

ANNULLAMENTO DEI POZZI ABBANDONATI.

Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia o ghiaia e chiuso in modo che non serva all'immissione di materiali luridi.

Art. 100.

LAVATOI PUBBLICI.

I lavatoi pubblici per gli oggetti di uso personale o domestico devono avere la massima aerazione ed essere costruiti a più scompartimenti distinti, aventi ognuno una speciale bocca di entrata e di uscita dell'acqua.

Detti lavatoi devono avere le pareti intonacate ed imbiancate, ed il pavimento impermeabile, con pendenza tale da presentare facile scolo dell'acqua verso una bocca di scarico.

Devono essere abbondantemente provvisti di acqua, che non abbia servito ad altro uso domestico ed industriale, per cui possa essere stata in qualche modo inquinata.

L'acqua di rifiuto dei lavatoi deve essere immessa nelle fogne mediante canali di scarico muniti di sifone.

Detti lavatoi devono essere tenuti colla massima nettezza, curando dopo ogni lavatura lo scarico delle acque sudicie e lo spurgo e la disinfezione delle vasche.

E' proibito l'accesso ai pubblici lavatoi, come pure è proibito di lavare nei corsi d'acqua superficiali, alle famiglie presso le quali si siano verificati casi di malattie infettive, se non dimostreranno (mediante biglietto che l'Ufficiale d'igiene rilascerà loro) che le biancherie e gli oggetti da lavare furono prima disinfettati.

CAPITOLO X.

Dell'allontanamento dalle case e dall'aggregato urbano dei rifiuti domestici e delle acque immonde.

Art. 101.

SCARICO DELLE ACQUE.

Riservata al Municipio la facoltà di imporre ai proprietari l'obbligo dello sfogo delle acque domestiche di rifiuto e delle materie immonde delle case nei canali a ciò destinati, secondo le

modalità che venissero deliberate dal Podestà, agli effetti del presente regolamento, per intanto, e pel seguito nelle località dove non è possibile e non può essere permesso valersi di canali municipali, debbono essere scaricate in appositi pozzi neri, o in bottini mobili, le materie e le acque immonde delle latrine delle case, dei laboratori, dei magazzini, degli uffici, ecc., degli orinatoi interni, le acque domestiche dei lavandini, dei bagni, ecc.

Art. 102.

POZZI NERI IN RIFORMA.

I pozzi neri devono essere costruiti a perfetta tenuta e non sono permessi in nessun caso quelli a fondo filtrante; devono tenersi distante dal muro dell'edificio almeno metri 0,50; e non possono stabilirsi sul suolo pubblico od in un sottosuolo coperto da un fabbricato abitabile. Avranno pareti e fondo dello spessore di almeno 50 centimetri costruiti in buona muratura intonacata di cemento.

I pozzi neri devono distare almeno ~~(otto)~~ dieci metri da qualunque pozzo o serbatoio d'acqua destinato agli domestici od a lavaggio delle verdure. Disposizioni analoghe si adotteranno per i serbatoi delle acque domestiche di rifiuto.

Art. 103.

ORINATOI.

Gli orinatoi, dove esiste canale nero, dovranno con appositi cunicoli, avere in esso regolare sfogo, coll'interposizione di adatto sifone.

In difetto, le acque raccolte nei medesimi dovranno essere condotte in appositi pozzetti di sufficiente capacità, costruiti in modo impermeabile ed alla distanza dai pozzi d'acqua viva prescritta per i pozzi neri.

Non potranno gli orinatoi avere scarico diretto nei pozzi neri, salvo che il canale di trasmissione sia munito di sifone.

Gli orinatoi interni devono sempre essere tenuti in buono stato di conservazione di funzionamento e di nettezza per parte dei proprietari.

Art. 104.

BOTTINI MOBILI PER LE ACQUE E LE MATERIE IMMONDE.

In quelle case dove le acque domestiche di rifiuto e le materie immonde si volessero immettere in bottini mobili, i proprietari devono ottenere il *non dissenso* dal Podestà.

I bottini mobili devono essere di facile trasporto e formati di legno ben resistente e stagionato, oppure di metallo, e suscettibili di perfetta chiusura.

I bottini mobili devono essere collocati in un locale apposito. Questo locale deve essere di facile accesso per l'ispezione e le operazioni di pulizia e di ricambio dei bottini; avrà il pavimento impermeabile e le pareti ben cementate, e sarà munito di canna ventilatrice, che si prolungherà in alto fin oltre il tetto.

E' vietato l'uso di bottini mobili filtranti.

Art. 105.

VUOTATURA DEI POZZI NERI E DELLE FOSSE MOBILI.

I proprietari di case devono far vuotare i pozzi neri e far trasportare le fosse mobili prima che siano completamente pieni colle norme di cui nel regolamento di polizia.

La vuotatura dei pozzi neri, potrà essere effettuata anche durante il giorno, purché il sistema atmosferico adoperato sia completamente inodoro e capace di neutralizzare e distruggere tutti i gas puzzolenti e sia fatta con apparecchio di aspirazione automatica. Sarà concessa soltanto di notte e cioè dalle ore 22 alle 7 del mattino nei mesi di maggio a ottobre; e dalle ore 18 alle 9 negli altri mesi quando si usino altre pompe.

Lo spurgo con mastelli non potrà praticarsi che dietro permesso speciale quando risulti assolutamente impossibile la svuotatura dei pozzi neri con il sistema atmosferico.

Il Podestà, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può imporre ai proprietari di casa la disinfezione dei liquami e dei pozzi neri con quei mezzi che verranno suggeriti di volta in volta dall'Ufficiale Sanitario.

Lo spurgo delle camere, dei canali e dei pozzi neri non potrà eseguirsi nei mesi di giugno, luglio ed agosto salvo speciale permesso per motivi eccezionali di ordine e di salute pubblica.

Coloro che non vi avranno provveduto in tempo utile saranno passibili di tutte le conseguenze senza pregiudizio delle pene in cui fossero ricorsi.

Art. 106.

TRASPORTO DELLE MATERIE PROVENIENTI DAI POZZI NERI.

Le materie estratte dai pozzi neri o dai bottini mobili si devono tosto trasportare fuori del concentrico in modo che non ne esali fetore e non avvenga spandimento e si devono subito utilizzare in luoghi distanti non meno di 50 metri da case abitate, dalle vie e dai corsi, ovvero immettersi nei depositi a ciò destinati.

E' però vietato di servirsi di tali materie per innaffiare le ortaglie.

Per il trasporto delle materie fecali, sia dai pozzi neri che dai depositi si deve fare uso dei carri-botte perfettamente chiusi, provvisti possibilmente di sistema pneumatico, ed, in ogni caso, capace di servire allo scopo senza dare luogo a spandimenti od a fetide esalazioni.

E' proibito di versare tali materie, siano liquide che solide, sul suolo pubblico, nei doccioni dei tetti o nei canali della città.

Art. 107.

DEPOSITI ED OPIFIZI DI LAVORAZIONE DELLE MATERIE FECALI E DEI CONCIMI CHIMICI.

I depositi delle materie fecali e gli opifizi per le relative lavorazioni, giusta l'elenco ministeriale delle industrie insalubri, e per gli effetti dell'art. 68 della legge sanitaria, sono compresi fra le industrie insalubri di prima classe, e restano soggetti alle prescrizioni che disciplinano l'esercizio di tali industrie.

Non si possono stabilire o mantenere tali depositi ed opifizi a scopo agricolo o commerciale se non fuori del concentrico, in località perfettamente isolate nelle campagne, e distanti almeno 500 metri dalle abitazioni agglomerate e 100 metri da ogni casa isolata e da ogni strada pubblica o gravata di servitù pubblica.

Oltre a queste condizioni di isolamento, e senza pregiudizio delle maggiori cautele di cui nel regolamento speciale per le industrie insalubri, i depositi e laboratori di materie fecali, devono soddisfare alle seguenti norme:

- a) il locale deve essere intieramente cintato da muro di conveniente altezza e circondato da piante;
- b) le materie fecali devono raccogliersi in vasche coperte con fondo e pareti impermeabili, disposte, costrutte e mantenute in modo che resti escluso ogni pericolo di inquinamento per le acque superficiali e per la falda acquea sotterranea;
- c) il deposito deve essere munito di orifizi appropriati, provvisti di mezzi necessari perché l'immissione e l'estrazione delle materie possono effettuarsi senza disperdimento e senza sviluppo di emanazioni nocive;
- d) il proprietario e tutti coloro che accedono al deposito per immetterne o ricavarne materie sono strettamente tenuti a procedere alle relative operazioni senza che si verifichino disperdimenti con imbrattamento del suolo e dei locali.

Art. 108.

Gli stabilimenti per la rarefazione dell'aria nelle botti di spurgo devono trovarsi preferibilmente nello stesso locale dei depositi; in ogni caso non sono permessi che in località distanti almeno 100 metri dall'abitato o dalle strade, e devono essere intieramente circondati da muro o cinta di legno.

I metodi di rarefazione sono rimessi alla scelta del proprietario, previa approvazione dell'Autorità comunale.

Art. 109.

E' vietato tenere in città e nei sobborghi depositi o mescolanze di concimi organici, guano, budella, cenci, ossa non essiccate, rifiuti, immondizie e materie putrescibili o comunque nauseanti ed incommode per esalazione. Tali depositi devono stabilirsi in locali convenientemente isolati, previo speciale permesso, sentito l'Ufficiale Sanitario, e devono distare non meno di 500 metri dal centro di popolazione agglomerata. Nei giardini urbani e nei terreni coltivati siti a distanza minore dalla sopracitata i deposti, nella misura strettamente necessaria alla coltivazione del fondo, devono essere costituiti in modo da rendere possibile il trattamento contro le mosche, a regola d'arte, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 110.

DIVIETO D'IMMISSIONE DI SOLIDI NEI TUBI DELLE LATRINE.

E' vietata la immissione nei tubi delle latrine, degli acquai e simili, dei corpi solidi, dei residui di cucine, dei rottami, ecc., che possono ingombrare la circolazione.

Ogni guasto delle latrine, dei lavandini e degli immondizzai, da cui possono derivare trasudamenti di materie putride, esalazioni moleste, o inquinamento dell'acqua, umidità o sudiciume, deve essere immediatamente riparata dal proprietario, e se ciò non verrà eseguito nel termine prescritto dal Podestà, questi, salvo le penalità comminate per le contravvenzioni al presente regolamento, provvederà di ufficio alla esecuzione dei lavori necessari, a tutte spese del proprietario renitente.

Nessuno può costruire o fare canali di scolo per acque di rifiuto industriali, cloacali o comunque luride senza speciale permesso del Podestà.

Art. 111.

DIVIETO DI SCARICARE NEI PUBBLICI ACQUEDOTTI MATERIE PROVENIENTI DA ESERCIZI INDUSTRIALI.

Non potranno scaricarsi direttamente in nessun canale stradale le materie di scolo provenienti da esercizi di industrie in genere, quando contengono sostanze che possono alterare la superficie delle pareti, se prima non siano stati praticati quei trattamenti ed adempiute quelle prescrizioni che il Municipio, avuto riguardo alle esigenze dell'igiene ed alla conservazione delle opere di fognatura, si riserva di stabilire caso per caso, in relazione alle disposizioni della legge sulla sanità pubblica, e del presente regolamento.

Nelle località provviste di regolare fognatura non è permesso nessun sistema di rimozione di liquami di rifiuti che non sia in correlazione col sistema di fognature adottate dal Municipio-.

Qualsiasi bocca di immissione di acque di rifiuti in canali immondi, siano essi municipali o privati, deve essere munita di chiusura idraulica.

Art. 112.

DIRITTO DEI PRIVATI DI IMMETTERE NEI FOGNOLI E NEI CUNICOLO DI ALTRI PRIVATI.

Sempreché per una casa o per una parte di essa si riconosca dal Municipio impossibile od assai malagevole il costruire sotto la strada uno speciale fognolo o cunicolo, con tubo o canale tubolare che metta capo direttamente nella fogna stradale, giusta le prescrizioni degli articoli precedenti, i proprietari della casa o parti di essa, avranno diritto di scarico nei tubi o canali sottostradali più vicini appartenenti ad altro proprietario, il quale non potrà negare lo scarico, previa, ben inteso, la determinazione ed il pagamento dell'indennità o contributo per le spese fatte o da farsi per la costruzione dei medesimi e per ogni altro accessorio, dal punto ove incomincia la comunione, oltre al contributo in seguito al mantenimento.

Quando una casa od una proprietà fosse divisa in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi saranno obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni in uno o più fognoli, secondo il bisogno, facendone le immissioni nella fogna stradale secondo il deposito del presente regolamento.

Le disposizioni del primo alinea dell'articolo presente sono applicabili anche a favore del Municipio nel caso di scarichi di latrine, orinatoi, fontane pubbliche, come pure a favore dei privati nel caso di nuovi scarichi che occorressero posteriormente alla costruzione dei condotti sottostradali.

Qualora questi condotti non fossero sufficienti a ricevere le nuove dimensioni, chi domanda di farlo deve eseguire a sue totali spese i lavori occorrenti a rendere i condotti medesimi atti al maggior servizio.

Art. 113.

DIRITTO DI ATTRAVERSARE PROPRIETA' COMUNI O DEL CONDOMINIO.

Se fosse necessari costruire nuovi canali di scarico, o spostare, o restaurare canali già esistenti attraverso proprietà comuni o del condominio, e quindi fosse pur necessario il passaggio temporaneo di operai e materiali, il condominio non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di acquedotto, a norma dell'art.434 del Codice Civile ed in seguito ad ordinanza del Podestà.

Questa sarà rilasciata su richiesta dell'interessato, e sul rapporto dell'Ufficio municipale competente, sentito il condomino, salvo il caso di urgenza, che sarà dichiarate nell'ordinanza stessa.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nei passaggi nella proprietà del vicino, quando le condotte non possono altrimenti eseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio.

Art. 114.

SPESE D'IMPIANTO E DI MANUTENZIONE DEI CONDOTTI PRIVATI.

Le spese d'impianto e di mantenimento dei condotti di scarico, tubi, fognoli ed accessori della linea esterna delle proprietà sino all'innesto con le fogne stradali, inclusi, ove occorrono, l'intercettatore col pozzetto, e sfioratore, i sifoni, i pozzetti d'ispezione ed i chiusini di cui ai precedenti relativi articoli, sono a carico dei proprietari; ma al Municipio è riservato il diritto di fare eseguire direttamente quest'opera a spese dei proprietari, previo congruo deposito per garanzia alla tesoreria comunale della somma approssimativamente occorrente, che sarà indicata dal servizio tecnico dei lavori pubblici.

Art. 115.

LIMITE DI TEMPO PER LA ESECUZIONE DELLE IMMISSIONI PRIVATE.

Quando il Municipio porrà in esercizio i nuovi canali di fognature, con apposito manifesto ne darà avviso ai proprietari delle case che possano fruirne. In esso saranno indicati i limiti di tempo entro cui dovranno essere inoltrate le domande ed eseguiti i lavori di immissioni dai proprietari frontisti, essendo tali immissioni obbligatorie.

Questi potranno avere dal civico servizio occorrenti per munirsi della licenza, conformemente alle prescrizioni di questo regolamento.

Trascorsi i termini fissati il Municipio provvederà d'ufficio, a spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione del progetto e procederà, quando lo ritenga opportuno, all'esecuzione dei lavori a spese pure di essi, tanto per le canalizzazioni interne agli edifici, quanto quelle esterne sottostradali.

Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, qualche inconveniente nelle condutture stradali, che richiedesse temporanee sospensioni di immissione private od altri provvedimenti, il Municipio addiverrà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso non potrà mai essere molestato per nessun motivo o pretesto per risarcimento danni.

CAPITOLO XI

Disposizioni igieniche riguardanti le vecchie abitazioni.

Art. 116.

Nel termine d'anni due dall'approvazione del presente regolamento dovranno essere riformate tutte quelle abitazioni che sono in contravvenzione al disposto degli articoli 81 e 89 del presente regolamento sotto pena di essere dichiarate inabitabili. Pure entro due anni dovranno essere pavimentate le scuderie e le stalle, giusta le prescrizioni dell'art.82. Tutte le altre opere che hanno forma o consistenza diverse da quelle prescritte dal presente regolamento verranno riformate ogni volta che se ne presenterà l'occasione.

E' però lasciata facoltà al Podestà di dichiarare inabitabili le case che troppo si discostino dalle presenti disposizioni e specialmente da quelli riguardanti l'igiene, e di ordinare la trasformazione ed in caso di opposizione l'immediata chiusura.

E' proibito appigionare ed abitare case umide, buie, mal ventilate, non atte a difendere dalle intemperie atmosferiche, sudicie ed esposte ad emanazioni insalubri.

CAPITOLO XII

Alberghi, locande, convitti, laboratori.

Art. 117.

Indipendentemente dalle prescrizioni di sicurezza pubblica vigenti al riguardo, chiunque intenda assumere esercizio di alberghi, di dormitori, di locande, di affittacamere, d'affittaletti, o di qualsiasi altro per dare alloggio o ricovero anche temporaneo a persone, deve ottenere autorizzazione del Podestà che la concederà su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, mediante domanda alla quale devono essere indicate la via

e la casa dove intende impiantare l'esercizio. Alla domanda deve essere unito il consenso del proprietario dello stabile.

La licenza per l'esercizio stesso dovrà essere rinnovata ogni anno al termine della scadenza; ogni cambiamento di locali o di proprietario dovrà essere immediatamente denunciato al Podestà, il quale, per mezzo del personale tecnico dell'Ufficio d'Igiene provvederà per la visita igienico-sanitaria dei locali.

Art. 118.

CONDIZIONI ESERCIZIO.

Il Podestà, prima di rilasciare l'autorizzazione, farà verificare le condizioni dei locali, che, oltre alle norme generali di questo regolamento ed oltre a quelle date dal R.D. 24 Maggio 1925, N.1102, per le migliorie igieniche negli alberghi, devono rispondere alle seguenti :

- a) la capacità delle camere da letto sarà tale, da assicurare ad ogni individuo almeno 30 mc. di aria;
- b) ogni camera sarà munita di una o più finestre proporzionate alla sua ampiezza ed al numero dei letti che contiene;
- c) tutte indistintamente le pareti del locale dovranno essere immuni da umidità e mantenute pulite od almeno imbiancate;
- d) i pavimenti saranno formati e mantenuti in modo che riesca facile curarne la nettezza;
- e) i letti dovranno essere decenti con biancheria pulita;
- f) le latrine saranno munite di chiusura idraulica ad azione continua, di tubo di ventilazione, con serbatoio di acqua a scarico automatico in sufficiente quantità; il numero delle latrine in caduno locale sarà in proporzione del numero delle persone che potrà alloggiare, e varrà determinato dal Podestà : ad ogni modo, in ogni locale vi dovrà essere almeno una latrina, due ove vi siano più di dieci letti, tre per più di venti, e così di seguito;
- g) non potranno collocarsi letti nella cucina o nei locali in cui si apra direttamente qualche latrina;
- h) dovranno questi locali essere dotati di una quantità d'acqua per uso potabile e per pulizia corporale, corrispondente ai bagni delle persone da alloggiarsi, e vi dovranno essere in appositi cofani i recipienti necessari alla pulizia corporale degli alloggiati;
- i) i locali destinati ad alloggio temporaneo (fatta eccezione per le camere degli alberghi), le scale, i

corridoi, le latrine, dovranno, durante la notte, essere costantemente e sufficientemente illuminate.

Indipendentemente dalle latrine prescritte per gli alberghi, trattorie, locande, ecc. tutti gli esercizi di caffè, o liquoristi, birrerie, trattorie, cantine e simili luoghi di pubblico ritrovo (teatri, cinematografi, ecc.) dovranno avere, nel cortile o nell'interno della casa uno o più orinatoi ad acqua continua convenientemente riparati e comodi per i frequentatori.

Al disposto del comma a) è fatta eccezione per le attuali locande o dormitori pubblici (le cosiddette piazze da letto) in esercizio al 17 dicembre 1911 dove è tollerata una cubatura minima di mc. 20 per una sola persona, e, sempre dato che siano sufficienti aerazione e l'illuminazione dei locali a giudizio del Ufficiale Sanitario, una cubatura di almeno 15 mc. d'aria per ogni individuo, quando si tratti di locale che dia ricovero a più persone; cosicché per due persone occorrerà un locale di almeno 45 mc. e così via.

Art. 119.

NUMERO LETTI.

Il numero dei letti da collocarsi nelle camere sarà determinato sulle basi indicate dalla lettera a) dell'art. 118, e risulterà da apposito cartello, o da scritta applicata, in modo indelebile, sui muri o sulle porte: cartello o scritta non potranno essere asportati, cancellati od alterati, saranno collocati a cura del Municipio a spese del conduttore.

Nei dormitori in comune ciascun letto non potrà servire che per una sola persona.

Art. 120.

DENUNCIA MALATI.

Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia il conduttore deve fare richiesta del medico per i primi e più urgenti soccorsi o darne immediato avviso all'Ufficio d'Igiene, anche per mezzo della Sezione di pulizia municipale.

Art. 121.

VIGILANZA IGIENICA.

Sarà obbligo del conduttore di mantenere sempre i locali, le suppellettili ecc. nelle condizioni stabilite dagli articoli precedenti e di permettere che tanto di giorno come di notte, il personale appositamente delegato dal Podestà possa

penetrare nei suoi locali per accertarsi della salubrità e regolarità dell'esercizio.

Per quanto non è contemplato nei precedenti articoli, si applicheranno le disposizioni del R. D. 24 maggio 1925, N. 1102, in omaggio all'articolo 10 decreto legge 12 ottobre 1919, N. 2099.

Art. 122.

COLLEGI, CONVITTI.

Chiunque intende aprire scuole private, convitti, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili, deve darne avviso, almeno 15 giorni prima, al Podestà, affinché egli possa far praticare dall'Ufficiale Sanitario le visite necessarie per redigere le attestazioni di cui nel regolamento governativo per l'istruzione elementare in vigore, per far risultare se le condizioni interne ed esterne del locale destinato ad uno degli usi suddetti soddisfino o no a tutte le esigenze dell'igiene ed alle disposizioni contenute nel regolamento in vigore sugli edifizii scolastici per l'esecuzione della legge 15 luglio 1906, N. 383; e a tutte le altre che venissero emanate in proposito.

Art. 123.

INFERMERIA.

I collegi, convitti, educandati, case di lavoro, di ritiro, di asilo e simili, dovranno essere provvisti di infermeria ben aerata, salubre ed opportunamente disposta, perché sia evitato il contatto degli ammalati coi sani, nonché di camere di isolamento per gli ammalati contagiosi.

Annessi all'infermeria, od in altro locale apposito, vi avranno bagni in numero sufficiente.

Art. 124.

VIGILANZA SANITARIA.

L'Ufficiale Sanitario procederà per mezzo del personale alla sua dipendenza, a visite di tutti questi stabilimenti per accertarsi dello stato sanitario ed igienico delle persone e dei locali, nonché degli effetti e delle sostanze alimentari e delle bevande distribuite, e, quando risulti constatato qualche inconveniente, provvederà gli opportuni provvedimenti delle competenti autorità.

Art. 125.

LABORATORI.

Indipendentemente da tutte le altre condizioni che saranno imposte dall'Autorità municipale all'esercizio delle industrie insalubri,

agli effetti dell'articolo 68 della legge sanitaria (T. U.) e degli articoli , 102, 104 e 105 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, i locali da lavoro, nei quali si esercita una industria, dovranno avere cubatura e superficie proporzionate al numero degli operai che vi sono impiegati, in ogni caso mai inferiori a 10 mc. ed a 3 mq. per individuo: essere dotati di latrine proprie, di acqua potabile in quantità abbondante (di condotta ove esista), e di tutto l'occorrente per i primi soccorsi d'urgenza in caso di infortunio, di lavabi con erogazioni in serie, di spogliatoi ed all'occorrenza di refettori e dormitori con posti proporzionati al numero degli operai ed in doppio reparto quando vi sia maestranza mista.

Negli stabilimenti in cui lavorino più di 50 operai vi sarà la camera di erogazione di acqua potabile mediante rubinetti a zampillo tagliante ed inchiodato con relativa vaschetta di scarico regolamentare. Negli stabilimenti con più di 200 operai dovrà esservi una camera per il pronto soccorso con letto e barella coi medicinali necessari per i soccorsi d'urgenza e per il servizio medico.

Ogni impianto industriale dovrà essere fatto a regola d'arte e dovranno essere attuate tutte le necessarie misure per prevenire malattie, infezioni, infortuni sul lavoro, pericoli di scoppio e di incendio, ecc.

Art. 126.

Nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali nelle scuole, negli uffici, nei luoghi di pubblico convegno e negli esercizi aperti al pubblico devono disporsi recipienti speciali per raccogliere gli sputi in numero proporzionato all'ampiezza degli ambienti, e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei recipienti stessi.

CAPITOLO XIII

Degli edifici e stabilimenti pubblici

Art. 127.

REQUISITI DEGLI EDIFIZI E STABILIMENTI PUBBLICI.

Oltre alle speciali prescrizioni che possono essere imposte dall'Autorità tutoria, per il parere che il Podestà è chiamato a dare ai sensi ed agli effetti della legge sulla pubblica sicurezza, i teatri e gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli e divertimenti, compresi i caffè e le birrerie, le osterie e simili, ed in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone, devono essere bene aerati, anche, occorrendo, con apparecchi di ventilazione e provvisti di latrine e di orinatoi in numero sufficiente, così disposti ed

ubicati da non mancare ne di luce ne di aria diretta.

Le latrine non devono in alcun modo essere visibili dalla via; devono essere di aspetto decoroso, e nei teatri, alberghi o altri luoghi di pubblico concorso, convenientemente disposte e in numero proporzionato alle esigenze e di facile accesso dalla via.

Tanto le latrine, quanto gli orinatoi, ove si tratti di speciali sistemi debitamente autorizzati, devono essere provvisti di acqua in quantità sufficiente e di sifone nel condotto di scarico e tenuti in perfetto stato di manutenzione e di nettezza. Devono inoltre essere dotati di spogliatoi e lavabi, e della camera o quanto meno della cassetta di pronto soccorso.

Tutti i fabbricati e locali, nei quali, per la loro destinazione immediata od eventuale, possano avvenire numerosi assembramenti, devono avere molte porte d'uscita e tanto queste quanto le scale devono essere così disposte da evitare gli incontri della folla uscente.

Fermo il disposto precedentemente stabilito, gli stabilimenti dei bagni, tanto aperti con acque correnti quanto chiusi e serviti con acqua semplice, debbono essere disposti in modo che, oltre alle condizioni generali di salubrità, si trovino soddisfatte le esigenze della sicurezza delle persone, della decenza, della nettezza tanto nel servizio delle vasche quanto delle acque e della biancheria.

Gli stabilimenti dei bagni natanti debbono inoltre far constatare di avere un sanitario pronto a prestare soccorsi in caso di bisogno e nello stabilimento stesso vi siano tutti i mezzi necessari ai primi soccorsi.

Le vasche, i pavimenti, le pareti dei camerini fino a due metri di altezza dovranno essere fatti con materiali di superficie perfettamente liscia, in modo che siano facilmente lavabili e disinfettabili.

CAPITOLO XIV

Igiene dell'abitato rurale

Art. 128.

Sono soggette alle prescrizioni di questo capitolo esclusivamente le costruzioni alle quali sia riconosciuto il carattere di rurale e che si trovino all'infuori dei limiti del piano regolatore vigente e all'epoca della costruzione.

Chiunque intenda costruire una casa nel contado o ricostruire le attuali deve ottenere prima l'approvazione del Podestà, presentando all'uopo una pianta schematica della casa nella quale siano pure rappresentati i modi di provvista dell'acqua per uso potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici.

Alla pianta della casa devono pure andare unite le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione.

Art. 129.

L'elevazione del pavimento del piano terreno deve essere elevato di almeno 30 cm. sul piano della circostante campagna, con interposizione di un vespaio ventilato.

I cortile, le aie, gli orti ed i giardini annessi alla casa rurale devono essere sempre provvisti di sufficiente scolo per modo che non si verifichino mai impaludamenti.

Art. 130.

E' proibito di addossare muri di abitazioni rurali direttamente alla collina od a terrapieni, ma tali muri devono essere tenuti discosti almeno tre metri dal ciglio inferiore della scarpata naturale del terreno oppure due metri dal piede dei muri di sostegno del medesimo; in ogni caso si faranno canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 131.

Il pavimento e le fondazioni di tutti i locali destinati all'abitazione e alle stalle devono essere protetti dall'umidità del suolo con materiali idrofughi ed altri mezzi opportuni, come è prescritto dall'art. 63.

Per il rinterro dei pavimenti è proibito di servirsi di qualunque materiale inquinato o sudicio.

Devono essere attuati tutti i provvedimenti che saranno riconosciuti necessari affinché le acque meteoriche possano essere regolarmente allontanate dalle adiacenze della casa.

Art. 132.

L'altezza delle camere di abitazione non deve essere inferiore a m. 3. Tutti gli ambienti destinati all'abitazione devono avere finestre che si aprano direttamente all'aria libera e per ogni camera la superficie illuminante deve ragguagliare in complesso almeno 1/10 della superficie del pavimento.

Qualora in una stanza abitabile vi sia una sola finestra, questa non deve avere una superficie minore di mq. 1.50.

Art. 133.

L'Ufficiale Sanitario, nel corso di ciascun triennio, accerterà mediante apposita ispezione le condizioni di abitabilità, in rapporto alle prescrizioni del presente capitolo, delle abitazioni rurali esistenti nel territorio del comune, e di ogni visita stenderà apposita relazione colle necessarie proposte perché le autorità provvedano ai sensi dell'art. 105 del Regolamento Sanitario 19 luglio 1906, N. 466 e per gli effetti dell'art. 71 del T.U. delle leggi sanitarie 1907.

Art. 134.

Ogni abitazione per una famiglia deve essere provvoluta di acquario e della latrina, la quale deve essere tenuta sempre rigorosamente pulita.

Le latrine debbono avere il pavimento impermeabile ed essere provviste di una finestra apertasi all'aria libera di ampiezza non inferiore a cm. 50 x 60; non devono mai immettere direttamente nella cucina o in una camera di abitazione, da cui saranno separate da antilatrine ventilate ed illuminate, e devono essere munite di sifone oppure di altra chiusura equivalente atta ad evitare qualsiasi esalazione.

Art. 135.

Le materie fecali devono essere condotte nei pozzi neri o nei bottini mobili, e le acque domestiche di rifiuto al pozzo nero, od al letamaio od in apposito serbatoio ben chiuso.

I pozzi neri ed i serbatoi delle acque di rifiuto devono essere costruiti a norma dell' art. 107.

Art. 136.

Ogni casa per abitazione deve provvedersi di acqua potabile in quantità sufficiente al numero delle persone che la abitano a giudizio dell'Amministrazione comunale.

Art. 137.

I pozzi e le cisterne d'acqua per uso di bevanda e domestico debbono essere ubicati e costruiti a norma degli art. 93, 97, 98; e l'attingimento dell'acqua deve sempre farsi mediante tromba idraulica, eccetto che si tratti di casa abitata dalla sola famiglia del proprietario, nella quale casa l'attingimento può anche farsi mediante il secchio fisso alla catenella.

Art. 138.

Le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai devono essere costruiti a norma dell'art. 82, ed il Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario, può ordinarvi le opere di risanamento nel caso di difetto di areazione e di pulizia e qualora si verificassero casi di malattie infettive.

Non è permessa la costruzione di porcili nel concentrico dell'abitato cittadino.

I porcili ed i pollai nelle case di nuova costruzione devono essere tenuti distanti dai locali di abitazione.

Art. 139.

Il letame e le immondizie domestiche devono essere raccolti in fosse impermeabili e chiuse, a distanza non minore di metri 10 dalle abitazioni.

E' vietato ammassare il letame nell'interno dei cortili rurali. Le concimaie in aperta campagna

devono essere costruite in muratura, con platea impermeabile pendente e pozzetto di raccolta dei liquami. Le fosse per il letame devono essere costruite in modo da evitare l'inquinamento dei pozzi, da non recare pregiudizio alla salute degli abitanti e da non esalare miasmi puzzolenti.

Art. 140.

I cortili., le vie, le porte, gli anditi, le scale, pianerottoli, i corridoi delle case, massime se serventi a più famiglie, debbono sempre essere mantenuti in perfetto stato di nettezza.

E' proibito di ammuccchiare o di tenere sul suolo pubblico ed anche in luoghi di proprietà privata depositoccorso con letto e barella coi medicinali necessari per i soccorsi d'urgenza e per il servizio medico.

Ogni impianto industriale dovrà essere fatto a regola d'arte e dovranno essere attuate tutte le necessarie misure per *prevenire malattie, infezioni*, infortuni sul lavoro, pericoli di scoppio e di incendio, ecc.

Art. 126.

Nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali nelle scuole, negli uffici, nei luoghi di uoghi di pubblico convegno e negli esercizi aperti al pubblico devono disporsi recipienti spi o fanciulle in lavori manuali a carattere industriale e commerciale. ~~Però~~ gli esercenti industrie, opifici, laboratori sono tenuti a denunciare 15 giorni prima l'apertura del loro esercizio al Podestà, il quale, per mezzo dell'Ufficio d'igiene, provvederà per la visita dei locali. Qualora questi si trovino nelle condizioni volute dal presente regolamento, siano dotato d'acqua potabile e di latrine regolamentari, gli impianti siano fatti a regola d'arte e vi esistano tutte le installazioni interne di fabbrica (spogliatoi, lavabi, refettori, camera e cassetta di soccorso) sempre salvi i diritti di terzi, si rilascerà la licenze d'esercizio.

Ogni cambiamento di lavorazione ed ogni variazione di proprietà deve essere denunciata.

E' concesso un termine di anni due dall'entrata in vigore della modifica del presente regolamento perché tutti gli esercenti industri, opifici, laboratori già esistenti precedentemente, dietro presentazione di regolare domanda si muniscano del regolare permesso d'esercizio.

Art. 142.

INDUSTRIE, MANIFATTURE E DEPOSITI VIETATI
NELL'ABITATO.

Per gli effetti dell'art. 68 della legge sanitaria, 5° capoverso, e dall'art. 104 del

regolamento generale sanitario, non potranno esercitarsi nell'abitato industri, manifatture o depositi iscritti nella prima classe senza il permesso del Podestà subordinato al conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, e previo accertamento dell'Ufficiale stesso in torno alla validità dei metodi ed all'efficacia delle cautele introdotte dagli industriali per tutelare la salute del vicinato.

Qualora i metodi e le cautele adottate dall'industriale di propria iniziativa non risultino sufficienti, il Podestà, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, potrà stabilire le maggiori cautele necessarie perché l'esercizio di tali industrie non rechi nocumento alla salute del vicinato.

Gli stabilimenti e i depositi pericolosi, di cui alla legge di pubblica sicurezza, sono assimilati alle industrie di prima classe, e non potranno esercitare nell'abitato e quando vi siano adottate tutte le cautele atte a prevenire o rimuovere in modo assoluto ogni causa di pericolo, a giudizio dell'Autorità comunale.

Art. 143.

OBBLIGO DI PREAVVISO PER IMPIANTO DI INDUSTRIE
INSALUBRI E PERICOLOSE.

Per il deposito dell'art. 68, comma 6, della legge sanitaria e dell'articolo 105 del regolamento generale sanitario, chiunque vuole attivare una fabbrica o manifattura od istituire depositi compresi nell'elenco delle industrie insalubri, deve entro 15 giorni darne avviso in iscritto al Prefetto; e il Podestà in seguito a regolare comunicazione del Prefetto, stabilirà, su rapporto motivato dall'Ufficiale Sanitario o d'un Ingegnere a ciò delegato, a quale classe debba appartenere il nuovo stabilimento (adottando per la relativa classificazione le stesse norme indicate per gli stabilimenti già in attività di esercizio) e se sono state osservate le prescrizioni dell'art. 142 precitato; ed a cura del Podestà notificherà all'interessato l'accertamento fatto.

Il decreto di notificazione oltre a stabilire la classe a cui venne assegnata l'industria, farà constare se questa trovasi nelle condizioni richieste per la rispettiva classe, sia riguardo al grado d'isolamento, che in rapporto alle cautele per la salute e l'incolumità del vicinato, e stabilirà, ove d'uopo, le maggiori cautele necessarie a rendere l'esercizio innocuo per la salute degli abitanti.

Art. 144.

Le cautele da doversi osservare negli stabilimenti di manifatture, fabbriche e depositi insalubri, od in altro modo pericolosi, saranno determinate con apposito regolamento, compilato ed approvato ai termini dell'art. 119 della legge sanitaria.

Le cautele in esse specificate riguardanti le condizioni d'esercizio, tanto per gli stabilimenti e depositi di seconda classe tanto per quelli di prima classe, compresa fra questi ultimi le industrie pericolose di cui all'art. 32 della legge di pubblica sicurezza.

Detto regolamento speciale agli effetti dell'art. 119 della legge sanitaria, dovrà anche determinare le misure igieniche generali interne per i luoghi di lavoro in genere, magazzini, laboratori.

Nelle aziende industriali l'esercenti deve tenere sputacchiere da pulirsi e d'infettarsi convenientemente, tanto nei locali di lavoro quanto nelle scale e nei luoghi di passaggio, ed ai lavoratori è fatto obbligo di servirsi delle sputacchiere per sputare. I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 56 del Regolamento sull'igiene del lavoro 14 aprile 1927, N. 430.

Art. 145.

CHIUSURA OD ALLONTANAMENTO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E PERICOLOSE.

Qualora nell'esercizio di uno stabilimento o deposito compreso nell'elenco delle industrie insalubri o comunque pericolose, il proprietario manchi all'osservanza delle cautele imposte dalla Consulta, il Podestà, su proposta dell'Ufficiale sanitario, sentita la Consulta ordinerà la chiusura o l'allontanamento di detto stabilimento o deposito in base all'art. 94 del regolamento generale sanitario, dandone notificazione all'interessato ai sensi dell'art. 95 di detto regolamento, salvo, nei casi d'urgenza, le facoltà attribuite al Podestà dall'art. 153 della legge comunale, e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dalla legge sanitaria e da quella di pubblica sicurezza.

Tale provvedimento potrà adottarsi non solo per le industrie di prima classe, ma anche per quelle che, essendo nominativamente comprese nella classe seconda, su rapporto dell'Ufficiale Sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risultassero a mancare delle cautele necessarie per la salute e l'incolumità del vicinato.

I rigattieri hanno l'obbligo di far disinfettare gli oggetti usati di mobilio, vestiario e biancheria prima di metterli in vendita.

Chi fa commercio di stracci deve darne partecipazione al Podestà. Il deposito deve essere fatto nei luoghi esterni dell'abitato, e possibilmente isolati, praticandovi efficaci disinfezioni parecchie volte all'anno.

CAPITOLO XVI

Pulizia degli spazi pubblici e privati

Art. 146.

Ogni esercente si mercati e luoghi pubblici, finito il lavoro, deve pulire il suolo di cui è necessario onde non vi restino bucce, avanzi di erbaggi o residui di animali in genere o materiale qualsiasi di rifiuto solido o liquido.

Art. 147.

Negli spazi pubblici vicino all'abitato non si possono cuocere sostanze che producano esalazioni incommode.

Art. 148.

E'proibito di scuotere o sbattere dalle finestre e sui pianerottoli delle scale o sulle piazzette pubbliche o private tappeti, soppedanei, stuoie ed effetti lattarecci. Questa operazione è permessa solo sugli appositi balconi, e sulle terrazze di copertura, nei cortili e dalle finestre non prospicienti sulle pubbliche vie e piazze.

L'operazione stessa, quando eseguita nei cortili o dalle finestre dovrà farsi non dopo le ore 10 dal 1° Marzo al 1°settembre e non dopo le ore 11 dal 1° Settembre al 1° Marzo

Art. 149.

Lo spaziamento dei cortili, degli anditi, delle porte, delle scale e dei pianerottoli deve sempre essere fatta previa bagnatura in modo da impedire il sollevamento della polvere.

E' proibito scopare i balconi verso l'esterno degli alloggi, nelle vie o nei cortili sottostanti, di gettare nella pubblica via le spazzature raccolte nelle botteghe, anditi e cortili.

CAPITOLO XVII.

Permesso di abitabilità delle case di nuova costruzione e dichiarazione di inabilita' e di chiusura per quelle pericolose nei riguardi igienici e sanitari.

Art. 150.

AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ DELLE CASE.

In esecuzione degli art. 69 e 70 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e dell'art. 89 del regolamento sanitario, nessun edificio destinato ad abitazione, di nuova costruzione, oppure modificato o riparato con

nuove murature, può essere integralmente o parzialmente abitato prima che il Podestà ne abbia accordata l'autorizzazione, previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario o del personale dell'Ufficio d'Arte.

Questa disposizione vale anche per i locali destinati ad uso caffè, trattorie, ristoranti, alberghi e simili.

L'eventuale rifiuto del Podestà di autorizzare che una casa di nuova costruzione, od in parte rifatta, sia abitata, sarà a cura del medesimo notificato agli interessati.

Contro il rifiuto del Podestà costoro potranno provvedere ai termini dell'art. 99 del regolamento generale sanitario.

Art. 151.

Agli effetti del precedente articolo una casa di nuova costruzione od in parte rifatta non sarà autorizzata all'abitazione se prima non sarà stata visitata in due periodi distinti dietro domanda del proprietario.

La prima visita verrà compiuta dal personale dell'Ufficio d'Arte quando chi costruisce o modifica, o ripara con nuove murature una casa o parte di casa, dopo ultimate le pareti integrali della fabbrica (muri greggi, tetto, scala, pavimenti, volta dei locali abitabili) richiede che sia constatata l'epoca dell'avvenuta costruzione.

La seconda visita, da compiersi dall'Ufficiale Sanitario, non deve farsi se non dopo sei mesi dal 1° Marzo al 1° Settembre e dopo quattro mesi dal 1° settembre al 1° Marzo, per riconoscere le condizioni di perfetto asciugamento della casa, e le opere di finimento che saranno state continuate durante questo tempo (opere di raccolta e di eliminazione dei rifiuti domestici, dotazione d'acqua, riscaldamento, aerazione e ventilazione).

Art. 152.

E' in facoltà del Podestà di ordinare e far eseguire lo sgombrò delle case che venissero abitate contro il precedente disposto, ed assoggettate a procedimento, per violazione delle regole sanitarie, chiunque dia facoltà di abitare od abiti locali costruiti o riparati prima che i medesimi siano autorizzati alla abitabilità.

Nel caso di esecuzione di opere, le quali non corrispondono appieno alle prescrizioni del presente regolamento e alle condizioni del *non dissenso*, proposto dalla Commissione d'ornato, il Podestà ordinerà l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di ulteriori procedimenti.

Quando il proprietario in seguito all'anzidetta sospensione, non ottemperi all'ingiunzione di far concordare le opere con le precise prescrizioni del presente regolamento e del *non dissenso*, il Podestà, previa autorizzazione della Consulta, e costituendosi all'uopo parte civile, provocherà, nei giudizi di contravvenzione, la demolizione o la riforma delle dette opere; e ciò

salve sempre le disposizioni dell'art. 152 della legge comunale.

Art. 153.

Il Podestà farà eseguire regolari ispezioni dal personale tecnico-sanitario alle case abitate di qualsiasi specie e destinazione per riconoscere se rispondono alle prescrizioni della legge sull'igiene e sanità pubblica, del regolamento per l'applicazione della medesima e del presente regolamento, od a quelle che venissero deliberate in seguito in base al medesimo.

Tali visite devono essere fatte eseguire d'urgenza sempre che in una casa di abitazione si verificino malattie infettive.

All'infuori delle ispezioni ordinate come sopra dal Podestà l'Ufficiale sanitario dovrà periodicamente fa eseguire una ispezione generale alle case di abitazione, per accertare se le medesime continuano a rispondere alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 154.

DICHIARAZIONE DI INABILITA' E DI CHIUSURA DELLE CASE PERICOLOSE.

Tutta volta che nelle case già costrutte ed abitate l'Ufficiale Sanitario o il Medico provinciale riconoscano che le condizioni di un'abitazione non siano in armonia con le disposizioni sanitarie vigenti e col presente regolamento, per modo che vi sia pericolo per chi l'abita, o per chi abita quelle vicine; del pari, nel caso in cui risulti pericolo di rovina in una costruzione abitata o destinata a raccogliere persone oppure vicina ad un luogo pubblico, il Podestà promuoverà presso il proprietario gli opportuni provvedimenti, perché l'abitazione stessa sia risanata e le cause di insalubrità o di pericolo di rovina siano eliminate.

Ove siano attuabili sufficienti miglioramenti in dette abitazioni, o i proprietari si rifiutino ad introdurli nei loro stabili, il Podestà dichiarerà la casa in tutto od in parte inabitabile e ne ordinerà la chiusura a termini dell'art. 71 della legge sull'igiene e sanità pubblica.

A termini dell'art. 100 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, le norme indicate nell'art. 150 di questo regolamento per la facoltà ed il termine di ricorso al Prefetto sia applicano alla dichiarazione di inabitabilità ed all'ordine di chiusura predetti. Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccetto quando si è fatta facoltà al Podestà di provvedere d'urgenza a termine dell'art. 152 della legge comunale.

Art. 155.

E' fatto obbligo ai proprietari ed a tutti coloro che danno in affitto alloggi e camere vuote o mobiliate di dare notizia all'Ufficio Sanitario

municipale di ogni cambiamento di inquilino, prima che questo abbia luogo, per quei provvedimenti di pulizia, di disinfezione o miglioramento che fossero ritenuti necessari.

Gli eventuali provvedimenti da adottarsi saranno notificati dal Podestà ai proprietari i quali non potranno concedere al nuovo inquilino di occupare i locali diffidati se non muniti di una dichiarazione scritta dall'Ufficiale Sanitario dalla quale risulti che le operazioni di risanamento prescritte sono state eseguite.

Art. 156.

ISPEZIONE AGLI STABILIMENTI PUBBLICI.

L'Ufficiale Sanitario farà eseguire ispezioni tecnico-sanitarie agli ospedali, ai convitti, agli asili, alle scuole pubbliche e private agli stabilimenti di beneficenza, ai teatri, ai luoghi di pubblico divertimento, agli stabilimenti industriali, ai laboratori, agli alberghi, dormitori, caffè, osterie, trattorie, fabbriche e depositi insalubri o pericolosi e simili.

E qualora i proprietari, i conduttori o direttori non ottemperassero per gli istituti, stabilimenti, esercizi preindicati, alle disposizioni del presente regolamento, che rispettivamente li riguardano, entro il termine stabilito nelle relative disposizioni transitorie pei casi in esse contemplato oppure entro il termine che, per gli altri casi, sarà loro prefisso; e quando per le fabbriche e depositi insalubri, non ottemperassero, nel termine loro ingiunto, le migliorie e le cautele di cui ai precedenti articoli, l'Ufficiale Sanitario oltre alle pene sancite per i contravventori del presente regolamento, potrà ordinare l'immediata chiusura degli istituti stabilimenti ed esercizi, e provocare dal Podestà l'ordine di chiusura e l'allontanamento delle fabbriche e dei depositi insalubri o pericolosi, e ciò sempre senza pregiudizio delle altre facoltà accordate all'Ufficiale Sanitario dell'art. 153 della legge comunale.

TITOLO IV.

Igiene dell'alimentazione

CAPITOLO XVIII.

Art. 157.

Gli esercizi soggetti a vigilanza sanitaria a termini dell'art. 52 del T.U. delle leggi sanitarie non possono essere aperti o rilevati senza avere ottenuto la licenza del Podestà che la concederà dopo l'ispezione tecnico-igienica la quale accerti che si trovino nelle condizioni volute dal presente regolamento. Ogni bottega deve aprirsi verso vie o piazze, mai nell'interno dei cortili.

Gli esercizi aperti senza la suddetta licenza verranno chiusi d'ordine del Podestà.

La vigilanza sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico dovrà estendersi anche negli scali ferroviari e tranviari, nonché sopra i veicoli in transito od in qualsiasi altro mezzo di trasporto.

Ai venditori ambulanti è vietato di vendere, senza speciale permesso, prodotti soggetti alla vigilanza sanitaria, e specialmente cioccolato, dolci, liquori, dentifrici, callifughi, formulari e ricette per la guarigione delle malattie.

Art. 158.

Le cucine e le dispense dei pubblici esercizi, le latterie, e tutti i locali nei quali si conservano o preparano cibi e bevande destinate alla vendita devono avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione contro le mosche conforme alle prescrizioni date dal Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 159.

Le fabbriche, gli esercizi pubblici, i locali di vendita e deposito di derrate alimentari e di bevande, e le attigue retrobotteghe devono essere ben aerati ed illuminati, con muri ad intonaco liscio ed imbiancato, verniciati o costruiti con materiale liscio, impermeabile e lavabile fino all'altezza di m. 1.50 dal pavimento, e tenuti sempre con la massima nettezza; e negli spacci di bevande in genere il banco di vendita sarà dotato di acqua potabile, e dovrà avere un canale scaricatore munito di interruttore idraulico.

E' vietata in qualsiasi caso la lavatura dei bicchieri, utensili ecc., i recipienti dove l'acqua non possa continuamente rinnovarsi.

In detti locali è proibito tenere in vicinanza di derrate alimentari o di bevande sostanze che possano servire per adulterate o inquinare o comunque alterarne il sapore e l'odore.

La frutta, la verdura, i preparati di carne, il pane, i dolci ed in generale le conserve d'ogni natura, di facile inquinamento e che si mangiano senza sottoporle a cottura, lavaggio, depellamento ecc. posti in mostra negli spacci o dentro le vetrine, dovranno essere coperti con campane di vetro o protetti con veli o con apparecchi meccanici capaci di allontanare le mosche, e di ripararli dall'inquinamento, e non devono essere prelevati per la vendita con le mani; bensì con le pinze, cucchiari, forchette, ecc. La loro esposizione fuori dal negozio è vietata. In ogni caso la merce esposta in vendita non potrà essere soggetta agli agenti esterni inquinanti (polvere, mosche, ecc.); le cassette dovranno essere mantenute costantemente pulite e dovranno essere dotate di coperchio di vetro a chiusura perfetta, e apribile a cerniera.

La frutta e la verdura esposte sui mercati non possono essere scaricate sul suolo, ma debbono essere contenute in casse o cestoni

unicamente destinati a tale scopo. Di seguito la frutta, nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre, dovrà essere riparata dall'inquinamento e dalle mosche mediante copertura adeguata.¹¹

A tutti coloro che attendono alla preparazione, alla vendita od a qualsiasi manipolazione di derrate alimentari è vietato inumidirsi le dita con la saliva per facilitare le operazioni di peso, vendita e consegna. Il compratore, accertata tale operazione, potrà rifiutare la merce.

Art. 160.

Nei locali di cui all'articolo precedente è proibito a qualsiasi persona affetta da malattia infettiva o comunque contagiosa, da ulcers, da piaghe, croste, eczemi ecc. ecc. di permanere né di attendere alla preparazione, alla vendita, al trasporto, o da qualsiasi manipolazione o contatto con sostanze alimentari o bevande.

Così pure è rigorosamente proibito ai proprietari, o direttori di detti locali di permettere che persone della loro famiglia, o alla loro dipendenza, affette da siffatte malattie, attendano alle operazioni di cui al disposto precedente.

E' altresì fatto rigoroso divieto a persone che assistono infermi colpiti da malattie di cui sopra, di permanere nei detti locali o di attendere alla preparazione, vendita o manipolazione di sostanze alimentari o di bevande.

Verificandosi qualsiasi dei casi sopra esposti, ove il malato non venga convenientemente isolato, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, il Podestà ordinerà la chiusura del deposito o spaccio in questione e la distribuzione senza diritto di rivalsa, delle sostanze sospette di essere state infettate.

Art. 161.

E' proibito, negli spacci di derrate alimentari e della frutta, ai compratori di toccare con le mani le derrate stesse; ma sebbene è permessa di designare la qualità o la parte di derrate col dito.

Allo stesso scopo i venditori di sostanze alimentari cureranno la massima pulizia delle mani e degli indumenti.

Gli alimenti ed i dolciumi esposti in vendita devono essere protetti dalla polvere e dalle mosche con vetrine o con fitti veli.

Art. 162.

Negli spacci di bevande e di derrate alimentari, nei caffè e nei luoghi pubblici i proprietari apporranno le scritte necessarie, riguardanti l'art. 161, di avvertenze ai compratori; nonché la scritta in lettere cubitali: "Sputacchiere".

I proprietari di cui all'articolo precedente cureranno di tenere nei loro negozi delle sputacchiere in numero sufficiente ai locali, di quelle forme e sistemi che verranno dall'Ufficio d'igiene proposte.

I pizzicagnoli devono tenere costantemente chiusi con coperchio o lastre di vetro tutti i recipienti contenenti generi alimentari, come acciughe, tonno, conserve, sostanze sott'olio od aceto e simili.

CAPITOLO XVIII

Alimenti d'origine animale - Carni di animali da macello

Art. 163.

Tutti gli animali bovini, ovini, suini ed equini destinati all'alimentazione dell'uomo dovranno essere sottoposti prima della macellazione, ad una visita sanitaria per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e la condizione di salute.

Art. 164.

Nei soli casi di meteorismo, timpanite, di fratture o lesioni accidentali gravi, che rendano necessaria la pronta macellazione degli animali, si potrà omettere tale visita, dando però avviso immediato dell'avvenuta macellazione al veterinario capo, il quale, in questo caso farà constatare pure se effettivamente era giustificata la necessità dell'immediata macellazione.

Art. 165.

Non saranno ammessi alla macellazione i bovini, gli ovini e suini:

- a) Che siano pregnanti oltre la metà della gestazione;
- b) Che non abbiano raggiunto un'età ed uno sviluppo tale da assumere una conveniente nutritività delle loro carni;
- c) Gli animali molto vecchi e molto denutriti;
- d) In genere gli animali malati o febbricitanti, a riguardo dei quali i veterinari comunali giudicheranno se ed in quali casi possa essere permessa la macellazione e se ed in quali parti la loro carne possa essere ammessa al consumo;
- e) Gli animali destinati al consumo che siano stati sottoposti a maltrattamenti, come marce eccessive, digiuni, coercizioni e violenze che li abbiano deteriorati, finchè si siano riavuti dalle alterazioni da quelle prodotti.

Art. 166.

E' vietato l'uso alimentare delle carni degli animali morti per una delle malattie citate dall'art. 103 del regolamento 3 ottobre 1889 e dall'art. 19 del regolamento 3 agosto 1890.

¹¹ Comma così sostituito da Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 18/01/68.

Art. 167.

Le carni di animali morti o macellati, dei quali, benché affetti di malattia, sia in tutto od in parte permesso il consumo, non potranno essere vendute se non dopo essere state assoggettate sotto la direzione del Veterinario capo ad operazioni di cottura od altro da assicurare la perfetta incolumità.

Tali carni non saranno vendute senza un cartello che ne indichi la qualità inferiore.

A tale scopo verrà stabilito un ambiente al pubblico mattatoio in cui vi saranno le varie caldaie per cuocere le carni.

Il brodo verrà disperso o venduto secondo il giudizio che sarà legato al genere di malattia di cui era morto l'animale.

Art. 168.

Saranno ammesse pure al consumo le carni provenienti dagli animali trovati affetti da tubercolosi, purché la malattia sia al suo primo stadio, interessi un organo o viscere soltanto, e non sia quindi avvenuta l'infezione secondaria.

Tali carni non saranno vendute che alle condizioni dichiarate nell'articolo precedente, dopo distaccate le parti malate ed i visceri, che vanno in totalità distrutti.

Art. 169.

Lo stesso trattamento subiranno le carni degli animali uccisi subito dopo riportata la morsicatura di animali affetti da rabbia, previa eliminazione e distruzione della parte morsicata.

Art. 170.

Le carni dei suini e bovini affetti da panicatura leggera non potranno essere messe in commercio ad uso alimentare se non previa cottura prolungata da eseguirsi nei locali come all'art. 167, o dopo un mese di permanenza continua in cella refrigerante a temperatura di almeno 2 gradi sopra zero o dopo la salatura per non meno di un mese.

Art. 171.

Per la macellazione degli animali si adotteranno quei metodi che saranno riconosciuti più atti ad ottenere una istantanea morte dell'animale.

Art. 172.

E' vietato staccare dagli animali macellati e preparati alcuna parte o visceri di essi se non hanno prima subita e la relativa bollitura.

Nei casi di inosservanza di questa disposizione l'animale non sarà ammesso per uso alimentare.

Art. 173.

Le carni ed i visceri ammessi al consumo dovranno essere marcati in più parti con un timbro a patina, o ad altro sistema, che l'Autorità municipale credesse di adottare.

Il detto timbro avrà forma e colore diverso secondo la specie e la qualità della carne.

Il sanitario è in facoltà di apporre il numero di bolli che stima necessario a garanzia dei consumatori.

E' vietato alterare od asportare dalle carni i bolli sanitari. Le carni ed i visceri che ne fossero trovati mancanti saranno sequestrati e trattati come carni sospette.

Art. 174.

Il sangue estratto dagli animali macellati, raccolto in appositi recipienti, sarà trasportato nel luogo di deposito dopo la visita sanitaria ed asportato dal macello in giornata.

Nel macello è vietata la lavorazione delle budella. E' permesso invece la lavorazione della trippa (purché fatta nei locali a tale uso destinati e seguendo le norme prescritte).

Art. 175.

L'insufflazione d'aria nel tessuto connettivo e nei polmoni non può farsi che con mezzi meccanici.

E' vietata la lavorazione del grasso, in qualunque stato esso si trovi, entro il recinto dell'Ammazzatoio.

Art. 176.

La vendita delle carni è esclusivamente permessa nei locali di esercizio debitamente autorizzati.

Gli spacci devono avere un'insegna su cui siano annotati, a caratteri ben evidenti il nome e cognome dell'esercente e la qualità e specie di carne bovina, ovina o suina di 1^a qualità, o di 2^a qualità. Spaccio di carne equina; spaccio di carne congelata di 1^a o di 2^a qualità; spaccio di carne bovina di bassa macelleria.

Nei singoli spacci non si può vendere che la qualità di carne che è indicata dall'insegna.

Nei macelli delle frazioni, dietro autorizzazione del Podestà, è però consentita la vendita promiscua di carne bovina di 1^a e 2^a qualità, sotto l'osservanza delle norme del R. D. 19 maggio 1927 N. 868 sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

L'infrazione alle disposizioni che regolano la vendita della varie specie e qualità di carni a termine dell'art. 10 del R. D. 19 maggio 1927 N. 868 sarà punita colla revoca della licenza di esercizio e l'incameramento della cauzione.

Gli spacci di carni di qualità e specie diversa appartenenti ad uno stesso esercente devono distare fra loro quanto verrà indicato dal Podestà.

E' assolutamente vietata nel territorio del Comune la vendita ambulante e la circolazione della carne sprovvista dei regolari certificati e bolli sanitari e daziari.

Art. 177.

Ogni spaccio di carne deve essere sufficientemente ampio e ben ventilato. Non vi potrà essere comunicazione fra lo spaccio e qualsiasi altro locale.

Le parti interne delle botteghe dovranno essere a superficie liscia. Il pavimento sarà disposto con sufficiente declivio e costruito con materiale liscio, ben connesso, impermeabile.

I locali di vendita delle carni dovranno essere tenuti colla maggior pulizia in modo che non mandino cattive esalazioni.

Art. 178.

Le carni di *bassa macelleria* saranno vendute unicamente nello spaccio a ciò particolarmente destinato dal Comune sotto la vigilanza degli agenti municipali.

Le carni di bassa macelleria dovranno essere conservate in una cella frigorifera unica, destinata a tale scopo dal Veterinario capo. La vendita di tali carni non può farsi in quantità superiore a kg 2 per ogni compratore.

E' vietato agli esercenti di bassa macelleria di trasportare le carni nelle locande, agli istituti e scuole e di venderle agli esercenti di 1^a e 2^a qualità, come sono vietati l'insaccamento e l'introduzione nel comune delle carni di bassa macelleria, nonché la preparazione, la detenzione per vendere e la vendita delle carni e dei visceri conservati in scatola appartenenti ad animali della specie equina.

Art. 179.

nella stagione estiva in ispecie le carni negli spacci saranno coperte da palmi nettissimi, e saranno tenute in locali ben puliti e freschi, aerati ed oscuri, affinché di impedire l'avvicinarsi o il depositarsi su di esse degli insetti e polvere e muniti di dispositivi per la cattura delle mosche.

Art. 180.

Il trasporto delle carni o dei visceri dai macelli agli spacci, e da questi alle ghiacciaie od alle celle frigorifere, si dovrà fare in carri chiusi con coperchio fisso, ben connessi e puliti, rivestiti internamente di lamine di zinco e costruiti secondo il modello che verrà prescritto dall'Autorità municipale.

Art. 181.

E' vietata la macellazione dei bovini, ovini, suini, equini, fuori dell'ammazzatoio municipale.

Per l'ammissione al mattatoio degli animali, pel loro abbattimento si osserveranno le

norme prescritte dal regolamento speciale dello stabilimento suddetto.

Il Podestà potrà permettere in campagna la macellazione di animali da macello, limitata alle strette necessità delle aziende locali, per uso e consumo dei privati, previa visita sanitaria degli animali vivi e quando sia riconosciuto che la macellazione possa essere eseguita secondo tutte le norme dell'igiene.

In questo caso i macellai od i privati sono tenuti ad avvisare l'Ufficiale Sanitario 24 ore prima dal giorno in cui intendono macellare il loro bestiame.

L'indennità per l'accesso sul posto e la verifica da parte dei veterinari municipali saranno a spese dei richiedenti ed a norma della tariffa fissata dal Comune.

Art. 182.

E' permessa l'introduzione nel Comune di carne macellata fresca, purché proveniente da animali in buono stato di nutrizione ed alle seguenti condizioni:

- a) che pei bovini sia bollata in più parti con un timbro speciale dall'Autorità municipale del luogo d'origine.
- b) che sia munita di un certificato di sanità, di data non posteriore a 24 ore dalla macellazione, steso e firmato di tutto pugno dal Veterinario del Comune di origine ed autenticato nella firma da quell'Autorità municipale. Dovrà attestare tale certificato che le carni appartengono ad animale stato visitato e riconosciuto solo prima della macellazione e macellato nel suddetto comune, indicare il numero, la qualità ed il peso dei pezzi, non che portare la riproduzione del timbro col quale i pezzi medesimi furono marcati.
- c) che alle carni suini, ed ai resti che contengono, sia applicato un suggello a piombo.

Tutte le carni dovranno essere portate direttamente al pubblico macello e quindi assoggettate ad una nuova visita sanitaria e sottoposte, se bovine od ovine, a nuova bollatura secondo la loro specie e la qualità.

E' permessa ai privati la introduzione della carne fresca per loro uso esclusivo (fermo il divieto di metterla in commercio o di destinarla ad esercizi pubblici) in quantità non eccedente i due chilogrammi, purché ne faccia preventiva dichiarazione all'Ufficio d'igiene, il quale potrà far visitare la carne da un Veterinario municipale e dovrà farla distruggere quando risulti nociva alla salute.

Art. 183.

E' permessa l'introduzione delle carni incassate, salate, affumicate, dei lardi provenienti da altri comuni o dall'estero purché siano

accompagnate da regolare certificato, il quale, pei comuni del regno, dovrà essere redatto a norma di legge, e vengono assoggettate a nuova visita sanitaria, secondo le norme che saranno stabilite dal Podestà.

Sarà concessa ai privati l'introduzione, senza certificato sanitario, delle carni insaccate, salate, affumicate nel limite non superiore a due chilogrammi.

Art. 184.

I laboratori di carni insaccate, salate, o comunque preparate, dovranno corrispondere alle prescrizioni stabilite per gli spacci di carne od a quelle altre che verranno dall'Autorità municipale indicate.

Art. 185.

Nella confezione delle carni insaccate non si potranno mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, se tale mescolanza non sia stata approvata dall'Autorità prefettizia.

Nei laboratori per la produzione delle carni insaccate, salate ecc. sono proibito l'introduzione e l'impegno di carni di bassa macelleria.

Gli insaccati destinati al commercio devono essere muniti, appena preparati, di un bollo a piombo da applicarsi allo spago con cui l'insaccato è legato; il bollo porterà impresso da un lato il nome della ditta produttrice ed il luogo di produzione, e dall'altro le lettere iniziali della specie animale le cui carni entrano a costituire l'insaccato, e cioè *S* per le carni suine; *B* per le carni bovine; *O* per le ovine; *E* per le equine.

E' vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta di sangue, di amidacei, e di qualsiasi altra sostanza che possa comunque modificare la normale costituzione degli insaccati.

Art. 186.

Lo spolpamento delle carni destinate ad essere insaccate deve effettuarsi nel civico ammazzatoio, nelle ore in cui è permessa la macellazione, previa visita sanitaria delle carni stesse ed autorizzazione del Veterinario municipale.

I pizzicagnoli dovranno provvedere al trasporto delle carni spolpate nei proprii laboratori a mezzo di un loro speciale carretto.

L'incaricato dell'esecuzione del trasporto dovrà sempre essere munito della dichiarazione che gli verrà a richiesta, rilasciata dal veterinario, dalla quale consti che la carne spolpata e contenuta nel carro è di animale bovino, equino o suino di 1^a qualità.

Art. 187.

La salatura e la conservazione dei lardi e delle carni insaccate si deve fare col cloruro di sodio cristallizzato (sale comune) o con salamoia fresca esclusi i bisolfiti alcalini e terrosi. La

conservazione sarà fatta in luoghi asciutti e ben stagnati.

Il Podestà potrà ordinare la chiusura di un laboratorio di carni preparate, quando l'industria non ottemperi alle prescrizioni suindicate o vi abbia due volte contravvenuto.

Art. 188.

L'impianto di celle frigorifere o di locali appositamente costrutti o ridotti per la conservazione e deposito delle carni deve riportare la preventiva approvazione dell'Ufficio d'igiene, dopo aver accertato l'esistenza della maggiore asciuttezza ventilazione e impermeabilità.

La temperatura di questi locali non dovrà mai superare i 4°C. e l'umidità di 60° di umidità relativa.

Per il necessario controllo, a cura del proprietario, vi saranno apposti un termometro registratore ed un igrometro.

Questi locali sono soggetti alla vigilanza dell'Ufficiale d'igiene. In uno stesso deposito o ghiacciaia o frigorifero di proprietà degli esercenti o di società, non si possono tenere contemporaneamente carni di differenti qualità e diverse categorie.

Carni di animali da cortile e selvaggina. Pesci, crostacei e molluschi.

Art. 189.

Non è permessa la vendita della selvaggina che non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione e quella da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria analogamente agli animali da macello.

Art. 190.

Saranno esclusi dal consumo e distrutti la selvaggina ed il pollame morti per malattia o in via di putrefazione; i pesci appartenenti a specie notoriamente nocivi, quelli in istato di alterazione anche incipiente, quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, ed infine i pesci marinati e conservati con le salature o con l'affrancamento ad oll'olio, che si presentassero alterati o comunque deteriorati.

Art. 191.

E' proibito l'impiego di sostanze coloranti, anche non nocive, per far apparire come freschi i pesci, crostacei e molluschi in istato di alterazione anche incipiente.

E' vietata la fabbricazione e la vendita di salami e di salsiccia con pesci, le cui carni siano guaste, e la vendita di pesce conservato con sostanze antisettiche.

Art. 192.

La vendita ed il deposito per vendere, di pesci, di crostacei, di molluschi sono di regola permessi nei locali a ciò destinati.

Tali locali devono essere tenuti con la maggiore pulizia in modo che non derivino cattive esalazioni.

La vendita gravosa del pesce è permessa esclusivamente dietro licenza del Podestà.

Art. 193.

È vietata la pesca in fossi di scolo, in stagni o in canali fortemente inquinati di materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.

Art. 194.

Le botteghe dove si vendono ed i locali dove si depositano i pesci freschi devono essere ben ventilati, col pavimento e le pareti fatti di materiale impermeabile e di facile lavatura, e provvisti dell'acqua occorrente per la più scrupolosa pulizia delle pareti, tavole e pavimenti. I pavimenti saranno in declivio e forniti di canali di scolo per l'acqua.

I pesci poggeranno su tavoli di marmo. I residui di pulitura del pesce devono essere raccolti entro recipienti adatti muniti di coperchio, ed asportati in giornata, senza che si possono però vuotare negli immondizai delle case.

Le botteghe da friggitore devono avere il focolare provveduto di camino con adatto tiraggio.

Vaccherie - Latte, burro, formaggio, latticini

Art. 195.

Chiunque intenda aprire nel territorio del Comune una vaccheria destinata alla produzione e allo smercio del latte, deve almeno 15 giorni prima farne domanda al Podestà, il quale, innanzi concedere la richiesta licenza, farà eseguire dagli uffici competenti una visita per accertare le condizioni igieniche e le buone disposizioni dei locali.

I locali, gli animali lattiferi, il personale addetti ed i recipienti devono rispondere alle esigenze del Regolamento sulla vigilanza igienica del latte 9 maggio 1929 N. 994.

Art. 196.

Chiunque intenda introdurre e vendere latte nel territorio del Comune deve farne domanda al Podestà (Ufficio igiene) ed ottenere la tessera di libera vendita, la quale dovrà essere presentata ad ogni richiesta del personale sanitario di vigilanza, e può venir ritirata qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni dei regolamenti sulla vigilanza del latte.

L'Ufficiale d'igiene curerà la tenuta di un registro in cui siano raccolte le notizie relative a

tutte le vaccherie, gli spacci e le centrali di trattamento del latte.

I bidoni per il trasporto del latte debbono portare un'etichetta indicante il numero della tessera.

Quando il trasporto del latte non viene effettuato personalmente dal proprietario o da un membro della sua famiglia i recipienti devono essere piombati o altrimenti suggellati.

Chiunque intenda aprire una rivendita di latte deve farne domanda al Podestà, il quale concederà l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento dell'Ufficiale Sanitario, risulti che i locali soddisfano alle esigenze dell'igiene.

Detti locali devono avere:

- a) le pareti rivestite di mattonelle smaltate, o di altro materiale idoneo, per l'altezza di 2 metri dal suolo;
- b) il pavimento di materiale impermeabile;
- c) le finestre e le altre aperture difese da reticelle metalliche e le porte d'ingresso munite di tende a bacchette pendule;
- d) abbondante acqua di lavaggio e una cella o armadio refrigerante per la conservazione del latte;

il banco per la vendita di marmo o di altro materiale impermeabile.

I recipienti per la diretta vendita al banco devono essere riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria; in ogni caso devono essere muniti di adatto rubinetto dal quale deve esclusivamente aver luogo la mescolta del latte, essendo rigorosamente vietato di attingere o versare il latte dalla bocca del recipiente.

La consegna del latte a domicilio deve farsi esclusivamente con bottiglie di vetro incolore, chiuse con adatto sistema riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

I locali destinati all'esercizio delle latterie, od al deposito e conservazione del latte non possono in alcun caso essere adibiti ad abitazione.

Art. 197.

Il latte venduto come *intero* deve dare un residuo secco totale non inferiore al 12% di cui 3.2% di grasso e 9% di magro.

Il latte venduto come *scremato* deve dare un residuo secco totale non inferiore al 10% di cui 1% di grasso e 9% di magro.

Il latte venduto come *centrifugato* deve dare almeno il 9% di residuo secco magro.

Il latte quando contiene meno del 9% è da tenersi come *annacquato*.

Sulle pareti esterne dei recipienti contenenti il latte destinato alla vendita negli spacci dovrà essere indicato a caratteri fissi e facilmente leggibili dal pubblico se il latte è intero o scremato o centrifugato.

In caso di contestazione al disposto del 4° allinea del presente articolo si procederà a spese

del contravventore alla prova del cosiddetto *campione* di stalla.

E' proibita la vendita del *caffè late* con meno del 1.25% di materia grassa.

Il latte ed il caffè latte, venduti al minuto nei pubblici esercizi, non debbono essere riscaldati a mezzo del vapore.

Art. 198.

E' vietata a persone ammalate o da poco convalescenti per malattia contagiosa od aventi piaghe o lesioni qualsiasi alle mani di fare la mangiatura. Verificandosi questo caso si applicheranno le disposizioni dell'art. 160.

Deve osservarsi la massima pulizia in tutte le operazioni di mangiatura, specialmente nei capezzoli delle vacche e per le mani, nonché per i recipienti od utensili destinati a venire a contatto col latte. Per lavare gli utensili è proibito adoperare acque per qualsiasi ragione impure o sospette d'esserlo, come quelle dei fossi, torrenti e simili.

Tutti i recipienti per la mangiatura, la raccolta, il trasporto ed il commercio del latte devono essere tenuti costantemente puliti e non debbono mai servire per altro uso.

debbono inoltre essere lavati dapprima con acqua potabile, poi con acqua bollente o con soluzione calda di soda al 3% e capovolti subito dopo la lavatura su apposito scolatoio.

Il latte deve essere filtrato e refrigerato subito dopo la mungitura con impianti riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria locale.

La refrigerazione non è obbligatoria per il latte che venga conservato alle centrali entro due ore della mungitura nei mesi di maggio e settembre ed entro quattro ore nei mesi da ottobre ed aprile.

E' fatto obbligo di eseguire la miscela, in un unico recipiente, di tutto il latte proveniente da tutte le mucche di una stalla, prima di riempire i bidoni; anche i raccoglitori dovranno fare la miscela di tutti i latti raccolti per formare un tipo di latte unico, garantendosi che la composizione del latte stesso sia nei limiti prescritti dal presente regolamento.

E' vietato di introdurre nelle miscele il latte di vacche fresche di parto (colostro), il latte di vacche malate, convalescenti, denutrite e mal foraggiate.

Formaggi

Art. 199.

E' vietato vendere e ritenere per vendere *formaggi*:

- a) in stato di eccessiva maturazione o di putrefazione molto avanzata. Si considerano eccessivamente maturi (putrefatti) i formaggi a reazione alcalina e quelli nei quali metà dell'azoto totale non è più in forma di sostanza proteica o peptone;

- b) eccessivamente bacati o invasi da acari;
- c) colorati all'interno od all'esterno con colori nocivi;
- d) colla crosta formata artificialmente con creta, gesso, o altre sostanze estranee al formaggio;
- e) iniettati con oltremare od altre sostanze, o trattati con essenze allo scopo di conferire a formaggi immaturi l'apparenza, il sapore e l'odore di quelli maturi;
- f) coperti da stagnole o vernici piombifere;
- g) nocivi per qualsiasi causa.

Art. 200.

I formaggi preparati con patate, farina, ecc. si possono solo vendere colla designazione ben visibile delle sostanze che contengono, designazione che dovrà pure essere fatta al compratore.

La fabbricazione, la vendita e la detenzione per vendere formaggi margarinati e di formaggi contenenti altre sostanze grasse estranee al latte sono disciplinate dalla legge 17 luglio 1910 N. 522 e dal relativo regolamento 4 giugno 1911, nonché dal R.D. Legge 15 ottobre 1925 N. 2033, contenenti disposizioni per combattere le frodi nel commercio dei formaggi.

Art. 201.

Nei negozi, nelle cantine ed in qualsiasi altro locale nell'interno delle città è vietato il deposito di grandi quantità di formaggi, atte a produrre esalazioni incommode od a viziare l'aria respirabile.

Negli spacci al minuto i formaggi molli devono essere chiusi in armadi con invetriate o sotto campane di vetro, in guisa da impedire qualunque esalazione incommoda.

Uova

Art. 202.

E' proibito di vendere e ritenere per vendere *uova* col contenuto non completamente chiaro e traslucido a luce trasmessa, uova guaste o che galleggino parzialmente in soluzione di sale comune al 7%.

Le uova conservate alla calce o con qualsiasi altro mezzo debbono vendere indicando il mezzo col quale furono conservate.

Alimenti di origine vegetale

Art. 203.

E' vietato vendere o ritenere per vendere olio d'oliva mescolato con olii di altra derivazione. Gli olii di semi, ai quali è rigorosamente vietata l'aggiunta di olio minerale, vanno venduti colla denominazione di *olio di seme*.

L'olio posto in vendita colla semplice denominazione di *olio* viene considerato come olio d'oliva puro.

Art. 204.

E' vietata la vendita, per uso alimento, di *cereali e legumi*:

- a) immaturi, oliati, umidi, contenenti colla o forti quantità di immondizie o sostanze minerali estranee;
- b) imbrattanti da semi di specie che rendono le farine nocive o che danno prodotti di sapore od odore cattivo;
- c) invasi da funghi (grano carbonato) o da parassiti animali oppure alterati o comunque avariati.

E' vietata anche la vendita delle farine da essi provenienti o mescolate con sostanze estranee minerali o vegetali, alterate o invase da parassiti. I cereali impuri od avariati predetti, se si vogliono vendere per alimentazione degli animali domestici o per uso industriale, devono essere annunciati come tali, mediante un cartellino che indichi chiaramente la loro natura al compratore.

Art. 205.

E' vietato ai margàri, ai negozianti di farine, ai fabbricanti di paste alimentari ed ai panettieri, di tenere nelle proprie officine, botteghe, magazzini una qualsiasi sostanza che possa servire ad adulterare le farine, il pane e le paste alimentari.

Art. 206.

Le farine dovranno essere messe in commercio con il nome del cereale da cui provengono, e quando trattasi di miscele di farine di qualità superiore, devono essere indicate e poste in commercio col nome della qualità inferiore.

Art. 207.

E' proibito vendere o ritenere per vendere od usare per la panificazione farine:

- a) con una quantità d'acqua maggiore del 14%;
- b) mescolate con polveri estranee, o alterate per fermentazione, o comunque acide, alcaline, rancide, di odore e sapore anormale o invase da parassiti animali o vegetali.

Si considerano alterate le farine ove contengano *un'acidità solubile* nell'acqua maggiore di quella corrispondente a gr. 0.25 di acido lattico per 100 gr. di farina.

Il riso colorato artificialmente con colori consentiti dalla legge sanitaria deve essere esposto in vendita colla indicazione di «riso colorato artificialmente».

Art. 208.

E' vietata la vendita del pane fabbricato con farina di cui all'art. 207, mal lievitato, mal cotto, fermentato, ammuffito e comunque alterato o sofisticato.

Il Podestà potrà però permettere la vendita di *pane poco cotto* (pallido), conche questo sia tenuto in apposito recipiente colla scritta «*pane poco cotto*» e non sia distribuito se non a chi ne fa esplicita richiesta.

Art. 209.

Il pane fatto con farina di frumento mista a farina di altri cereali, deve essere messo in vendita con la indicazione della sua natura e mediante apposito cartellino visibile al pubblico.

Art. 210.

E' vietata la vendita del pane di frumento con una quantità di sostanze minerali (dedotto il cloruro di sodio) maggiore di 1% ed una quantità di acqua maggiore del 25% per le forme di peso non superiore a 250 gr. del 28% per le forme da 250 a 400 gr.e del 35% per le forme di oltre 400 grammi.

Art. 211.

I locali per panificio non debbono servire ad uso di abitazione o di dormitorio, ne contenere oggetti sudici o sostanze con odori comunicabili al pane; ne avere diretta comunicazione con camere di abitazione, con latrine ed orinatoi.

Devono essere tenuti con scrupolosa pulizia, bene aerati ed avere i pavimenti e le pareti fino a due metri di altezza lavabili.

E' vietata l'apertura di nuovi forni che non possiedano impianti di riscaldamento indiretto, impastatrice meccanica, formatrice e spezzatrice e che non siano dotati d'acqua riconosciuta potabile.

Gli operai che attendono alla preparazione del pane debbono tenersi sempre ben puliti. A tale scopo dovrà essere posto a disposizione del personale del panificio un lavabo ad alimentazione continua d'acqua, in posizione comoda, provvisto di sapone e di asciugamano a spese del conduttore del forno.

Art. 212.

E' permessa la vendita di pane nei negozi che vendono promiscuamente altri generi alimentari, purché in separato riparto e con l'osservanza delle norme igieniche che saranno prescritte dall'autorità sanitaria per evitare la contaminazione del pane.

E' vietata la vendita ambulante del pane e delle paste dolci sui pubblici mercati.

Nei locali di vendita devono essere esposti in modo visibile uno o più cartelli coll'indicazione del divieto a pubblico di fare

cernita manuale del pane. Al compratore è vietato toccare la merce posta in vendita.

Art. 213.

- E' vietata la vendita di paste alimentari:
- Preparate con le farine di cui all'art. 204.
 - Con farine di frumento miste con quelle di altri cereali, amenorree sia dichiarata al compratore con cartellini la composizione della pasta stessa.
 - Alterate o comunque sofisticate o tinte con colori nocivi.

Art. 214.

La colorazione delle paste alimentari con sostanze innocue diverse dal rosso d'uovo è permessa, a condizione che le sostanze stesse vengano dichiarate con cartellini al compratore.

Art. 215.

Le fabbriche e gli spacci di paste alimentari devono rispondere alle condizioni prescritte dall'art.211

E' vietato ai mugnai; negozianti di farine, fabbricanti di paste alimentari e panettieri di tenere nelle proprie officine, botteghe, magazzini o loro dipendenze, qualsiasi sostanza, che possa servire ad adulterare le farine, il pane, le paste alimentari, come corozo in polvere, allume, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso, e simili.

Frutta, verdura, erbaggi funghi

Art. 216.

E' vietato vendere e ritenere per vendere frutta ed uva ammuffita o comunque guasta ; erbaggi troppo maturi, germogliati od appassiti; e legumi ed erbacce sudici, ammuffiti o comunque guasti, commisti con erbe o piante nocive, coltivati con concimi infetti o lavati in acque oppure, infine conservati in ambienti ove hanno soggiorno persone od animali.

E pure proibito vendere e ritenere per vendere patate o altri tuberi germogliati o che abbiano subita la congelazione o siano affetti da malattie parassitarie. L'introduzione delle angurie da altri comuni, a scopo di commercio, è vietata dopo il 31 Agosto.

Art. 217.

E' vietato in modo assoluto l'innaffiamento degli ortaggi con feci umane o con acque di fogne o con acque derivate in prossimità dello sbocco di fogne.

L'uso del cessino è tollerato negli orti unicamente per concimazione del terreno nudo fuori dell'abitato urbano ad a distanza di 50 metri dai corsi e dalle vie pubbliche.

E' in conseguenza del precedente disposto, è vietata l'introduzione e la vendita nel comune degli ortaggi provenienti da località dove risulti che gli ortaggi vengono irrigati o concimati con liquidi e materie escrementizie umane non sottoposte previamente a sicura depurazione.

Le verdure concimate, innaffiate o lavate in acque inquinate, sentito l'Ufficiale Sanitario, verranno distrutte.

I depositi dei pozzi neri negli orti sono rigorosamente vietati; il cessino trasportato in colli deve essere sparso immediatamente sul terreno, e le fosse per il letame, in muratura e cementate, devono distare almeno 20 metri dal pozzo ed essere prive di comunicazioni coi canali irrigatori dell'orto.

Art. 218.

I legumi, gli erbaggi e le verdure in genere devono essere trasportati in città o nei locali di vendita entro carri puliti, o protetti da involucri non destinati anche ad avvolgere o coprire sostanze sudicie, o putrefatte.

Art. 219.

E' vietata la vendita girovaga dei funghi.

E' vietata l'introduzione della vendita nel territorio del Comune di Asti dei funghi freschi di specie diversa da quella indicata nella seguente lista di funghi mangerecci:

Boleto o porcino	Bole	Boletus Edulis
Ovolo - Fungo rosso	Castagnagneul Cocon - Bolè bon	Amanita Caesarea - Agaricus caesaraeus
Spugnola rotonda	Punzole Spugneula	Morchella Rotunda
Prataiuolo	Pratareu	Psalliota Campestris
Famigliola buona - Chiodino Agarico ostreato - Gelone ¹²	Famiola -	Armillaria Mellea Pleurotus ostreatus

La vendita al pubblico ed ai rivenditori dei funghi freschi appartenenti alle specie suddette, da parte dei raccoglitori e dei grossisti non può essere effettuata che sul Mercato Ortofrutticolo della Città.

Per particolari esigenze locali, a richiesta delle categorie interessate e qualora esistano le condizioni igieniche e la certezza della commestibilità di determinate specie fungine coltivate, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può, con apposita ordinanza, disciplinare la vendita di cui al precedente comma.

I funghi, a qualsiasi specie permessa appartengano, devono essere confezionati in colli del tipo accatastabili a sponde basse (non oltre 12 cm. d'altezza) e disposti in un solo strato in modo da facilitare il compito di controllo. Qualora detti funghi siano disposti a più strati od alla rinfusa, i colli verranno a giudizio e discrezione dell'esaminatore rovesciati per un più accurato e sicuro esame.

¹² Solo se provenienti da coltivazioni.

La rivendita al minuto dei funghi è consentita nei negozi a ciò autorizzati dall'Autorità Comunale.

E' vietato introdurre e mettere in commercio preparati alimentari a base di funghi in polvere di qualsiasi specie.

E' vietato vendere o ritenere per vendere funghi:

- a) secchi, coriacei, molto corrosi, eccezionalmente sviluppati, guasti, rammolliti da pioggia, ammuffiti, velenosi o sospetti di esserlo, spezzettati eccezionalmente piccoli, di cui non sia possibile garantire la specie;
- b) secchi, quando non siano costituiti esclusivamente dal porcino (*Boletus Edulis*) e dalle sue varietà rappresentate dal *Boletus Aereus* e *Boletus Pinicola*.

I funghi secchi devono essere sani, non bruciati dalle pratiche di essiccazione, non tarlati, e privi di spezzettamenti o polvere non determinabili.

Le mescolanze di funghi secchi di specie diversa, anche se contenenti porcino devono essere sequestrate e distrutte.

E' vietata la vendita di funghi secchi non contenuti in involucri trasparenti e sigillati recante il nome e l'indirizzo della ditta confezionatrice¹³.

Caffè - tè - cioccolato e droghe

Art. 220.

E' proibito vendere e ritenere per vendere:

- a) caffè avariato, sofisticato con polveri di caffè esaurito, o con polveri estranee;
- b) caffè torrefatto con zucchero, melasse, sostanze verniciate ecc., caffè torrefatto e successivamente bagnato, sicché abbia più del 4% d'acqua.
- c) caffè in bevanda con meno di gr. 21 per litro di estratto secco, o preparato colla polvere di caffè di cui alla lettera a) del presente articolo;
- d) caffè che ha subito la bagnatura con acqua di mare, a segno che le ceneri accusino il 0.6% di cloro.

Art. 221.

Si ritiene esaurito il caffè tostato quando l'estratto che se ne ottiene, operando col metodo di *Trillich* è inferiore al 24% .

Si considera adulterato con surrogati di caffè, il caffè in polvere, quando indipendentemente dalla constatazione degli elementi microscopici di sostanze estranee, la sua

materia estrattiva, operando col metodo *Trillich* è superiore al 27% .

Si ritiene adulterato il caffè tostato, intero o macinato, contenente oltre il 4% d'acqua od altre sostanze estranee addizionate per qualsiasi scopo.

L'impiego d'olio di vaselina nella torrefazione del caffè a termini del D.M. 19 febbraio 1927 è consentita in misura tale che il caffè torrefatto non contenga, in peso, più del 0.5% dell'olio predetto.

Art. 222.

I succedanei del caffè e le miscele di questo col caffè non devono contenere sostanze nocive, nè una quantità di sostanze minerali maggiore dell'8%.

Essi possono essere messi in vendita solo con scritte indicanti la natura degli ingredienti adoperati per la loro preparazione. Tali indicazioni devono essere dichiarate al compratore ed essere ripetute sui libri, fatture, polizze di carico, ecc..

Il caffè in bevanda preparato con surrogati dev'essere venduto col nome di «caffè preparato con surrogati».

Art. 222. (aggiunta)

Nei pubblici esercizi la vendita promiscua di caffè in bevanda genuina e di caffè in bevanda preparato con surrogati è vietata.

Lo spaccio di caffè in bevanda preparato con surrogati è consentito nei Bars e nei Caffè che ne abbiano richiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal Podestà.

Art. 223.

E' proibito vendere o ritenere per vendere tè (foglie) colorato artificialmente, sofisticato con foglie estranee, o parzialmente esaurito, od avariato.

Il tè deve contenere non meno del 40% di estratto, una quantità di cenere non minore del 3 nè maggiore del 7%.

Art. 224.

E' proibita la vendita di cioccolato (polvere di semi di *theobroma cacao*, zucchero ed aromi) comunque sofisticato.

La stessa proibizione riguarda la bevanda preparata sotto il nome di cioccolato. E' permessa l'aggiunta di fecole o di altri amidi, qualora la mescolanza sia chiaramente indicata al compratore.

Art. 225.

E' vietata la vendita di droghe e di spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono venduti o che siano avariate, esaurite od in qualunque modo alterate o sofisticate ancorché

¹³ Articolo così sostituito integralmente dal Consiglio Comunale n. 142/22 del 18/04/74.

quest'ultima condizione sia espressa sugli involucri o sui recipienti.

Bevande - vini - birra - aceto , ecc.

Art. 226.

La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini, dei mosti, dei vinelli e dell'aceto sono disciplinati dal R.D. 15 ottobre 1925 N. 2033, e relativo regolamento 1° luglio 1926 N. 1361.

Art. 227.

E' vietata la vendita di birra contenente meno del 3% d'alcool ed un grado di fermentazione minore del 48%; e della birra con un'acidità maggiore di quella corrispondente ad 1 cm. di alcoli decimale (0.27 di acido lattico) dedotto l'acido carbonico, o con una dose di acido acetico maggiore di quella corrispondente a 1 cmc. di alcoli decimale, o con una quantità di principi minerali maggiore di gr. 0.3 per 100 gr. di birra.

Acque gazoze e ghiaccio

Art. 228.

Chiunque intenda aprire una fabbrica o con spaccio di acque gassose, o di acque minerali artificiali ad uso di bevande deve darne comunicazione al Podestà, attenendosi alle prescrizioni della legge e del presente regolamento.

Art. 229.

E' proibito vendere acque gassose, gelati, limonate od altre bevande preparate con acqua insalubre o comunque guasta o corrotta, oppure contenenti acidi minerali, rame, piombo o materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.

Art. 230.

Sono ammessi alla vendita due qualità di ghiaccio; il *ghiaccio alimentare* ed il *ghiaccio industriale*.

Chiunque intenda impiantare una fabbrica di ghiaccio alimentare od attivare bacini per la preparazione del ghiaccio artificiale deve farne domanda al Podestà.

L'Ufficio d'igiene procederà, a spese dell'interessato, alla visita degli impianti ed all'analisi chimica e batteriologica dell'acqua potabile della condotta cittadina.

Il *ghiaccio alimentare* è considerato come bevanda agli effetti dell'art. 114 della legge sanitaria.

Il *ghiaccio industriale* è quello fabbricato naturalmente con acqua scorrente sulla superficie

del suolo o anche artificialmente con acqua di qualsiasi provenienza.

I fabbricati, i depositi ed i venditori di ghiaccio alimentare devono conservare queste due specie di prodotto in locali o serbatoi ben separati, muniti di scritte ben chiare che indichino la vera natura del ghiaccio, e devono denunciarla al compratore. E' vietato il trasporto sullo stesso carro delle due qualità di ghiaccio.

E' vietato di vendere a scopo alimentare ghiaccio industriale; questo non può essere usato che come refrigerante, escluso qualsiasi contatto con sostanze alimentari.

Oggetti d'uso domestico

Art. 231.

Negli spacci di sostanze alimentari è vietato avvolgere le sostanze stesse in carta sucida o colorata con sostanze nocive, stampata, manoscritta o che ecceda nel peso il grammo per ogni decimetro quadrato. La carta stampata, manoscritta e la carta colorata con sostanze innocue, purché non succide, saranno tollerate soltanto per avvolgere derrate alimentari secche.

Le dimensioni ed il peso della carta e dei sacchetti devono corrispondere al quantitativo della merce contenuta e ciò fino a gr. 100 di merce si dovrà usare carta o sacchetti di peso non superiore a gr. 4; fino a 200 gr. di merce gr. 8 di carta; fino a gr. 300 gr. 12 di carta; fino a gr. 500 gr. 20 di carta; fino a Kg. 5 gr. 100 di carta.

I piattini di carta saranno tollerati per i generi alimentari che si vendono a numero e non a peso.

Art. 232.

E' proibito l'uso di materie colorate, nocive a termini del R.D. 30 ottobre 1924 N. 1938, per la preparazione delle sostanze alimentari e di giocattoli, come è proibito l'uso dei colori arsenicali per la colorazione delle stoffe, e delle carte per tappezzeria, ornamentazione od altro uso domestico.

Art. 233.

Negli spacci di sostanze alimentari il petrolio deve essere tenuto isolato e con tutte le cautele necessarie affinché non possa adulterare o comunque comunicare cattivo odore o sapore alle sostanze alimentari.

TITOLO V.

Malattie infettive

Art. 234.

Agli effetti dell'art. 123 della legge sanitaria e del R.D. 30 dicembre 1923 N. 3869:

- a) tutti i medici iscritti nell'albo dell'ordine sono tenuti a prestare la loro opera, a richiesta del Prefetto, nel comune di Asti o in altro della Provincia;
- b) in caso di manifestazione di malattie infettive o epidemica ogni cittadino è tenuto a dare le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal Podestà sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 235.

Qualunque medico per cura od anche per semplice consulto abbia osservato nel territorio comunale un caso di malattia infettiva e diffusiva, o semplicemente sospetta di esserlo deve farne immediatamente denuncia al Podestà e per esso all'Ufficiale Sanitario, servendosi degli appositi moduli forniti dall'Ufficio d'igiene, ed indicando se l'ammalato ha i mezzi per la cura conveniente o se sia necessario il suo trasporto all'ospedale. Il sanitario ha pure l'obbligo di avvisare l'Ufficiale d'igiene del giorno in cui si ritiene che l'individuo sia guarito; oppure quando l'ammalato fosse in seguito ricoverato in un ospedale o quando, durante la malattia, il malato cambiasse d'abitazione, e ciò perché l'Ufficiale stesso possa far praticare le necessarie disinfezioni.

Art. 236.

E' obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti lettereci e personali appartenenti agli infermi di malattie infettive e diffuse.

L'obbligo della disinfezione si estende anche agli effetti di vestiario ed agli oggetti delle persone che ebbero contatto col malato contagioso.

La disinfezione dovrà eseguirsi esclusivamente nell'apposito stabilimento municipale.

E' pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di forme infettive, in seguito a guarigione, a morte, a trasporto in ospedale o cambiamento di domicilio dell'infermo. In caso di rifiuto le disinfezioni saranno ordinate con decreto del Podestà, ritenuta l'urgenza di provvedere in base agli art. 152 - 153 della legge comunale. Tali disinfezioni vengono eseguite dall'ufficiale d'igiene.

Art. 237.

E' proibito dare a lavare ai lavandai privati, per bucato, la biancheria od altri effetti che siano venuti a contatto con individui colpiti da malattie trasmissibili, se prima non sono stati disinfettati in modo riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

E' pure proibito di vendere, ritenere per vendere od asportare dalla camera del malato abiti, biancherie, effetti lettereci, mobili ed oggetti qualsiasi prima che siano disinfettati, nonché di

battere tappeti, scopare a secco ed in qualsiasi modo sollevare polvere nelle abitazioni di mali contagiosi prima che sia stata praticata la disinfezione.

Art. 238.

Quando risulti che l'isolamento a domicilio non viene osservato, l'Autorità comunale provvederà perché l'isolamento sia assicurato per mezzo di agenti speciali che sorvegliano il sequestro del malato a spese della famiglia di quest'ultimo.

Il sequestro del malato contagioso a domicilio non cessa se dietro autorizzazione scritta dell'Ufficiale Sanitario.

Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento di disinfezione è fatto con carri e recipienti speciali forniti dal Comune.

Tanto il trasporto degli oggetti, quanto la disinfezione degli oggetti e delle case ordinate dall'Autorità sono gratuite.

Quando siano richieste dai privati il Comune potrà farsi rimborsare, in base a tariffa, le spese incontrate per queste operazioni nell'elenco dei poveri.

Quando in una casa si verificano malattie infettive il Podestà vi farà eseguire dal personale tecnico-sanitario le ispezioni necessarie, per verificare se la stessa corrisponde alle prescrizioni della legge sanitaria, del regolamento generale e del presente regolamento. Ove ciò non fosse, e vi fosse pericolo per chi la abiti, il Podestà dichiarerà inabitabile la casa e farà chiudere la casa o parte di questa.

Art. 239.

Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale, l'Ufficiale Sanitario, oltre prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occasionale dell'infezione, ed ove ne sia il caso, farà la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 240.

A termine dell'art. 161 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali e nei laboratori, negli uffici e negli esercizi aperti al pubblico, saranno tenuti recipienti speciali per raccogliere gli sputi, e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei recipienti medesimi.

Vaccinazione antivaaiolosa

Art. 241.

A termine dell'art. 130 della legge sanitaria l'Autorità comunale provvede, per mezzo nell'Ufficiale d'igiene e dei medici condotti comunali, alla vaccinazione gratuita di tutti gli abitanti del territorio del Comune, e cura che

l'obbligatorietà, per tale pratica profilattica, sia da tutti rispettata secondo le norme del presente regolamento.

Art. 242.

L'obbligo della vaccinazione è fatto primieramente per tutti i neonati, almeno entro il semestre solare successivo a quello in cui avvenne la nascita. Sono esclusi da tale obbligo:

1. I bambini che abbiano nel frattempo sofferto di vaiolo;
2. Quelli che a certificato medico risultino in condizioni sanitarie tali da non poter subire senza pericolo detta operazione entro il suindicato periodo di età.

I bambini che per constatata infermità furono dispensati dalla vaccinazione nel primo anno di vita, dovranno esservi assoggettati almeno entro il secondo anno.

Spetterà all'Ufficiale Sanitario, o a chi per esso, risolvere il dubbio che possa esservi sul pericolo per la vaccinazione di un bambino dietro esame del bambino stesso.

I bambini vaccinati la prima volta senza successo dovranno essere rivaccinati nell'anno successivo.

Art. 243.

La vaccinazione antivaiolosa deve ripetersi all' 8° anno di chi ad ogni qualvolta, per condizioni speciali di pericolo di diffusione del vaiolo, sia ritenuta necessaria dalle Autorità sanitarie.

Tutte le persone che abitano in una casa nella quale siasi verificato un caso di vaiolo sono obbligate a sottoporsi alla vaccinazione, fatta solo eccezione per quelle che l'Ufficiale Sanitario riconoscerà doversi dispensare per ragioni speciali.

Art. 244.

Nessun potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private, o in istituti di educazione o di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano pubblico o privato, o in fabbriche, officine ed opifici industriali, di qualsiasi natura, se, avendo oltrepassato l'undicesimo anno di età, non presenti un certificato autentico dell'Autorità comunale di aver subito una vaccinazione in età non anteriore all'ottavo anno di età.

I direttori di scuole, istituti, di fabbriche, di officine e di opifici industriali, o chiunque stia a capo di una collettività di persone in cui siano accolti individui al di sopra di 11 anni, sono tenuti all'osservanza di queste disposizioni come pure all'osservanza dell'obbligo della nuova vaccinazione fra il 10° e l'11° anno dei fanciulli che devono restare sotto la loro direzione. Essi dovranno, ad ogni richiesta dell'Autorità comunale, presentare i certificati della rinnovata vaccinazione delle persone a loro affidate.

Art. 245.

Tutti i vaccinati devono essere presentati o devono presentarsi al medico vaccinatore fra il 7° e il 10° giorno dalla vaccinazione, e di tutte le vaccinazioni eseguite e del loro esito, sia nelle sezioni pubbliche che da medici privati, devono i medici visitatori stessi dare notizia all'Ufficiale igienico per la registrazione della vaccinazione.

Nella dichiarazione del Medico vaccinatore deve essere indicato il nome e cognome del vaccinato, l'anno ed il giorno della nascita e deve essere constatato, se per l'avvenuta vaccinazione fu soddisfatto all'obbligo legale o se la vaccinazione deve essere ripetuta.

Gli attestati di subita vaccinazione saranno rilasciati gratuitamente, e su carta libera, dall'Ufficiale Sanitario in base alle annotazioni fatte sui registri dell'Ufficiale d'igiene.

Art. 246.

Pei nati nel Comune, che non hanno raggiunto ancora la maggiore età, i genitori o le persone che li rappresentano sono responsabili dell'adempimento delle disposizioni prescritte negli articoli precedenti.

Art. 247.

In primavera e in autunno regolarmente, e straordinariamente quando sia ordinato dal Podestà, verranno praticate nel Comune le vaccinazioni pubbliche gratuite nei luoghi, nei giorni e nelle ore che saranno all'uopo indicati.

Art. 248.

L'Ufficiale Sanitario, mediante apposito elenco dei nati vivi, fornitogli dallo Stato civile, verificherà alla fine di ogni semestre, se tutti i nati nel Comune, durante il semestre antecedente, sono annotati come vaccinati con successo e promuoverà, in caso contrario, dal Podestà i provvedimenti di sua competenza.

Lo stesso Ufficiale Sanitario o chi per esso, dovrà assicurarsi sul principio di ogni anno scolastico se siano osservate le disposizioni di cui all'art. 244.

Art. 249.

Quando l'Ufficiale Sanitario sia venuto a cognizione che la vaccinazione o la rivaccinazione abbiano dato luogo a speciali complicazioni, dovrà fare un'inchiesta per stabilire le cause, le responsabilità ed i modi di prevenire il ripetersi delle complicazioni stesse.

Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole, nei convitti, negli asili e negli istituti di educazione e di istruzione in genere

Art. 250.

Alla vigilanza igienica delle suole pubbliche e private e degli asili provvede l'Ufficiale Sanitario, coadiuvato dal medico assistente e col concorso, ove occorra, dei medici condotti comunali.

Art. 251.

A termine dell'articolo 145 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, ogni scuola dove essere visitata dall'Ufficiale Sanitario due volte al mese, in tempi ordinari, senza preavviso e più spesso quando se ne presenti il bisogno.

L'Ufficiale Sanitario dovrà richiedere il concorso del direttore o della direttrice della scuola.

L'Ufficiale Sanitario o chi per esso dovrà constatare:

- a) se vi sono scolari affetti da malattie contagiose;
- b) se vi sono scolari affetti da malattie, le quali, senza essere veramente contagiose, possono tuttavia tornare dannose alla comunità;
- c) se sono mantenute le condizioni igieniche delle scuole stesse.

Art. 252.

Lo scolaro affetto o sospetto di malattia contagiosa o comunque nociva agli altri scolari, deve essere immediatamente allontanato dalla scuola e non può essere riammesso se non dietro presentazione di un certificato dell'Ufficiale Sanitario.

Malattie infettive del bestiame

Art. 253.

I venditori, i proprietari di animali, e i detentori a qualunque titolo, compresi i negozianti o coloro che ne fanno le veci, gli albergatori e conduttori di stalle hanno l'obbligo di denunciare al Podestà, per il tramite dell'Ufficio di igiene negli art.192 del T.U. della legge sanitaria 1907 e del regolamento di pulizia veterinaria 10 Maggio 1914 N.533.

Art. 254.

Appena ricevuta la denuncia il Podestà, per mezzo dell'Ufficio d'igiene, provvede immediatamente all'isolamento ed al sequestro degli animali infetti o sospetti tali dandone avviso alla Prefettura.

Trascorso il periodo di tempo stabilito nel sequestro senza che siansi verificati altri casi di

malattia, il Podestà dietro rapporto dell'Ufficio d'Igiene, decreterà la cessazione del sequestro, disponendo per le disinfezioni occorrenti.

L'isolamento ed il sequestro possono essere *fiduciarî*, cioè affidati alla responsabilità del proprietario che risponde di fronte all'Autorità comunale di ogni eventuale infrazione, o *coercitivi* o di *rigore* con l'intervento del personale municipale. Ogni spesa è a carico del proprietario. Le persone destinate all'assistenza degli animali affetti da malattie infettive o sospetti tali non potranno prendere parte al governo di bestiame sane, nè aver contatto col personale di altre aziende di bestiame.

L'accesso alla stalla di animali infetti od a quella degli animali che furono nella possibilità di essere contaminati, sarà assolutamente vietato a tutti gli estranei al servizio.

La disinfezione deve essere applicata a tutto ciò che può essere stato contaminato dai germi di contagio ed eseguita secondo le norme indicate dall'Ufficiale Sanitario, e coll'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento governativo di polizia veterinaria.

Art. 255.

Gli animali morti di malattie contagiose dovranno essere distrutti nell'apposita sardigna, dopo averli trasportati con quelle cautele che saranno ordinate dal Podestà.

Art. 256.

Nessun mercato, nessuna fiera od esposizione di animali potrà farsi senza che i veterinari municipali vi sorvegliano per tutta la durata, coll'obbligo di visitare gli animali al momento della loro entrata nel recinto e di verificare la regolarità e l'autenticità dei certificati sanitari d'origine, di cui devono essere accompagnati.

Art. 257.

Questo si constati un caso di malattia contagiosa nel bestiame allo scalo, al mercato, o ad una fiera od esposizione, i veterinari municipali provvedono all'immediato trasporto degli animali infetti nelle stalle d'isolamento, informandone tosto l'Ufficiale Sanitario, il quale provocherà dal Podestà gli opportuni provvedimenti, compresi quelli della denuncia al Podestà del Comune dal quale provengono e del sequestro estensibile, se del caso, a tutti gli animali del mercato, della fiera o dell'esposizione.

Art. 258.

Il certificato d'origine dovrà essere individuale pei capi grossi (cavalli, asini, muli, bovi, tori, vacche) e collettivo per quelli piccoli della stessa specie (vitelli, porci, pecore, capre) in gruppi non superiori ai 50 e deve attestare :

1. Lo stato di perfetta sanità;

2. La provenienza da un luogo (stalla, cascinale, o sito dove l'animale si trova) in cui da 30 giorni almeno non si sia verificato alcun caso delle malattie seguenti : carbonchio ematico e sintomatico, morva, vaiuolo, peste bovina, afta epizootica, mal rose o pneumo enterite infettiva dei suini.

Il certificato di cui sopra deve essere rilasciato dal veterinario comunale o consorziale, e deve essere vidimato dal Podestà del Comune da cui gli animali provengono.

Tali certificati hanno valore soltanto per la durata di sei giorni a cominciare da quello del rilascio. Scaduto il termine il proprietario od il conduttore potrà provvedersi di un altro certificato, là dove si trova, facendo visitare nuovamente gli animali.

Art. 259.

I proprietari gli esercenti di tutte le scuderie e vaccherie, stalle e circhi equestri nel territorio del Comune, dovranno permettere il libero accesso ai rispettivi locali al personale dell'Ufficio d'Igiene e fornire tutti gli elementi richiesti.

Misure speciali per la tubercolosi, l'afta, il carbonchio, il moccio e la rabbia

Art. 260.

A termini dell'art.162 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, ove sia accertato un caso di tubercolosi in una vaccheria destinata alla produzione del latte, l'animale infetto dovrà essere separato e la stalla rigorosamente disinfettata.

Art.261.

Quando sia denunciato un caso di tubercolosi presso una cascina di latte, anche se riguarda il personale di servizio, la vendita del latte non potrà farsi senza previa bollitura eseguita sotto la vigilanza dell'Autorità sanitaria, e ciò sino a che non si sia provveduto a rimuovere la causa di insalubrità.

Il latte proveniente da bestie in stalle infette da afta epizootica o da carbonchio, potrà essere utilizzato a scopo alimentare solo previo riscaldamento a temperatura non inferiore a 65 gradi per mezz'ora ove trattisi di afta, e previa ebollizione prolungata, ove trattisi di carbonchio, ed in ogni caso sempre sotto la sorveglianza degli incaricati municipali.

Art.262.

Ricevuta la denuncia di un caso di carbonchio ematico, di morva o di farcino o di rabbia, negli animali od anche nell'uomo, l'Autorità sanitaria dovrà rintracciarne l'origine e prendere tutti i provvedimenti di polizia sanitaria atti ad impedire il propagarsi del contagio.

Art.263.

Gli animali morti per carbonchio o sospetto carbonchio non devono essere sottoposti ad alcuna operazione né allo scuoiamento.

Il loro trasporto si farà con veicoli speciali, avendo cura di spalmare le aperture naturali degli animali stessi con denso lette di calce e di avvolgerli interamente in tele bagnate di sublimato al 3 per mille, pure da distruggersi con l'animale.

Art.264.

In caso di minaccia di epizoozia carbonchiosa, il Podestà potrà provocare dal Prefetto l'ordine della vaccinazione anticarbonchiosa, nonché ogni provvedimento per revoca del sequestro degli animali.

Art. 265.

Nei casi sospetti di morva negli equini si procederà a tutte le prove sperimentali di diagnosi suggerite dall'Ufficiale sanitario, e l'animale non potrà essere lasciato a libera pratica, se non dietro licenza dell'Ufficiale sanitario stesso.

Art. 266.

Il personale destinato al governo degli equini sospetti di morva non deve aver contatto con altri equini e deve essere avvertito del pericolo che può correre per la presenza di escoriazioni o ferite alle parti scoperte del capo.

Art. 267.

In tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nel territorio del Comune e in qualunque ora del giorno e della notte, i cani devono essere muniti di museruola e di collare. La museruola deve essere solida e fatta in modo che impedisca al cane di mordere.

Il collare deve portare una targhetta con inciso l'indirizzo del proprietario del cane. I cani *lupo*, i *bull-dogs*, i *mastini* ed i cani di *Terranova* devono inoltre essere sempre manodotti a mezzo di guinzaglio. Nelle botteghe, negli opifici, nei recinti degli edifici rurali con libero accesso, i cani detti di *guardia* potranno stare senza museruola purché siano tenuti legati; potranno però venire sciolti nelle ore di notte.

Nei luoghi di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi devono essere muniti di museruola e tenuti al guinzaglio.

In detti luoghi non si potranno somministrare alimenti se non in recipienti appositi ed in locale apparato.

E' vietato lasciar uscire le cagne nell'abitato nel loro periodo di calore.

Art. 268.

Tutti i casi di morsi inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo devono essere denunciati all'Ufficio d'igiene .

Questo provvederà perché l'animale morsicato o morsiatore sia isolato nel canile municipale, od in luogo ritenuto adatto a *spere del proprietario o detentore* per il tempo occorrente per modo all'Autorità sanitaria di accertare se siano o no affetti da rabbia.

Art. 269.

I proprietari, detentori, custodi, oltre i veterinari hanno l'obbligo di denunciare al Podestà ed all'Ufficiale Sanitario tutti i casi manifestati, come quelli sospetti di rabbia nel cane od in qualunque altro animale domestico od agricolo.

I locali in cui sono stati animali rabbiosi, o sospetti di esserlo, gli attrezzi e gli arnesi per essi adoperati saranno rigorosamente disinfettati.

La paglia ed il letame saranno bruciati.

TITOLO VI.

POLIZIA MORTUARIA

Notificazione della morte, dichiarazione e verifica relativa

Art. 270.

I capi di famiglia, o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone, devono denunciare, all'Ufficio dello Stato civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi di quindici ore dal presunto decesso.

In mancanza di parenti o di altre persone conviventi col defunto, l'obbligo della notifica spetta al medico od alla levatrice od a chiunque altro avesse assistito il defunto negli ultimi momenti di sua vita. La notifica deve inoltre indicare l'ora in cui avvenne il decesso e tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio ecc. del defunto.

L'obbligo della denuncia si estende agli espulsi morti ed i prodotti della concezione, a qualunque epoca della gestazione. In tutti i casi di morte per malattia contagiosa l'Ufficio di Stato civile dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio d'igiene per l'opportuna disinfezione.

Art. 271.

Quando si rinvenga in qualsiasi luogo, sia pubblico, sia privato, un cadavere è dovere, di chi ne la scoperta o ne viene in cognizione, di darne immediata notizia all'Ufficio dello Stato Civile anche per mezzo di agenti municipali, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare a stabilire la causa della morte.

Art. 272.

In tutti i casi la morte di un individuo dovrà essere accertata da un medico municipale .

Per gli ospedali, istituti, asili, il Podestà potrà autorizzare i medici del relativo stabilimento a disimpegnare le funzioni di medici necroscopici.

Periodo di osservazione dei cadaveri e licenza per il seppellimento

Art.273.

Non si praticherà autopsia, imbalsamazione, né si darà sepoltura nessun cadavere, né se ne permetterà la cremazione, se non siasi prima avuta l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Tale autorizzazione si lascerà soltanto su dichiarazione del medico necroscopico che la morte è accertata e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa.

Se vi ha dubbio che il decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione di cui sopra sarà subordinata al nulla osta della Autorità giudiziaria.

In caso di morte improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte, su proposta del medico visitatore dovrà essere accordata una durata di osservazione superiore alle 24 ore che di regola non oltre passerà però le 48 ore.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni iniziata decomposizione od altre ragioni che lo richiedano, il podestà, su proposta del medico visitatore potrà indurre il periodo di osservazione.

Custodia, incasso, trasporto dei cadaveri e norme per levare la maschera od eseguire ritratti

Art. 274.

Prima dell'accertamento del decesso da parte del medico necroscopico, il cadavere deve essere custodito dai famigliari o, in mancanza di questi dai necrofori municipali, e lasciato in condizioni da permettere il più minuto esame ed il rilievo di qualsiasi eventuale manifestazione di vita.

Art. 275.

Ogni cadavere dovrà avere apposita cassa, salvo per la madre e per il neonato morti all'atto del parto.

Art. 276.

Nella cassa decessi porre una conveniente quantità di torba o di segatura di legno, o di altra materia riconosciuta idonea dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 277.

I feretri da seppellire nelle fosse comuni e nei campi scoperti privati devono essere di legno dolce (abete o pioppo), di spessore non superiore ai 25 millimetri, ben connessi e ben chiusi. I feretri da tumulare in sepolcri privati dovranno essere costituiti da doppia cassa; di legno forte l'una, congiunta mediante opportuno incastro, dello spessore non minore di centimetri tre, e l'altra interna di lamiera di ferro, di zinco, o di piombo, saldata a fuoco e dello spessore di millimetri due circa.

Art.278.

Il collocamento del cadavere nel feretro è riservato ai necrofori, ma ciò non esclude che questa operazione possa essere fatta dai parenti o dagli amici dal defunto, purché sotto la direzione e la vigilanza del capo dei necrofori. Si fa eccezione a questa disposizione per i defunti negli Istituti ospedalieri, il cui incassamento verrà eseguito a cura di un incaricato dell'amministrazione locale, la quale è tenuta ad adempire la precisa osservanza delle disposizioni del regolamento governativo di polizia mortuaria e di quello municipale di sanità e di igiene e del presente regolamento.

Art. 279.

Per levare la maschera o fare il ritratto ad un defunto, i parenti o chi per essi, dovranno ottenere il permesso del Podestà, previo parere dell'Ufficiale sanitario. L'operazione non potrà effettuarsi se non dopo trascorso il tempo il quale il cadavere può essere rimosso.

Art. 280.

L'ora del trasporto e le vie da percorrersi sono determinate dal Podestà: e per esso saranno indicati, volta per volta, dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 281.

Di regola il corteo funebre dovrà percorrere la via più breve, non ferverà sosta se non per ragioni imprescindibili e l'itinerario sarà indicato nell'ordine di seppellimento senza che si possa derogare, se non in casi eccezionali, dietro permesso scritto del Podestà.

Questo permesso potrà essere subordinato al pagamento della tassa contemplata nella tariffa annessa al regolamento per la municipalizzazione dei servizi funebri, e non sarà mai concesso quando si tratti di defunti per malattia epidemica contagiosa.

Art. 282.

Per i cadaveri di persone apparenti a famiglie di povertà constatata, tutto il servizio funebre, in quanto spetta al Municipio, è fatto

gratuitamente. In caso di riconosciuta possibilità di pagamento, oppure quando risultasse che si fossero resi onori funebri maggiori di quelle d'uso pei poveri, il Podestà provvederà alla esazione delle competenze che non furono pagate, e promuoverà, ove sia d'uopo, l'azione a tenere di legge.

In tutti gli altri casi il trasporto dei cadaveri a cura del Comune è a pagamento, a norma della tariffa approvata dal Podestà, a seconda dei servizi e dei trattamenti speciali richiesti.

Art. 283.

Il trasporto dei cadaveri alle camere di osservazione o alla camera mortuaria prima che sia trascorso il periodo sopra stabilito di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali che non si metta ostacolo ad eventuali manifestazioni di vita.

Art. 284.

Quando la famiglia all'atto della richiesta del servizio funebre non manifesti diversi intendimenti, o manifestandoli non ottenga a questi l'assenso del Podestà, l'ordinamento del Corteo sarà a cura dell'Ispettore Urbano regolato come segue.

- a) Clero;
- b) Carro funebre vegliato dai necrofori;
- c) Signori e signore della famiglia;
- d) Carrozze con fori;
- e) Rappresentanze ufficiali nell'ordine di precedenza tracciato dai RR. DD. in materia;
- f) Rappresentanze di associazioni, istituti, scuole con o senza bandiera;
- g) Signori e signore amiche della famiglia del defunto;
- h) Seguito di onoranze a piedi;
- i) Carrozze del seguito.

Art. 285.

Il trasporto di feti o di pezzi patologici ed anatomici, provenienti dalle case private o dall'ospedale, ed i neonati provenienti dagli ospedali degli esposti e della paternità, si fa con cassetta chiusa portata a mano da un necroforo municipale assistito da un agente urbano.

Art. 286.

Quando d'ordine dell'Autorità competenti si debba procedere ad autopsie, in luogo diverso da quello del decesso, i cadaveri saranno a questo scopo trasportati con carro apposito presso la camera mortuaria d'osservazione al Cimitero.

Art. 287.

Nella zona urbana il corteo funebre, in caso di trasporto con accompagnamento religioso, cesserà alla Parrocchia, dopo di che il convoglio

dovrà effettuarsi per la via normale senza accompagnamento, trasportando il cadavere al Cimitero.

Nel caso speciale che si dovesse proseguire in formazione, il convoglio dovrà proseguire dopo la chiesa per vie secondarie, seguendo la via più breve e ciò per evitare il tratto di Corso Alfieri che va da Piazza Alfieri a Piazza Umberto.

Se si tratta di sepoltura civile il funerale dovrà sciogliersi all'altezza o al confine della Parrocchia cui appartiene il defunto, o, se si vuole proseguire in formazione, dovrà pur esso passare nelle vie secondarie più brevi.

Per le frazioni rimangono le vecchie usanze, oppure si lascia facilità di applicare le nuove.

Art. 288.

Potranno essere deposti sul feretro od appese al carro fiori freschi e artificiali. Quelli dovranno però rimanere in ogni caso col feretro nel Cimitero o seguire il feretro stesso, qualora dovesse essere trasportato in altro Comune; questi invece possono essere ritirati ed asportati quando si tratti di addobbo fornito da associazioni o da collettività di persone, per decorare i trasporti funebri dei proprii membri.

Art. 289.

Se il cadavere dall'ultima abitazione viene portato Chiesa non potrà in questa rimanere che il tempo necessario al rito religioso.

Art. 290.

I morti per vaiolo, tifo esantematico, colera o scarlattina, difterite e crup, o per altre malattie ritenute pericolose, saranno, senza pompa d'accompagnamento e scortati dai necrofori municipali trasportati dal Cimitero, per la strada di circonvallazione.

Il trasporto dovrà effettuarsi con carro chiuso, di notte, previa deposizione nella cassa della salma avvolta in un lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille.

Quando sia necessario, per misure d'igiene pubblica, il Podestà potrà ordinare che tali cadaveri siano trasportati nell'apposita camera mortuaria del cimitero anche prima delle 24 ore dalla morte per esservi tenuti in osservazione.

Art. 291.

I cadaveri che devono essere trasportati in altri comuni od all'estero saranno chiusi in cassa metallica a pareti spesse saldate a fuoco, e quindi in un'altra cassa di legno forte. Quest'ultima avrà le pareti almeno dello spessore di quattro centimetri e sarà costruita e disposta secondo le norme prescritte dagli art. 32 e 33 del regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892.

Pei trasporti in ferrovia a distanza di oltre 300 km. od a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni il Podestà provvederà a che il cadavere sia iniettato, dopo trascorse 24 ore dal decesso, nel torace e nelle cavità addominali con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5% o di formalina pura ed avvolto in un lenzuolo imbevuto della prima di dette soluzioni.

Pei trasporti fuori Comune di un cadavere o delle ceneri di esso è necessaria l'autorizzazione del Prefetto.

Art. 292.

Quando un cadavere proviene da altro Comune o dall'estero, tanto che il trasporto abbia luogo per ferrovia quando con mezzo diverso, deve essere trasportato direttamente al cimitero e sarà l'Ispettore del cimitero stesso quegli che ne riceverà la consegna e provocherà il nulla osta dell'Autorità municipale per il seppellimento.

Imbalsamazione, autopsie e conservazione di cadaveri e di loro parti

Art. 293.

E' vietato procedere all'imbalsamazione di un cadavere senza licenza del podestà che la concederà alle condizioni prescritte dagli art. 47 e 48 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 e con le cautele indicate dall'Ufficiale sanitario.

Art. 294.

Non si permette l'imbalsamazione dei morti di vaiuolo, di tifo esantematico, di scarlattina, di difterite o crup, o di altra malattia infettiva od epidemica.

Art. 295.

Le autopsie non possono essere praticate che da medici e dietro licenza del Podestà che non le concederà se non su richiesta dei parenti del defunto, i quali dovranno indicare il medico incaricato di eseguire l'autopsia e lo scopo di questa.

La stessa domanda può essere fatta dal medico, ed in tale caso dovrà essere accompagnata dall'assenso dei parenti del defunto.

E' fatta eccezione per gli ospedali e per tutti gli altri casi contemplati dall'art. 41 del Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892.

Per le autopsie di morti di malattie contagiose si dovranno osservare tutte le cautele che fossero prescritte, di caso in caso, dal Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 296.

L'autopsia dovrà farsi nelle apposite sale dei cimiteri oppure negli ospedali.

Finita l'autopsia si deve riporre nella cassa il cadavere con tutti i pezzi staccati e provvedere subito al seppellimento.

Non si possono conservare feti ed asportare, dopo l'autopsia, cadaveri o parte dei essi senza l'autorizzazione del Podestà e senza il consenso della famiglia dell'estinto sentito, in caso, l'Ufficiale Sanitario.

Cimiteri, deposito d'osservanza, camere mortuarie inumazioni ed esumazioni

Art. 297.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

- a) I cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita il loro domicilio legale;
- c) I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero del Comune.
- d) L'Autorità municipale designerà, fra i cimiteri aperti del Comune, dove e come devono essere sepolti i cadaveri.

Art. 298.

Nessun cadavere può essere ricevuto nei cimiteri del Comune per essere inumato, tumulato o cremato, se non sia accompagnato dalla autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Tale atto deve essere ritirato, da chi ha la direzione o la custodia dei cimiteri, alla consegna d'ogni singolo cadavere.

Art. 299.

Le sepolture in fase ordinarie si fanno in massima secondo le indicazioni del regolamento governativo di polizia mortuaria (articolo 54 e seguenti).

Art. 300.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone adulte devono avere nella loro parte più profonda due metri, la lunghezza minima dei metri 1.80 e la lunghezza di metri 0.80 e debbono distare l'una dall'altra per ogni lato di metri 0.60.

Per ogni posto si deve perciò calcolare una superficie d'area di metri quadrati 3.50.

Le fosse per inumazione di ragazzi al disotto di 7 anni devono avere nella parte più profonda 2 metri ed una lunghezza minima di m. 1.50 con una lunghezza di almeno 0.50 e debbono

distare l'una dall'altra di almeno m.0.50 per ogni lato. Sarà perciò calcolato in media a mq.2 di superficie per ogni inumazione.

Art. 301.

Ogni fossa, nei campi comuni, sarà contraddistinta da un cippo di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'anno di seppellimento ed il cognome e nome del defunto.

Ove i famigliari intendano collocare lapidi, queste devono riportare nel retro ad una altezza di circa cm.30 dal suolo le indicazioni riportate sul cippo.

Le lapidi non possono però essere collocate se non dopo almeno un anno dalla data di inumazione, per evitare cedimenti del terreno.

Non possono essere permesse le cornici in ferro, in ghisa, in legno, in terracotta, ecc.

Potrà permettersi che l'altezza delle lapidi sia elevata a m.1,60 previa l'approvazione del disegno da parte dell'Ufficio tecnico municipale ed il pagamento della relativa tassa.

Art. 302.

Sulle fosse comuni si possono soltanto collocare lapidi uniformi, portanti iscrizioni autorizzate dal Comune, di marmo, di granito o di pietra e di qualità scelta, senza difetti, di natura non geliva, dalle dimensioni non maggiori di m. 1,20 di altezza compreso lo zoccolo, di m. 0,50 di larghezza e non inferiore a m. 0,03 di spessore.

Non sono permesse le croci in ferro, in ghisa, in legno, in terracotta, ecc.

Potrà permettersi che l'altezza delle lapidi sia elevata a m. 1,60 previa l'approvazione del disegno da parte dell'Ufficio tecnico municipale ed il pagamento della relativa tassa.

Art. 303.

Per le esumazioni si osserverà il disposto del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 dall'art.87.

Art. 304.

In ogni cimitero del Comune si dovrà destinare un locale a camera mortuaria ed uno a deposito di osservazione.

Annessa poi al Cimitero principale del Comune vi sarà pure una sala per autopsie, costruita con tutte le norme volute dall'igiene.

I locali suddetti saranno tenuti con la più scrupolosa pulizia, lavati e disinfettati sotto la responsabilità del custode del cimitero.

Art. 305.

Il direttore o custode del cimitero è responsabile dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti il ricevimento dei cadaveri, la tenuta dei registri e l'osservazione dei cadaveri nella sala mortuaria, contenute negli art.49, 50,

51, 52, 53 del regolamento governativo di polizia mortuaria.

Art. 306.

La polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al Podestà.

Il Podestà vigila che nei cimiteri siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia e prescrive tutte le massime special di urgenza riconosciute necessarie all'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Sepulture private-concessione-costruzione-concessione costruzione conservazione-ornamento

Art. 307.

Posti privati.

A seconda dell'art.97 del regolamento generale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, il Comune concede nel camposanto urbano, a chi ne faccia domanda, posti per sepolcri *individuali* o di *famiglia*.

I posti privati concessi dal Municipio sono:

- a) a *sterro*, ossia a cielo scoperto:
- b) nelle *cripte* o nelle *camere mortuarie* sotterranee, nelle *edicole* fuori terra; oppure nei *colombari* dei muri di cinta.

Art. 308.

Posti o sepulture private individuali

Le concessioni dei posti o delle sepulture *individuali a sterro* sono trentennarie o perpetue.

I feretri da deporsi nelle sepulture *individuali trentennarie a sterro* devono essere di abete o di pioppo, inumati nella nuda terra con esclusione assoluta di tombini o di nicchie murarie o di materie dure impermeabili; e tali sepulture andranno soggette alle disposizioni del regolamento generale 25 luglio 1892 che riguardano i campi comuni.

Le concessioni dei posti o delle sepulture *individuali nei colombari* dei muri di cinta e dei sotterranei del porticato, sono cinquantennali o settantennali¹⁴.

Le concessioni cinquantennali possono essere rilasciate solo a seguito di decesso della persona destinata ad occupare il loculo. Le concessioni settantennali possono essere rilasciate anche in vita a persone che abbiano compiuto sessant'anni¹⁵.

E' consentita la vendita di loculi ad uno stretto congiunto di un deceduto anche se

¹⁴ Comma così sostituito da Delibera del Consiglio Comunale n.334/59 del 10/11/81

¹⁵ Comma così sostituito da Delibera del Consiglio Comunale n..334/59 del 10/11/81

l'interessato non ha ancora compiuto il 60° anno di età^{16,17}.

Art. 309.

Posti o sepulture private di famiglie

La concessione dei posti o delle sepulture *private di famiglia a sterro, o nelle cripte, nelle edicole o nei colombari*, è sottoposta alle stesse norme tassative di cui al precedente articolo.

La concessione di sepultura *privata di famiglia* non può essere accordata alla stessa persona che già ne abbia un'altra, salvo che questa sia pressoché tutta occupata.

Il *diritto di sepolcro* è cosa fuori commercio; conseguentemente è vietato ai concessionarii di sepulture private di trasmettere ad estranei alla famiglia i loro diritti sulle sepulture medesime.

Art. 310.

Estensione della sepultura privata ad estranei della famiglia

Il concessionario di una *sepultura privata* può permettere che in essa sia sepolta la salma di persona estranea alla sua famiglia; in tal caso quando avrà riportata la licenza del Podestà dovrà dare per iscritto il suo consenso su carta da bollo debitamente registrato da tenersi all'Ufficio Municipale. Se la concessione della sepultura è indivisa fra varie persone, occorrerà, il consenso di tutti i Concessionari o di chi li rappresenta.

Art. 311.

Modalità dei tumuli

Le sepulture private a tumulazione sotterranea o fuori terra devono essere costruite con buona opera muraria o con gettate cementizie, intonacate internamente con cemento

¹⁶ Comma aggiunto a seguito di Delibera di Consiglio Comunale n. 482/69 del 23/12/81.

¹⁷ Il Consiglio Comunale n.324/53 del 19/10/82 deliberava

- 1.- di derogare temporaneamente per il Cimitero Urbano alla disposizione del citato art.308 del Regolamento Comunale nella dizione approvata con detta Delib. Cons. n.482 del 23/12/81 per quanto riguarda le concessioni settantennali di loculi a persone viventi con la sola eccezione del coniuge di persona deceduta e ciò sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa sino a quando il numero dei loculi costruiti od in corso di costruzione assicuri la disponibilità sia per persone viventi che per i defunti da seppellire;
- 2.- di riservare la disponibilità dei loculi alle sole persone decedute limitando quindi la concessione dei loculi settantennali al momento del decesso della persona destinata ad occupare il loculo con possibilità di concessione del loculo vicino per il solo coniuge vivente.

e chiuse ermeticamente in modo da impedire qualsiasi infiltrazione.

Lo spessore delle pareti di detti tumuli (cripte, camere sotterranee, e simili), anche quando siano divise in più scompartimenti da servire per la deposizione di feretri isolati, non deve mai essere inferiore a m.0.26 se di gettate in calcestruzzo di cemento; tranne che si impieghino all'uopo lastroni di pietra naturale o di cemento armato, in un sol pezzo, uniti tra di loro con saldatura di piombo e delle stesso spessore di almeno m.0.10.

I tumuli o le tombe murate per adulti non devono avere internamente lunghezza minore di m.2.10, ne larghezza minore di m.0.85 compreso lo spessore del muricciolo di chiusura, ne altezza minore di m.0.50. Quelli per infanti non devono avere lunghezza minore di m.0.65 pure compreso lo spessore del muricciolo di chiusura, ne altezza minore di m.0.40.

I muricci di chiusura, tanto per le cripte quanto pei colombari dovranno, se costruiti in gettate di calcestruzzo di cemento, avere spessore non minore di m.0.26 : se di muratura di m.0.40, e se costruiti in pietra forte, in marmi od in cemento armato, dovranno essere eseguiti in un sol pezzo, saldati in piombo e dello spessore non minore di m.0.10.

Le tombe murate e i tumuli devono essere disposti in modo da permettere in ogni tempo la esumazione di qualsiasi cadavere, senza toccare alcuno degli altri cadaveri deposti in altre tombe della stessa camera sotterranea.

Art. 312.

Posizione di monumenti, lapidi, di cippi ecc. nelle sepolture private di famiglia

A norma dell'art.122 del regolamento generale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, i concessionari di *sepolture private* o di *famiglia*, siano esse a sterro o addossate ai muri di cinta, oppure nelle arcate o nelle edicola fuori terra, possono, nei limiti dell'area del terreno o della parte di muro, dei nicchioni, dell'arcata o dell'edicola loro assegnata, e previa autorizzazione su disegno da approvarsi, innalzare monumenti ed ornare dette sepolture di lapidi, di cippi, di stemmi, di emblemi funerarii, ecc. secondo le speciali norme e le condizioni che verranno deliberate dalla Giunta comunale per l'esecuzione delle disposizioni di cui nel presente capo del regolamento, a senso del susseguente articolo e secondo quelle che verranno stabilite di volta in volta dal Podestà.

Art. 313.

Ornamentazioni con lapidi, con cippi, con monumentini, ecc. delle sepolture individuali

Ai posti *individuali perpetui trentennarii e cinquantennarii*, si possono solamente collocare piccoli monumenti lapidi, cippi e simili, purchè siano di marmo, di granito o di pietra di qualità scelta, senza difetti, di natura non geliva e di durata non precaria, riconoscibili dall'Ufficio municipale dei lavori pubblici.

Le lapidi, i piccoli monumenti, ecc. non devono avere altezza maggiore di cm. 80 se da collocarsi nel senso della larghezza. Lo spessore delle lapidi non potrà essere inferiore a cm. 3 quello dei cippi o monumenti non potrà oltrepassare i cm.30.

Potrà anche permettersi la posa di lastre sepolcrici e di copritomba di marmo, di granito, di pietra, purchè non abbiano dimensioni maggiori di m.1.80 per cm.70.

lo spessore dei copritomba non dovrà essere minore di cm.5 nè maggiore di cm.30.

Art. 313 bis

Ai colombari, una volta inumata la salma, devono collocare lapidi in marmo, di granito o di pietra, di qualità scelta, senza difetti e di durezza non precaria, di altezza e larghezza non superiore all'apertura dei loculi stessi.

Alla base della lapide, deve essere apposta una lastra, pure di marmo di granito o di pietra della stessa lunghezza e larga cm. 10 da servire eventualmente per la posa di portafiori, candele, ecc. mentre ai lati e superiormente deve essere apposta una cornice, sempre di marmo, di pietra di granito, semplice e larga cm. 2, oppure una cornice smussata, larga non più di 7 cm. Per nessun motivo è consentita la rivestitura di pilastri divisorii posti tra colombari e tombe essendo la manutenzione dei detti pilastri di potenza del Comune.

Art. 314.

Ornamentazioni con fiori, con corone, con tulle, con aiuole ecc.

Con l'autorizzazione di chi è preposto alla direzione e alla sorveglianza del cimitero, sulle sepolture private in genere, a sterro, si possono, altorchè deporre fiori e corone, coltivate tulle e simili, in numero non maggiore di due, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le sepolture vicine e siano tenute ad altezza non superiore a m. 1.50.

Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, e ove d'uopo devono venire ridotti alla suddetta altezza.

Le piante ornamentali che recano molestia a danno ai posti vicini dovranno essere

modificate, rimosse od abbattute dietro semplice richiesta del Podestà.

Sopra ciascun posto individuale perpetuo o trentenario a sterro si può formare un'aiuola limitata a m. 1.80 di lunghezza per m. 0.60 di larghezza.

In luogo della piccola siepe di mirto (*bordure*) formante l'aiuola, con permesso scritto del Podestà, si possono collocare sui posti individuali perpetui e trentenari piccole cinture o di ferro (*cancellatine*) o di laterizii, di piastrelle e simili, sempreché le cinture stesse non eccedano la lunghezza di m. 1.90, e l'altezza di cm. 60, e siano eseguite a perfetta regola d'arte e di estetica.

E' pure permessa la posa, sui posti a sterro trentenari o perpetui, di un solo portacorone di ferro pieno, munito di due volanti e di tre ganci per appendere le corone, purché non abbia altezza maggiore di m. 1.50 dal suolo.

Art. 315.

Infrazioni ed inconvenienti - Provvedimenti d'ufficio

Verificandosi qualche infrazione od inconveniente, se dietro-invito del podestà, su rapporto di chi è preposto alla direzione a alla sorveglianza del cimitero, il Concessionario non vi avrà portato rimedio, il Municipio provvederà con lo sgombero, con il taglio od anche con lo sradicamento.

Quando, malgrado il fattogli invito, in concessionario non eseguisca i restauri che l'amministratore comunale giudichi necessari, questa potrà ordinare l'esecuzione, o provvedere altrimenti a maggiori spese del concessionario, e senza esclusione del provvedimento contravvenzionale.

Art. 316.

Autorizzazione per la esecuzione di opere

Per qualunque opera a farsi nel cimitero (si tratti anche solo di mutamento di iscrizione, restauro o riforme di tombe, di lapidi o di monumenti) i Concessionari di sepolture devono procurarsi regolare autorizzazione scritta dal Podestà, presentando all'uopo il tenore delle iscrizioni ed i disegni delle opere, delle lapidi o dei monumenti (in scala non minore di 1:50 con i relativi particolari, in triplice originale, di cui uno in carta bollata e firmato), che essi intendono far collocare.

Tale autorizzazione scritta ed una delle copie dei disegni non bollata, ma munita del timbro del Comune, verranno ritirati da chi ha la custodia del cimitero, per essere conservati nell'archivio del camposanto. L'altra copia, munita pure di timbro e non bollata del pari, sarà rimessa al richiedente.

Per la costruzione delle edicole isolate fuori terra o delle camere sotterranee, i disegni dovranno essere accompagnati da relativa domanda contenente l'indicazione tassativa del numero preciso delle sepolture che si intendono preparare e del sistema di costruzione di cui si tratta.

Nella esecuzione di questi lavori i concessionarii dei posti privati devono provvedere a che:

1. Non ne avvenga alcun danno alla proprietà municipale o privata;
2. Non se ne occupi indebitamente in modo stabile o temporaneo alcuna parte senza speciale permesso.;
3. Non vi si lascino, senza una legittima ragione, sospesi i lavori;
4. Non si protragga l'esecuzione di questi oltre il tempo prefisso.
5. Non si lasci sopra luogo ingombri di sorta dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali impiegati nelle opere murarie o scultorie dovranno essere scaricati fuori del recinto del camposanto e non mai depositati entro di esso. Solo al momento dell'impiego dei medesimi potranno essere introdotti nel camposanto e, se si dovranno impiegare grossi veicoli per il trasporto, l'esecutore dell'opera dovrà anticipare al Municipio un deposito in denaro da determinarsi volta per volta dal Podestà, a garanzia della perfetta riduzione in pristino degli stradini e di altra dipendenza del camposanto. In difetto di tale ripristinamento per cura dell'esecutore, il Comune ha facoltà di servirsi dell'anzidetto deposito per fare rimettere in pristino ogni cosa. Il deposito sarà restituito tutto o in parte ad ultimazione completa dell'opera.

Tanto in questi casi, quanto allorché si facessero opere non autorizzate, oppure diverse da quelle approvate, i concessionari saranno passibili di ammenda, senza esclusione del risarcimento dei danni.

I lavori di costruzione nel cimitero possono eseguirsi dal 1° aprile al 15 ottobre.

Art. 317.

Manutenzione, conservazione, decoro e pulitura dei posti privati

Al termine dell'art.124 del Regolamento generale di Polizia mortuaria, i concessionari di sepolture devono tenere tanto queste quanto le lapidi, i monumenti, le arcate, i colombari, i nicchioni e le edicole loro concesse, in solido e decoroso stato per tutto il tempo della concessione, provvedendo ai restauri ed al rinnovamento delle tinteggiature, delle coloriture, delle verniciature e delle iscrizioni quando necessari, non che alla regolare conservazione dei tumuli in terra ed alla continua pulizia oltreché delle tombe e dei monumenti, altresì degli interi posti privati. In difetto, la pulizia anzidetta dovrà

essere fatta a cura del Municipio che avrà diritto al rimborso della relativa spesa, dietro semplice presentazione della relativa distinta.

Art. 318.

Opere meno decorose, vetuste e pericolanti - Iscrizioni errate - Ornamenti commemorativi

A norma dello stesso art.124 del Regolamento generale di Polizia mortuaria, l'Autorità comunale si riserva inoltre il diritto di far rimuovere le lapidi, le corone e simili ogni qualvolta le giudichi meno decorose sia per ragioni di estetica, di decenza e di igiene; come pure di far correggere o rifare le iscrizioni che contengono errori di locuzione, di grammatica, di ortografia, ecc., o comunque siano differenti da quelle approvate dall'ufficio del podestà con diritto di rimborso della relativa spesa, come è detto all'art. precedente; come pure di provvedere alla rimozione o alla rinnovazione dei monumenti pericolanti collocati sopra sepolture di famiglia abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

I monumenti, le lapidi, ecc. poste sopra una sepoltura in commemorazione dei defunti ivi sepolti, non si può diminuire il loro ornamento finchè le rispettive salme si trovano ivi sepolte.

Art. 319.

Monumenti, lapidi, ecc. a disposizione ed in proprietà del Municipio

I monumenti, le lapidi, ecc. resisi logori, vetusti o pericolanti, e quelli che i concessionari intendono modificare, sostituire con altri di uguale o di maggiore pregio, possono essere rimossi per essere sostituiti con altri, ma passano a disposizione del Municipio e verranno adoperati nelle costruzioni e negli abbellimenti del Cimitero.

Allo spirare del termine delle concessioni individuali temporarie, le lapidi, i monumenti e simili, passano in proprietà del Municipio.

Verificandosi per queste condizioni individuali temporanee e per quelle perpetue il caso di cui nell'art.seguente, i concessionari non potranno disporre delle lapidi, dei monumenti e simili, che dopo ottenuta speciale autorizzazione.

Art. 320.

Ritorno di sepolture a disposizione del Municipio

Occorrendo per volontà della famiglia che un cadavere sia rimosso da una sepoltura individuale, temporaria o perpetua per essere esposto in un'altra di maggiore durata o di famiglia, la sepoltura ritorna a disposizione del Municipio, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somma pagata.

Art. 321.

Esecutori delle tumulazioni

Tutte le operazioni necessarie alla tumulazione dei cadaveri nei posti privati sono a carico dei concessionari.

La murazione dei feretri nelle camere mortuarie sotterranei, nei colombari del porticato e dei muri di cinta, e nelle edicole isolate possono anche essere fatte da impresari scelti da concessionari stessi, purché siano fatte in conformità delle prescrizioni del presente Regolamento o sotto la sorveglianza dell'Ispettore del Cimitero.

Tuttavia, il deliberato dell'Impresa generale delle opere occorrenti ai fabbricati comunali e dei lavori ordinari, è tenuto ad eseguire, a semplice richiesta dei concessionari, le murature anzidette, ai prezzi stabiliti nella relativa tariffa.

L'Amministrazione comunale si riserva per altro la facoltà di escludere temporaneamente od indefinitamente gli impresari od esecutori, i quali, in qualsiasi modo, abbiano mancato o al decoro del luogo o al riguardo dovuto alla proprietà sia dei privati sia del Municipio, od infine alla debita obbedienza alle raccomandazioni ed agli ordini di chi ha la custodia e la sorveglianza del Cimitero.

Le inumazioni dei cadaveri nei posti privati a sterro sono fatte dagli agenti comunali previo pagamento delle tasse o tariffe inerenti.

Art. 322.

Scadenza dei posti privati temporanei

Nelle *sepulture private di famiglia a sterro* i feretri entro terra possono essere esumati dopo 10 anni; se *murati individualmente* od in *camere mortuarie* o *cripte*, dopo 50 anni, a meno che nell'atto di concessione, od in seguito, tutti, o parte dei posti, siano stati vincolati alla condizione di perpetuità.

Le sepolture trentennarie a sterro e quelle cinquantennarie nei colombari, per le quali la scadenza non venga rinnovata la concessione, ritornano a disposizione del Municipio.

Se la salma contenuta è completamente distrutta, le ossa saranno raccolte e deposte nell'ossario comune ed i frantumi del feretro saranno abbruciati.

Se la salma non è completamente decomposta verrà interrata in una fossa comune a ciò destinata.

Art. 323.

Disposizioni generali sulla polizia mortuaria.

Il Podestà delibera la tariffa delle concessioni di sepoltura, della posa di lapidi, di

monumenti e simili, e delle competenze per i vari servizi.

Il Podestà con apposite istruzioni stabilisce:

- a) le modalità per il trasporto dei cadaveri nell'interno del Cimitero;
- b) l'ordine a tenersi nelle sepolture a sterro, sia comuni che private, come pure in quelle con tumuli murati;
- c) l'orario secondo il quale il Cimitero è aperto al pubblico e le modalità dei permessi da rilasciare a chi voglia visitare il Cimitero od eseguire opere fuori delle ore designate;
- d) tutto quanto è necessario alla esecuzione delle disposizioni di polizia mortuaria.

Art. 324.

Tasse e diritti per costruzioni murarie e scultorie, per la posa di lapidi, di cancellate ecc. per la formazione di aiuole, ecc.

Per tutte le concessioni che si faranno nei cimiteri urbani riguardo ai posti d'uso privato sono applicabili le tasse e i diritti di cui nella tabella allegata al Regolamento edilizio.

Cremazione dei cadaveri.

Art. 325.

Il crematorio del cimitero di Asti è destinato a consumare col fuoco i cadaveri od i resti dei cadaveri.

Fino a che il comune non avrà provveduto con un impianto proprio, esso è esercitato dalla Società per la cremazione sotto la diretta vigilanza dell'Autorità municipale e colle norme stabilite dal regolamento sull'assunzione diretta del servizio mortuario.

Art. 326.

La cremazione di un cadavere può effettuarsi ogni qualvolta i richiedenti comprovino di aver riportato l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere dovrà essere concessa quando dai parenti del defunto o delle persone alle quali incombe la cura di provvedere agli onorari funebri sia presentata all'Ufficiale dello Stato Civile regolare domanda corredata dai documenti seguenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria lasciata dal defunto, oppure una domanda scritta dai parenti più prossimi;
- b) Certificato del medico curante che dichiara la natura della malattia che determinò la morte ed escluda il sospetto di causa criminale. -In

mancanza del certificato di cui alla lettera b, e nel caso di morte improvvisa, incerta, sospetta o violenta, dovrà prodursi il *nulla osta* dell'Autorità giudiziaria.

Art. 327.

accordata l'autorizzazione, l'Ufficiale dello Stato Civile, di concerto con la famiglia del defunto e con la Società di cremazione, stabilirà il giorno e l'ora in cui dovrà aver luogo l'incenerimento.

Art. 328.

i cadaveri devono essere collocati sull'ara crematoria avvolti negli indumenti coi quali furono deposti del feretro.

La cremazione del cadavere sarà eseguita unitamente al feretro nei seguenti casi:

- a) Quando sia in stato avanzata putrefazione;
- b) Quando sia di persona morta di malattia contagiosa;
- c) Quando, indipendentemente dai casi sopra indicati, la famiglia del defunto ne esprima il desiderio.

Art. 329.

E' assolutamente vietato esportare qualunque residuo della cremazione senza speciale autorizzazione del Podestà.

categoria H - Inumazioni-

Classe 1°	Lire	2.000
Classe 2°	Lire	1.000
Classe 3°	Lire	200

Art. 330.

Terminata la cremazione, le ceneri saranno diligentemente raccolte e deposte in un'urna, che, suggellata, verrà collocata nel cinerario annesso al tempio crematorio, o nel cinerario del camposanto urbano, salvo che la famiglia avesse chiesto ed ottenuto di poter collocare le ceneri stesse diversamente anche a termini dell'art. 77 del Regolamento di Polizia mortuaria 25 luglio 1892.

Ogni urna è destinata a ricevere le ceneri di un solo cadavere.

Disposizioni penali e generali

Art. 331.

Per l'accertamento delle contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, per le conciliazioni e per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli 227 e 228 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915 numero 148.

Art. 332.

Le infrazioni alle varie prescrizioni del presente regolamento saranno punite colle pene stabilite dall'art. 199 del T.U. delle leggi Sanitarie, 1° agosto 1907, N. 636, salvo che le medesime siano già punite altrimenti con leggi o regolamenti speciali.

Art. 333.

E' abrogata qualunque disposizione anteriore contraria al presente regolamento.

Asti, 10/03/1930 - VIII
Il Podestà f.to V.Buronzio

Il Segretario
Nosenzo

V° Il Podestà
f.to Dr. Leopoldo Viarengo.

**NORME INTEGRATIVE PER LA
PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA
REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO - PROVVEDIMENTI -¹⁸**

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1.

Le seguenti norme integrative del Regolamento Comunale di Igiene sono intese alla prevenzione, al controllo ed alla repressione dell'inquinamento atmosferico, ossia dell'alterazione delle normali condizioni di salubrità dell'aria, capace di costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati, prodotto:

- a) degli impianti termici non industriali, secondo quanto precisato nei Titoli 2 e 3;
- b) dagli impianti industriali, secondo quanto precisato nel Titolo 4;
- c) dagli autoveicoli con motore diesel, secondo quanto precisato nel Titolo 5.

Art. 2.

Le seguenti norme integrative sono adottate particolarmente in attuazione dell'articolo 26 della legge 13 luglio 1966 n.615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" (qui di seguito legge n.615) ed in applicazione dei seguenti regolamenti:

- a) D.P.R. 22 dicembre 1970 n.1391 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n.615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici" qui di seguito "Regolamento I°");
- b) D.P.R. 15 aprile 1971 n.322 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n.615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie", qui di seguito "Regolamento II°");
- c) D.P.R. 22 febbraio 1971 n.323 ("Regolamento per l'esecuzione della

legge 13 luglio 1966 n.615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel", qui di seguito "Regolamento III°").

Esse inoltre regolano l'esecuzione degli impianti termici di potenzialità inferiore alle 30.000 Kcal/h (Titolo III).

CAPITOLO II

**SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PREVENZIONE, IL
CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO**

Art. 3.

Il personale tecnico comunale al quale viene affidato il compito della prevenzione, del controllo e della repressione dell'inquinamento atmosferico, comunque e dovunque prodotto nel territorio comunale, nell'esercizio delle funzioni ispettive, di vigilanza e di repressione rappresenta a tutti gli effetti, secondo le proprie attribuzioni, l'Ufficiale Sanitario, dal quale dipende gerarchicamente, con tutte le prerogative attribuite dalla citata legge n.615, dal relativo regolamento e dalle leggi in esse richieste agli uffici tecnici comunali, con funzioni di POLIZIA GIUDIZIARIA ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Al personale tecnico predetto deve essere assicurato, in qualunque momento della giornata, il libero accesso agli impianti termici ed a quelli industriali per i necessari controlli sull'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di inquinamento atmosferico.

Art. 5.

Con apposito provvedimento l'Amministratore Comunale può stabilire la struttura e l'organico del personale tecnico incaricato.

Al servizio sarà assegnato, secondo le esigenze funzionali dello stesso, idoneo personale per lo svolgimento dei compiti tecnici e amministrativi. In rapporto alle esigenze del Servizio, saranno, dall'Ufficio Tecnico Comunale dei Lavori Pubblici uno o più ingegneri particolarmente competenti in materia di impianti industriali.

3.- ¹⁸ Le presenti Norme integrative il Regolamento Municipale di Igiene furono deliberate nel Consiglio Comunale n. 141/22 del 18/04/1974.

TITOLO II

IMPIANTI TERMICI NON INDUSTRIALI

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 6.

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n.615 e nel "Regolamento I", nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti termici di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, dovranno essere osservate anche le disposizioni contenute nel presente Titolo II.

Dette disposizioni si applicano in particolare ai seguenti impianti se alimentati (cgr. art. 2 della legge n.615) con combustibili minerali solidi o liquidi:

- a) impianti elencati nell'articolo 1.2 del regolamento I (°);

(°) Il punto 2 dell'art. 1 del "Regolamento I" recita:
"1.2 Sono in ogni caso le seguenti destinazioni :

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
- c) cucine-lavaggiostoviglie-sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- d) lavaggio biancheria e simili;
- e) distruzione rifiuto (fino a 1 tonnellata/giorno); forni da pane e forni di altre imprese artigiane (cgr. legge 25/7/1956, n. 860)".
ed inoltre:
 - b) impianti termici diversi dai forni inseriti nel ciclo produttivo di imprese artigiane (cfr. legge 25/7/1956 n. 860);
 - c) Forni crematori di cadaveri;
 - d) ogni altro impianto termico non compreso fra quelli elencati al successivo titolo IV delle presenti norme, avente potenzialità superiore a 30.000 kcal/h.

CAPITOLO II

CAMINI

Art. 7.

Fermo restando le prescrizioni dell'art. 9 della legge n. 615, nei progetti edilizi da presentare ai competenti Uffici municipali per ottenere la licenza di costruzione di stabili nei quali si intendano installare impianti termici compresi fra quelli elencati nel precedente articolo 6, dovranno essere indicati l'andamento e la posizione dei canali per fumo (raccordi, canne

fumarie e camini) e dovranno essere rappresentate graficamente:

- a) in rapporto a quanto prescritto dall'art. 6.18 del "Regolamento I", la posizione di tutti gli ostacoli e costrutte esistenti nel solido ideale avente contro sul camino, base circolare con raggio di 10 metri ed altezza pari a quella dell'ostacolo o struttura più alta esistente nello spazio così definito;
 - b) la situazione edilizia esistente nel solido ideale avente per base una corona circolare con centro sul camino, raggio interno ai 10 metri e raggio esterno di 50 metri, ed avente per altezza quella del filo superiore della più alta apertura di loculi abitabili esistente nello spazio così circoscritto (cfr. art. 6.17 del "regolamento I").
- I progetti comunque dovranno riportare preventivamente il benessere citato in premessa di cui all'art. 9 della legge 615.

Art. 8.

I camini degli impianti termici di cui all'art. 6 devono rispondere a quanto prescritto all'art. 6 del "Regolamento I" citato.

Qualora, per particolari ragioni, non fosse possibile rispettare le distanze e le posizioni fissate nella prima parte dell'art. 6.17 del "Regolamento I", la deroga ivi prevista potrà essere concessa dal Sindaco, su istanza dell'interessato, entro i limiti massimi fissati nella 2° parte del citato punto 17.

Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, sottoporrà la richiesta di concessione di deroga al Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.), esprimendo il proprio motivato parere e provvederà quindi in proposito.

Rimane tuttavia facoltà del Sindaco, di prescrivere, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, l'adeguamento dei camini predetti a quanto disposto dall'art. 6 del "Regolamento I", qualora le misurazioni dell'inquinamento atmosferico, effettuato nella zona circostante, evidenziasse concentrazioni eccessive di inquinanti di origine non industriale.

L'istanza di cui ai precedenti commi dovrà essere presentata:

- a) contestualmente alla domanda di licenza di costruzione per gli stabili costruiti successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme;
- b) corredata da opportuna documentazione entro 180 giorni dalla entrata in vigore delle presenti norme per gli stabili costruiti, rifatti o sopraelevati successivamente al 18 aprile 1973 e prima della entrata in vigore delle prescritte norme.

Art. 9.

Della concessione della deroga richiesta sarà fatta esplicita menzione nella licenza di

costruzione per gli stabili di cui alla lettera a) del IV comma dell'art. 8 ed in apposito documento per gli stabili di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

Della licenza o del documento dovrà essere conservata una copia presso l'impianto termico relativo al camino oggetto della deroga, in modo che possa essere presa in visione dai competenti servizi ispettivi.

Art. 10.

Ogni variazione delle condizioni, in base alle quali è stata concessa la deroga, che sia stata preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario e su conferme parere del C.R.I.A., comporta la decadenza automatica della concessione e l'applicazione delle sanzioni di cui al capo VI e nei casi più gravi la chiusura coattiva dell'impianto termico.

Per ottenere l'approvazione delle variazioni, gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco, precisando i motivi ed il tipo delle variazioni richieste.

Per le variazioni come sopra autorizzate di applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 9.

Art. 11.

In applicazione del disposto dell'art. 17.1 del "Regolamento I", i camini ed i canali per fumi di tutti gli impianti termici indicati nel precedente articolo 6 devono essere muniti di efficienti sistemi di regolazione e di intercettazione delle aperture e di fori previsti dagli articoli 5 e 7, del "Regolamento I".

CAPITOLO III

IMPIANTI ED INSTALLAZIONI

Art. 12.

I focolari, i bruciatori e griglie mobili degli impianti termici, di cui all'art. 6 delle presenti norme, devono rispondere alle prescrizioni degli art. 9.10, 11 del "regolamento I".

Art. 13.

Gli impianti termici, di cui all'art. 6 delle presenti norme, dovranno in particolare essere sempre dotati degli apparecchi indicatori, registratori e segnalatori, di cui all'art. 11 del predetto regolamento, funzionanti ed in posizione rispondente alle disposizioni del "Regolamento I" e comunque tali da consentire un'agevole lettura. Del pari dovranno essere presentati leggibili e veridiche, le piastrine recanti le indicazioni richieste dagli articoli 9, 10 del regolamento stesso.

Qualora in qualsiasi momento risulti, dall'esame dei grafici degli apparecchi registratori installati presso un'impianto termico, che per

tempi superiori a quelli indicati nell'art. 13 del "Regolamento I" le caratteristiche dei fumi sono state peggiori di quelle fissate dallo stesso articolo, si procederà ai sensi del Capo IV nei confronti del conduttore, fatta salva l'eccezione indicata all'ultimo comma dell'articolo 24.

Art. 14.

I materiali solidi provenienti dal funzionamento di apparecchi o impianti di trattamento dei fumi, funzionanti secondo ciclo a secco, devono essere consegnati al servizio di raccolta rifiuti in sacchi impermeabili.

Detti materiali solidi devono essere allontanati dagli stabili in alcun altro modo.

CAPITOLO IV

COMBUSTIBILI

Art. 15.

Gli esercenti impianti termici compresi fra quelli elencati all'art. 6 di queste norme, i quali intendono impiegare:

- 1) - olii combustibili con viscosità superiore a 5° e alla temperatura di 50°C (5°E_{50°C}) e contenuto di zolfo non superiore al 4% per gli impianti aventi potenzialità superiore a 1.000.000 kcal/h per unità termica;
- 2) - carbone per vapore con materie volatili fino al 23% e zolfo fino al 1%, oppure carboni per vapore con materie volatili fino al 35% e zolfo fino all'1%, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione e caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga; devono presentare domanda al Sindaco secondo il disposto dell'art. 13 della legge n. 615.

Nella domanda devono indicare:

- generalità del proprietario o dell'esercente l'impianto;
- ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale in cui è installato (allegare planimetria quotata);
- tipo e destinazione dell'impianto;
- potenzialità delle singole unità termiche costituenti l'impianto dei bruciatori o dei sistemi di caricamento meccanico;
- apparecchi indicatori per il controllo della piena efficienza della combustione di cui è dotato l'impianto;
- generalità del conduttore del combustibile per il cui uso si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, visto il parere dell'Ufficiale Sanitario, scadrà il 31 maggio di ogni anno solare e potrà essere rinnovata, ove non ostino motivi igienico-sanitari su domanda degli interessati, presentata almeno 15 giorni prima della scadenza; essa dovrà essere

conservata presso l'impianto, in modo da poter essere presa in visione dal personale dei competenti servizi ispettivi.

Art. 16.

L'Ufficiale Sanitario, nell'esprimere il proprio parere sulla opportunità di rilasciare l'autorizzazione di cui al precedente articolo o di rinnovarla, terrà conto di tutti gli elementi ambientali e meteorologici che possono contribuire ad aggravare l'inquinamento atmosferico nella zona circostante lo stabile.

Art. 17.

I proprietari o gli esercenti impianti termici compresi fra quelli elencati nell'art. 6 di queste norme che ai sensi del II comma dell'art. 13 della legge n. 615 intendano impiegare negli stessi i combustibili sottoposti alle limitazioni di cui al I comma dell'articolo medesimo, per essere autorizzati devono presentare domanda debitamente motivata e documentata al Sindaco, indicando, in particolare, quanto precisato nel II comma del precedente articolo 15.

Art. 18.

L'Ufficiale Sanitario invierà la domanda, corredata del proprio parere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, perchè esprima il suo e la sottoporrà poi al Sindaco che provvederà, se lo riterrà opportuno, al rilascio dell'autorizzazione.

Nell'esprimere il proprio parere l'Ufficiale Sanitario terrà conto anche dell'eventuale esistenza di apparecchi di accertamento continuo della piena efficienza della combustione, della conduzione da parte di personale munito di patentino, anche se non obbligatoria, della potenzialità dell'impianto anche in rapporto all'ubicazione dello stabile e di tutti gli elementi ambientali e meteorologici che possono contribuire ad aggravare l'inquinamento atmosferico nella zona circostante lo stabile stesso.

Art. 19.

All'autorizzazione di cui al precedente articolo 18 si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 15.

Art. 20.

E' facoltà del personale tecnico comunale di procedere, presso gli impianti termici ed i relativi depositi e presso i depositi di vendita, al prelievo di combustibili solidi e liquidi, nelle necessarie quantità, ed all'esame degli stessi, anche con metodi diversi da quelli riportati nel "Regolamento I".

Qualora le caratteristiche o le condizioni di impiego del combustibile risultassero difformi da quelle previste dalla legge n. 615, si effettueranno

nuovi prelievi con le procedure di cui all'articolo 15 del citato "Regolamento I" e si procederà ai sensi dell'art. 19 della legge n. 615 per l'esame del combustibile.

Nel caso previsto dal comma precedente qualora al momento dell'ispezione sopralluogo non fosse presente il responsabile dell'impianto o persona da lui autorizzata, il personale tecnico adotterà tutti gli opportuni provvedimenti, redigendone verbale, per impedire che il combustibile presente nel deposito possa essere sostituito, e dà avviso al responsabile del giorno e dell'ora in cui sarà effettuato il prelievo.

Se lo stesso o persona da lui autorizzata non sarà presente in tale giorno ed ora, si provvederà ugualmente al prelievo facendo menzione dell'assenza verbale.

Art. 21.

Il personale tecnico comunale, potrà essere autorizzato ad eseguire, per i compiti di istituto anche il controllo dei documenti di vettura dei combustibili trasportati su autocisterne o autocarri circolanti nel territorio comunale, ad eccezione, di quelli in semplice transito, ed il prelievo di campioni dei combustibili stessi.

A tale fine il personale sarà munito del distintivo di cui all'art.69 delle presenti norme.

Le disposizioni di cui al capo VI, fatta salva l'applicazione del disposto dell'art.14 della legge 615, se ne ricorrono le condizioni, sono applicabili nei confronti del venditore, qualora le caratteristiche del combustibile trasportato risultino:

- a) diverse da quelle indicate sui documenti di vettura;
- b) incompatibili con le caratteristiche dell'impianto al quale il combustibile è destinato, quando il venditore sia anche l'esercente dell'impianto.

CAPITOLO V

CONDUZIONE

Art. 22.

Ogni conduttore di impianti termici non può condurre più di 15 impianti ed è sempre tenuto a fornire, a richiesta del servizio di rilevamento, l'elenco completo di tutti gli impianti termici da lui condotti.

Presso ciascun impianto termico dovrà essere conservata (a cura del responsabile dell'impianto) una dichiarazione firmata dal conduttore, con la quale egli si assume la responsabilità della conduzione dell'impianto. In essa dovrà essere riportato il numero e la data di rilascio del patentino se, per la potenzialità dell'impianto, esso è richiesto ai sensi dell'art.16 della legge n.615.

Qualora la conduzione dell'impianto sia affidata ad un'impresa, sarà sufficiente che a cura della stessa sia affisso nei locali dell'impianto un cartello recante le generalità e, in rapporto alla potenzialità dell'impianto, il numero e la data di rilascio del patentino, del proprio dipendente od incaricato, addetto all'impianto stesso.

I responsabili di impianto termico, con potenzialità superiore a 200.000 kcal/h, deve accertare che il conduttore dell'impianto stesso sia in possesso del patentino previsto dall'art.16 citato.

Art. 23.

Ogni impresa che gestisce per mezzo di propri dipendenti o incaricati la conduzione di impianti termici deve tenere un registro, sul quale saranno indicati tutti gli impianti termici di cui è gestita la conduzione, nonché a fianco di ciascuno di essi, la potenzialità, il tipo di combustibile, le generalità del conduttore e il numero del patentino di cui è munito, se obbligatorio in rapporto alla potenzialità di uno o più degli impianti condotti.

Detto registro dovrà essere esibito a richiesta del personale tecnico.

Art. 24.

Il personale tecnico, qualora accerti che dal camino di un impianto termico sono emessi fumi non rispondenti alle caratteristiche dell'art.13 del "Regolamento I", per quanto concerne il contenuto in particelle dei fumi stessi (determinato con il compratore di Ringelmann), provvederà ad accertare le generalità del conduttore dell'impianto medesimo, che sarà perseguito ai sensi del Capo VI, indipendentemente dall'espletamento delle procedure di cui all'art.13 del "Regolamento I" e salve le maggiori sanzioni previste dall'art.15 della legge 615.

Qualora l'emissione di fumi non dipendesse dalla conduzione dell'impianto, oppure non fosse possibile accertare le generalità di cui al comma precedente, sarà ritenuto responsabile della cattiva conduzione il proprietario dell'impianto o l'impresa che gestisce la conduzione e si procederà contro di essi, anziché contro il conduttore.

CAPITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25.

Ai sensi dell'art.19, secondo comma, della "Legge n.615" e delle esplicite richieste di collaborazione presentate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti, il personale comunale provvederà a compiere i rilievi, le ispezioni, i prelievi necessari ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di inquinamento atmosferico, ad eccezione di quanto disposto dagli art. 9 e 10 della legge n.615, segnalando al Comando predetto, per gli adempimenti di cui al comma VII dell'art.19 della legge n.615, le violazioni accertate.

In ogni caso è fatta salva la facoltà di adottare con ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, provvedimenti specificamente intesi a rimuovere le irregolarità o le cause di molestia.

Art. 26.

Per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 6 e 8 ultimo comma; 9 II comma; 10; 11; 13; 14; 21; III comma; 22; 23; 24 delle presenti Norme si applica il disposto dell'art. 106 del testo unico della legge comunale e provinciale, fatta salva l'applicazione delle diverse e più gravi sanzioni previste dalla legge n. 615 e del correlativo "Regolamento I", quando ne ricorrano le condizioni.

Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 di queste norme si applicano le disposizioni degli articoli 14 della legge n.615 e 18 del "Regolamento I".

TITOLO III

IMPIANTI TERMICI NON REGOLAMENTATI DALLA LEGGE N. 615

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 27.

Le disposizioni continue nel presente Titolo III si applicano con le modalità previste dal successivo art. 39, agli impianti termici:

- a) aventi potenzialità non superiore a 30.000 kcal/h, qualunque ne sia il combustibile, ad eccezione del gas di rete, l'impiego e l'ubicazione;
- b) alimentati con gas di rete, qualunque ne sia la potenzialità e destinati agli usi di cui all'art.6 delle presenti norme, ad eccezione di quanto disposto dagli art. 30, 31, 31, 33, 36.

CAPITOLO II

IMPIANTI ED INSTALLAZIONI

Art. 28.

Gli impianti di cui all'art. 27 devono rispondere, anche ai fini delle presenti norme, alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli

incendi per quanto attiene sia ai locali in cui sono alloggiati sia alle installazioni.

Art. 29.

La caldaia deve avere potenzialità adeguate al volume ed alle caratteristiche dello stabile al quale deve fornire il calore, in modo che là non si debba mai far funzionare ad un regime eccessivamente spinto.

L'installazione delle caldaie deve essere tale da consentire la facile pulizia dei condotti di passaggio dei prodotti della combustione.

Art. 30.

I bruciatori di qualunque tipo devono avere: dispositivi che consentano in qualunque momento la regolazione del rapporto combustibile/aria; avere inoltre una buona adattabilità ai diversi carichi; essere proporzionati ed adeguati al volume ed alle caratteristiche della camera di combustione.

I bruciatori di olio combustibile devono avere filtri adeguati alla qualità e quantità dell'olio da iniettare nel focolare e, se sono previsti per l'uso con olio combustibile avente viscosità superiore a 4°E_{50°C} devono avere un dispositivo di preriscaldamento.

I bruciatori per combustibili liquidi devono essere muniti di dispositivi automatici che intercettano l'afflusso agli stessi del combustibile, qualora per un qualunque motivo, indipendentemente dal funzionamento automatico, la fiamma si dovesse spegnere.

Art. 31.

Agli impianti termici di cui all'art. 27 sub a) muniti di impianto di trattamento dei fumi (depuratori) si applicano le disposizioni dell'art. 14 delle presenti norme.

CAPITOLO III

CAMINI E CANALI PER FUMO

Art. 32.

Ogni focolare deve si regola essere provvisto di canna fumaria indipendentemente costruita con materiale incombustibile. E' tuttavia ammesso che i condotti del fumo di più focolari si immettano in un'unica canna fumaria previa adozione degli opportuni accorgimenti tecnici che assicurino il regolare deflusso dei fumi e il tiraggio di ogni focolare tali da escludere qualsiasi inconveniente ai singoli utenti.

I condotti fumari verticali devono essere dotati alla loro base, di adeguati sistemi, in posizione idonea per la facile asportazione della fuliggine.

Art. 33.

La sezione del camino o canna fumaria deve essere calcolata in base a quanto disposto dall'art.6 del "Regolamento I".

In ogni caso la sezione retta deve essere tale da assicurare un tiraggio sufficiente alla regolare combustione senza produzione di fumi molesti.

Di norma la canna fumaria dovrà avere sezione quadrata o circolare; se si adotta una sezione diversa dovranno essere seguite le norme dell'art.6 citato.

La canna fumaria deve essere il più possibile rettilinea e verticale, avere tratti suborizzontali ascendenti di lunghezza limitata e comunque non superiore in totale a 2 metri lineari, con pendenza non inferiore al 5%. Gli eventuali gomiti debbono essere raccordati ad ampio raggio, in ogni caso con valore almeno doppio della massima dimensione trasversale del camino.

Sono da evitare angoli retti mediante smussature sia nei tratti suborizzontali che nei tratti di incontro con il camino.

Lungo l'intera canalizzazione la sezione retta interna non deve subire sensibili variazioni; tuttavia se queste non possono essere evitate, la loro esecuzione deve essere effettuata con raccordi aventi inclinazione non maggiore di 20 gradi rispetto all'asse della canna.

Art. 34.

I fumaioi o comignoli devono sporgere per almeno 1 metro con l'apertura d'uscita del fumo oltre il colmo del tetto o comunque di ogni ostacolo esistente nel raggio di 10 metri.

Quelli costituiti da tubi o strutture leggere dovranno essere ben assicurati con staffe e tiranti.

La loro sezione retta non può essere inferiore alla sezione retta delle canne fumarie d il bordo inferiore della apertura stessa deve, di regola, essere situato almeno 1 metro oltre il colmo del tetto e di ogni ostacolo circostante, nel raggio di 10 metri.

Art. 35.

Qualora le caratteristiche della caldaia e del camino non assicurino un sufficiente tiraggio e si debba attivare quest'ultimo con mezzi meccanici, per l'installazione deve essere scelta di preferenza la sommità del camino, allo scopo di evitare eventuali infiltrazioni di fumo nei locali attraversati dalla canna fumaria. In questo caso devono essere presi accorgimenti tecnici per evitare vibrazioni e rumori molesti.

CAPITOLO IV

COMBUSTIBILI

Art. 36.

Negli impianti, di cui all'art. 27 sub a) è consentito solamente l'impiego, oltre che dei combustibili elencati nell'articolo 12 della legge n.615, di olii combustibili fluidi con viscosità non superiore a $5^{\circ}E_{50^{\circ}C}$ e contenuto in zolfo non superiore al 3%, con l'osservanza di quanto previsto dal II comma dell'art.30 delle presenti norme; carboni da vapore con materie volatili fino al 23% e zolfo fino all'1%; gasa di petrolio liquefatti.

Art. 37.

Il contributo all'inquinamento atmosferico non dovrà comunque essere superiore ai limiti qui di seguito indicati:

i fumi degli impianti di cui al punto a) dell'art.27 in marcia normale (e cioè dopo 15 minuti dalla prima accensione giornaliera e dopo 10 minuti da ogni operazione di pulizia nei focolari) non devono presentare opacità superiore a quella del numero 1 della scala di Ringelmann o contenuto di particelle in sospensione superiore a 0.25 g/m^3 di gas misurato a $15^{\circ}C$ e 760 mm. di colonna di mercurio, o percentuale in volume di incombusti gassosi superiore a 1, di composti di zolfo superiore a 0.1; i fumi degli impianti di cui al punto b) dell'art. 27 non devono mai presentare opacità superiore a quella del numero 1 della scala di Ringelmann.

In caso contrario si accerteranno le generalità del conduttore, salva l'accezione prevista dal precedente art. 24 e si procederà ai sensi del capo V.

Art. 38.

qualora sia accertato il superamento dei limiti fissati nell'art.37 oltre all'applicazione delle disposizioni di cui al capo V, si adotteranno con ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, provvedimenti specificamente intesi a rimuovere le cause di inquinamento, non esclusa la sostituzione del combustibile e l'adeguamento degli impianti o delle strutture murarie.

CAPITOLO V

NORME TRANSITORIE, DEROGHE, CONTROLLI, SANZIONI

Art. 39.

Con ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, sarà stabilito il termine entro il quale dovranno essere adeguati a tutte le disposizioni del presente Titolo III, gli impianti

termici di cui al punto a) dell'art.27 e quelli di cui al punto b) dello stesso articolo 27 limitatamente a quanto ivi previsto.

Qualora per partecipare motivi non fosse possibile l'adeguamento dei camini a quanto disposto dal I comma dell'art.34, il Sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario e dei competenti uffici potrà concedere deroghe qualora gli interessati dimostrino di avere adottato particolari cautele o accorgimenti tecnici atti ad evitare molestie al vicinato.

Art. 40.

Per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli. da 28 a 34; 34; 37; 38, si applica il disposto dell'art. 106 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 5/3/1934 n. 383.

TITOLO IV

IMPIANTI INDUSTRIALI

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 41.

Le disposizioni del presente titolo IV si applicano agli impianti esercenti in stabilimenti industriali, ovverosia in installazione o complessi di installazioni, volte ad affettare, in modo continuo o discontinuo, entro il perimetro rilevabile della licenza edilizia o degli accertamenti degli Uffici municipali, estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di materiale o sostanze di qualunque natura, nonché ai forni di incenerimento di rifiuti, con potenzialità superiore a una tonnellata/giorno.

Ai fini delle presenti norme non sono considerati stabilimenti industriali, ancorché ne abbiano le caratteristiche edilizie, quelle installazioni o complessi di installazioni, esercenti dalle imprese aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 comma II lettera a) e b), ed all'art.3 della legge 25 luglio 1956 n.860 "Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane", poiché l'esercizio dei loro impianti termici è già disciplinato dalle disposizioni del Titolo II.

Art. 42.

Ai sensi dell'art.20 della legge 13/7/1966, n.615, "provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico", tutti gli stabilimenti industriali che possono contribuire all'inquinamento atmosferico che siano o saranno posti in attività nel territorio comunale, devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere, entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica

consenta, l'emissione di fumi, gas o polveri, che possono contribuire all'inquinamento atmosferico o costituire pericolo o molestia per gli abitanti.

Gli impianti termici installati negli stabilimenti industriali, di cui all'art.41, devono essere condotti da personale munito del patentino di cui all'art.16 della legge, a meno che la potenzialità non sia inferiore a 200.000 kcal/h o la loro conduzione non sia regolata da altra specifica norma.

Anche alla conduzione di questi impianti si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art.22 delle presenti norme.

Del pari si applicano le disposizioni di cui all'art.13.

Art. 43.

L'avvenuta assegnazione ad una delle due classi dell'elenco delle industrie insalubri, approvato con D.M. 12/2/1971, di uno stabilimento industriale, nel quale siano a sufficienza rispettate le speciali cautele per evitare nuocimento o molestie al vicinato, non esime l'esercente dello stabilimento stesso dal rispetti delle disposizioni contenute nel capo V delle presenti norme.

CAPITOLO II

NUOVI STABILIMENTI

Art. 44.

I progetti di costruzione, ampliamento o ricostruzione di stabilimenti o laboratori che possono contribuire all'inquinamento atmosferico dovranno essere corredati da una relazione tecnica nella quale siano indicati:

- 1) il tipo di lavorazione che sarà svolta nello stabilimento o laboratorio;
- 2) le materie prime che vi saranno impiegate e le trasformazioni alle quali saranno sottoposte;
- 3) il numero delle persone che saranno addette alle lavorazioni principali ed a quelle accessorie; nonché quello impiegati d'ogni ordine e grado;
- 4) il tipo, la qualità, la destinazione d eventuali scarichi liquidi, nonché i sistemi previsti per la loro neutralizzazione e bonifica ai sensi del Regolamento Comunale di Igiene;
- 5) gli impianti termici e gli altri capaci di contribuire all'inquinamento atmosferico.

In difetto della suddetta relazione non avrà corso il procedimento per il rilascio della licenza edilizia.

Qualora il progetto riguardi uno stabilimento o laboratorio di cui non è nota al proprietario la successiva destinazione, nella dichiarazione dovrà essere fatta esplicita menzione di questo fatto. Eventuale rilasci della licenza edilizia non costituirà comunque titolo per installare nei locali dello stesso attività in

contrasto con la destinazione di zona o tali comunque da provocare molestia la vicinato.

Oltre a tale relazione dovrà essere presentata una relazione in quattro copie, di cui una in carta bollata per il successivo inoltro a cura dell'Amministrazione Comunale al comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.), compilate secondo i modelli predisposti dallo stesso comitato, e contenente anche tutte le indicazioni prescritte dall'art.5 del "Regolamento II".

Analoga relazione dovrà essere presentata al sindaco ogni qualvolta vengano modificate od installati impianti che con le loro emissioni possono essere eseguite opere murarie.

Art. 45.

Il Sindaco, salvo ed impregiudicato l'esame del progetto in linea urbanistico-edilizia, invia la documentazione di cui al primo comma del precedente articolo o la relazione di cui al secondo comma dello stesso all'Ufficiale Sanitario per l'inoltro con motivato parere al C.R.I.A. per i provvedimenti di competenza.

L'Ufficiale Sanitario, qualora lo stabilimento sia presentato in zona alla quale possa essere applicata la disposizione di cui all'art.5.6 del "Regolamento II", ne da comunicazione al Sindaco per l'ulteriore inoltro al C.R.I.A. per i provvedimenti di competenza.

Art. 46.

La licenza edilizia per gli stabilimenti e laboratori di cui ai precedenti articoli, accezione fatta per il caso previsto dal secondo comma dell'art.45, è rilasciata indipendentemente dal parere del C.R.I.A. sui progetti concernenti gli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti.

Il rilascio della licenza edilizia non concerne in alcun modo gli impianti di abbattimento; non da titolo alcuna ai titolari ne per installare gli impianti prima che sia stato loro notificato il parere favorevole del C.R.I.A., ne ad iniziare le lavorazioni senza aver ottenuto anche l'autorizzazione all'esercizio prescritta dall'articolo 141 del Regolamento Municipale di Igiene.

CAPITOLO III

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Art. 47.

Il parere favorevole del C.R.I.A. sui progetti di impianti di abbattimento, funzionanti secondo ciclo ad umido, non esime gli interessati dal munirsi delle Autorizzazioni Municipali all'immissione degli effluenti liquidi, di detti impianti, nella fognatura Municipale, o di tutte le altre autorizzazioni che fossero altrimenti prescritte per l'immissione in corsi d'acqua superficiali o per altre modalità di smaltimento.

Art. 48.

Per lo smaltimento delle polveri o di altri materiali solidi, trattenuti dagli impianti di abbattimento, l'esercente l'impianto dovrà di regola, in analogia con quanto disposto dall'art. 8.5 del "Regolamento I", provvedere a che tali materiali siano consegnati, racchiusi nei sacchi impermeabili, ai servizi di raccolta dei rifiuti.

Non è ammesso altro metodo di smaltimento dei materiali provenienti dal funzionamento degli impianti di abbattimento, se non in casi speciali, a richiesta degli interessati, e, con le cautele e nei luoghi che saranno indicati dal Sindaco, sentito l'ufficiale Sanitario, di cui sarà fatta menzione nell'autorizzazione all'esercizio di cui al successivo art.49.

Art. 49.

Le indicazioni, le prescrizioni, i limiti e le enunciazioni elencati nell'art.5.4 del "Regolamento II" concernente gli stabilimenti e laboratori di cui all'art.41 di queste norme integrative, saranno riportati sull'autorizzazione all'esercizio, prevista dal citato art.5.4 del "Regolamento II".

Art. 50.

Nell'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti o laboratori comprendenti impianti operanti secondo ciclo continuo, saranno riportate anche la durata dalla fase di avviamento e le tolleranze consentite nella stessa secondo quanto stabilito dall'art.8.2 del "Regolamento II".

Art. 51.

Qualora l'esercente di stabilimenti o laboratori di cui al precedente art.50 ritenga fondatamente necessario per particolari esigenze tecniche, un tempo di avviamento superiore a quello fissato dal C.R.I.A., deve tempestivamente presentare istanza al Sindaco, indicando il maggior tempo di avviamento e le tolleranze che ritiene necessario ed i motivi che le giustificano.

Il Sindaco provvede in proposito secondo quanto disposto dal citato articolo 8.2 del "Regolamento II".

La semplice presentazione dell'istanza al Sindaco non costituisce titolo per la prosecuzione del periodo di avviamento, né per l'adozione di tolleranza diverse da quelle fissate dal C.R.I.A..

Art. 52.

Il Sindaco su proposta del Servizio provinciale di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, può chiedere al C.R.I.A. la variazione delle prescrizioni e dei limiti di cui ai precedenti articoli con le procedure indicate nel "Regolamento II" quando ricorrono le ipotesi da lui stesso previste.

Art. 53.

Le interruzioni del funzionamento degli impianti di abbattimento, dovute a accidentali, devono essere comunicate a cura del Responsabile dell'impianto o dello stabilimento, nel più breve tempo possibile, anche telefonicamente, alla Civica Amministrazione.

Le comunicazioni verbali o telefoniche dovranno comunque essere eseguite entro le ore ventiquattro da altra comunicazione scritta diretta all'Ufficiale Sanitario.

CAPITOLO IV**COMBUSTIBILI****Art. 54.**

Gli esercenti attività lavorative che intendono impiegare negli impianti termici industriali olio combustibile con viscosità superiore a $^{\circ}E_{50^{\circ}C}$ e contenuto in zolfo non superiore al 4%; oppure carboni da vapori con materie volatili fino al 35% e con zolfo fino all'uno per cento, devono presentare domanda al Sindaco Secondo quanto disposto dall'art.13 della legge 13 luglio 1966 n.615.

Nella domanda dovranno indicare:

- generalità del proprietario o dell'esercente dell'impianto;
- ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale in cui è installato;
- tipo e destinazione dell'impianto;
- potenzialità delle singole unità termiche costituenti l'impianto, dei bruciatori o dei sistemi di caricamento meccanico;
- apparecchi indicatori per il controllo della piena efficienza della combustione di cui è dotato l'impianto;
- generalità del combustibile per il cui uso si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, visto il parere dell'Ufficiale Sanitario, concerne esclusivamente l'impianto ed i combustibili indicati nell'autorizzazione stessa; la validità è di 365 giorni solari e potrà essere rinnovata, ove non ostino motivi igienico-sanitari, su domanda degli interessati, presentata nei quindici giorni precedenti quelli di scadenza.

Art. 55.

L'Ufficiale Sanitario, nell'esprimere il proprio parere sulla opportunità di concedere l'autorizzazione o di rinnovarla, terrà conto della presenza nell'impianto di apparecchi di accertamento continuo della piena efficienza della combustione, quali ad esempio quelli elencati nell'art. 11 del già citato "regolamento II", di tutti gli elementi ambientali e meteorologici che possano contribuire ad aggravare l'inquinamento atmosferico nella zona circostante lo stabilimento o laboratorio, nonché dei risultati dei rilevamenti

eventualmente effettuati dal Servizio provinciale al C.R.I.A. a norma dell'art.5.6 del "Regolamento II".

Art.56.

L'Ufficiale Sanitario può inoltre fare effettuare prelievi ed esami dei combustibili, il cui uso è autorizzato ai sensi del presente art.54, al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche specificate nell'autorizzazione.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI

Art. 57.

I proprietari od esercenti di stabilimenti o laboratori, compresi fra quelli elencati all'art.41 delle presenti norme integrative, già in funzione al momento dell'entrata in vigore del "Regolamento II" e di queste norme, devono, nei termini fissati dal Regolamento stesso, presentare al Sindaco una relazione contenente i dati richiesti dal comma II dell'art.10 del citato "Regolamento II", compilata secondo i modelli predisposti dal Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Se gli stabilimenti sono già dotati di impianti di abbattimento, nelle relazioni di cui al precedente comma, devono essere riportate anche le indicazioni di cui al III comma dello stesso articolo 10..

Art. 58.

La relazione di cui al precedente art. 57 dovrà essere presentata in quadruplica copia, di cui una in carta bollata, anche ai fini della esecuzione del censimento degli impianti industriali, ai sensi degli art.27 della legge n.615 e 11.4 del "Regolamento II"

Una copia della relazione stessa sarà quindi inviata a cura dell'Ufficio Sanitario al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 59.

Gli interessati, qualora non ritenessero possibile presentare, nel termine indicato nel precedente art.57, la relazione anzidetta, potranno presentare almeno 15 giorni prima del termine stesso una motivata istanza di proroga al Sindaco, che, sentito l'Ufficiale Sanitario provvederà in merito. Tale proroga non potrà comunque essere superiore a 90 giorni.

La semplice presentazione dell'istanza non autorizza a ritardare la presentazione della relazione di cui all'art.57.

Art. 60.

Il Sindaco entro 30 giorni da quelle di ricezione, trasmette la relazione di cui all'art.57 al

C.R.I.A. ai sensi ed ai fini dei commi 4 e 5 dell'art.10 del "Regolamento II".

Art. 61.

Entro il 18/10/1974 tutti gli esercenti di stabilimenti industriali che con le loro emissioni possono contribuire all'inquinamento atmosferico e che fossero già in esercizio al momento dell'approvazione del "Regolamento II", dovranno, secondo quanto disposto dall'art.10 dello stesso, aver presentato al Sindaco il progetto degli impianti di abbattimento necessari per contenere le emissioni entro i più ristretti limiti che la tecnica consenta, con l'indicazione di quanto richiesto dall'art.5.1 del regolamento stesso, salva la potestà del Sindaco di prescrizione in singoli casi, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, un termine più breve.

Qualora si rendessero necessarie opere murarie o di carpenteria dovrà essere presentato con le consuete modalità il progetto di costruzione delle stesse.

Art. 62.

Il Sindaco, esperito le procedure di cui all'art.45 delle presenti norme integrative trasmette il progetto di cui al I comma del precedente art.61 al C.R.I.A. ai sensi dell'art.5.3 del "Regolamento II", lo approva su parere conforme dello stesso, e fissa un termine che non potrà essere superiore a 30 mesi, per l'installazione degli impianti di abbattimento.

L'approvazione del progetto non costituisce titolo per l'esecuzione delle opere murarie o di carpenteria, per le quali dovrà essere preventivamente ottenuto, secondo le consuete modalità, la licenza di costruzione.

Si applicano anche a questi impianti le disposizioni del capo III ad esclusione di quelle dell'art.51.

Trascorso il termine di cui al I comma che gli interessati abbiano provveduto ad installare ed a mettere in esercizio gli impianti di abbattimento, oppure a documentare gli impedimenti sopravvenuti all'installazione ed al funzionamento degli impianti, ovvero in questo secondo caso, trascorso inutilmente il termine nuovamente fissato dal Sindaco per il completamento delle installazioni e della messa a punto degli impianti, saranno applicate le disposizioni dell'art.20 della legge n.615.

Art. 63.

Qualora il personale tecnico comunale accerti che uno stabilimento industriale produce senza che sia stata presentata nei termini la relazione di cui all'art.10 del "Regolamento II", immissioni che contribuiscano all'inquinamento atmosferico, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, fissa un termine perentorio per la

presentazione delle relazioni e dei progetti di cui al citato art. 10.

Le immissioni di cui al comma precedente sono quelle riportate nell'art.8 del predetto Regolamento, ed ogni altra immissione corpuscolata od aeriforme, il cui contributo all'inquinamento atmosferico sarà valutato applicando il disposto degli art.10.9 ultimo periodo e 9.3 del "Regolamento II".

CAPITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 64.

Gli stabilimenti e laboratori indicati nel precedente art. 41 sono sottoposti oltre che ai controlli ed alla vigilanza prevista dal "Regolamento II" ed esplicito attraverso il personale tecnico comunale, di cui al Titolo I delle presenti norme, anche a tutti gli altri controlli che le disposizioni legislative e regolamentari demandano all'Ufficiale Sanitario e che lo stesso intenda svolgere direttamente per mezzo di personale tecnico da lui delegato.

Art. 65.

Per le infrazioni alle disposizioni degli art.42, commi II, III, IV; 44, comma IV; 46; 47; 51; 53; 54; 59; 57; 61; e 63, di queste norme integrative, si applicano le disposizioni dell'art.106 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, fatta salva in ogni caso, ove ricorra, l'applicazione delle maggiori sanzioni previste dalla legge 13/7/1966 n.615 e dal correlativo "Regolamento II".

Qualora dagli esami di cui all'art.56 sia accertato che i combustibili usati in impianti industriali non hanno le caratteristiche elencate nell'autorizzazione di cui all'art.54, si applicano le disposizioni dell'art.14 della legge n.615.

TITOLO V

AUTOVEICOLI CON MOTORE DIESEL

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 66.

Le disposizioni del presente titolo V si applicano ai, ai sensi dell'art.22 della legge n°615 e dell'1 del correlativo "Regolamento III" ai veicoli indicati nell'articolo citato, ossia:

- 1) - motoveicoli
- 2) - autoveicoli
- 3) - macchine agricole
- 4) macchine operatrici

che siano mossi da motori DIESEL e circolino su strada a qualunque uso adibiti.

CAPITOLO II

LIMITI DELLE EMISSIONI - ACCERTAMENTI

Art. 67.

Ai sensi dell'art.2 del "Regolamento III" i veicoli di cui agli art. precedenti in circolazione nel territorio cittadino devono emettere fumi la cui opacità, misurata con le modalità e gli apparecchi regolamentari, non superi il valore del 65% per gli autobus urbani e del 70% per tutti gli altri autoveicoli e macchine operatrici.

Art. 68.

Ai fini delle presenti norme integrative gli accertamenti sul rispetto dei limiti delle emissioni verranno effettuati esclusivamente sui veicoli di cui all'art.66 circolanti nel territorio cittadino, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ai sensi dei Punti "B" dell'art.3 del "Regolamento II" gli accertamenti verranno effettuati con motore a combustione nello stato in cui si trova all'atto dell'arresto dei veicoli, con le modalità previste dal punto "A" dello stesso articolo.

CAPITOLO III

CONTROLLI

Art. 69.

Ferma restando la competenza in materia dei Vigili Urbani, gli accertamenti dei reati previsti dall'art.22 della legge n°615 potranno anche essere svolti in collaborazione dal personale tecnico comunale di cui al titolo I delle presenti norme.

A tal fine detto personale sarà munito del dispositivo di cui al D.M. 24 luglio 1957, recante sulla corona esterna la scritta: in Alto "CITTÀ" DI ASTI ed in Basso "UFFICIO SANITARIO" nonché di tessera di riconoscimento.

Art. 70.

Se con l'accertamento eseguito si è constatato il superamento dei limiti delle emissioni di cui all'art.67, verrà trasmesso all'Autorità Giudiziaria verbale di accertamento, ai sensi dell'art.22 della Legge n°615.

Art. 71.

Copia del verbale di accertamento verrà trasmessa all'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione per gli adempimenti di competenza ai sensi del combinato disposto dell'art.22 V comma, della

Legge n°615 e dell'art.55, IV comma, del citato Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario dell'autoveicolo, copia del verbale di accertamento sarà notificata al proprietario stesso nei modi consueti.

Art. 72.

Qualora il personale tecnico abbia fondato motivo di ritenere che le emissioni di un veicolo con motore DIESEL superino i limiti di cui ai precedenti articoli, ne riferisce ai propri superiori affinché, con ordinanza del sindaco, sia fissato al proprietario un termine per la presentazione dei veicoli stessi agli accertamenti di cui sopra.

CAPITOLO IV

SANZIONI

Art. 73.

Nel caso previsto dall'art.70 delle presenti norme quando l'emissione dei fumi di opacità superiore ai valori regolamentari dipende prevalentemente dalle condizioni del veicolo e non dal modo di condurlo oltre a quanto previsto dall'articolo citato, si applicano al proprietario del veicolo le sanzioni di cui all'art.106 del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale anche se il medesimo non lo conduceva al momento dell'accertamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I TITOLI

Art. 74.

Tutte le domande concernenti le materie regolamentate dalle presenti norme devono essere indirizzate al Sindaco e sono soggette alle disposizioni sul bollo.

Art. 75.

Le sanzioni pecuniarie in applicazione dell'art.106 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n°383 di cui ai precedenti Titoli II, III, IV e V non sono obblazionabili a mani dell'accertamento, in applicazione del Disposto dell'art.107 III comma del citato testo Unico.

Art. 76.

Sono abrogate le norme del Regolamento di Igiene in contrasto con le presenti norme integrative.

SOMMARIO

TITOLO 1: UFFICIO D'IGIENE VIGILANZA IGIENICO SANITARIA.....	3
CAPITOLO 1: VIGILANZA IGIENICA	3
Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 3	3
Art. 5	3
Art. 6	3
Art. 7	3
Art. 8	3
Art. 9	3
Art. 10	4
Art. 11	4
Art. 12	4
Art. 13	4
Art. 14	4
Art. 15	4
Art. 16	4
Art. 17	4
Art. 18	5
CAPITOLO 2: VIGILANZA ZOOIATRICA	5
Art. 19	5
Art. 20	5
Art. 21	5
Art. 22	6
Art. 23	6
CAPITOLO 3: ASSISTENZA MEDICA, CHIRURGICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA AI POVERI	6
Art. 24	6
Art. 25	6
Art. 26	6
Art. 27	6
Art. 28	6
Art. 29	6
Art. 30	6
Art. 31	6
TITOLO 2.....	7
CAPITOLO 4: VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE ARTI AUSILIARIE	7
Art. 32	7
Art. 33	7
Art. 34	7
Art. 35	7
Art. 36	7
TITOLO 3: IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO.....	7
CAPITOLO 5: IGIENE DEL SUOLO FUORI DELL'AGGREGATO URBANO E DEGLI AGGREGATI NEL CONTADO	7
Art. 37	7
Art. 39	8
CAPITOLO 6: DELLA PULIZIA IGIENICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI	8
Art. 40	8
Art. 40 bis.....	9
CAPITOLO 7: DELL'IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO NELL'AGGREGATO URBANO	9
Art. 41	9
Art. 42	9
Art. 43 PERIMETRO E AREA FABBRICABILE	9
Art. 44 LARGHEZZA DELLE STRADE (art. 50 reg. ed.).....	10
Art. 45 NETTEZZA DELLE STRADE.....	10
Art. 46 SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE O PLUVIALI (art. 62 reg. ed.)	10
Art. 47 INGOMBRI E DEPOSITI SUL PUBBLICO O DI USO PUBBLICO.	10

CAPITOLO 8: DELL'IGIENE DELLA CASE DI ABITAZIONE AGGLOMERATE	10
Art. 48 AREE DELLE COSTRUZIONI STABILI (art. 47 reg. ed.)	10
Art. 49 ALTEZZA DELLE CASE (art. 48 reg. ed.).....	11
Art. 50 ARRETRAMENTO DELLA LINEA DI COSTRUZIONE (art. 51 reg. ed.).....	11
Art. 51 VIE E SPAZI PRIVATI (art. 52 reg. ed.)	11
Art. 52 INTERCAPEDINI O RITANE (art. 53 reg. ed.).....	12
Art. 53 CORTILI E SPAZI EQUIPARATI (art. 54 reg. ed.).....	12
Art. 54 ILLUMINATOI O CAVEDII (art. 55 reg. ed.).....	12
Art. 55.....	12
Art.56 COPERTURA DI CORTILI (art. 56 reg.ed.)	12
Art. 57 PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI PRIVATI.....	12
Art. 58 DIVIETO DI SCARICARE SUL PUBBLICO SUOLO LE ACQUE DEI CORTILI	13
Art. 59 DIVIETO DI IMMETTERE NELLE CHIAVICHE MATERIE IMMONDE	13
Art. 60 DEROGA DAL DIVIETO PRECEDENTE.....	13
Art. 61 SMALTIMENTO DELLE ACQUE NEI GIARDINI E SIMILI.....	13
Art. 62 DIVIETO DI DEPOSITI IMMONDI NEI CORTILI.....	13
Art. 63 FONDAZIONE DEGLI EDIFICI E LORO DEMOLIZIONE.....	13
Art. 64.....	13
Art. 65.....	14
Art. 66 LOCALI DI ABITAZIONE.....	14
Art. 67 LOCALI SOTTERRANEI.....	14
Art. 67 bis Usabilità dei locali sotterranei per destinazioni diverse dalle abitazioni.....	15
Art. 68.....	16
Art. 69 SOPPALCHI.....	16
Art. 70 SUPERFICIE E CUBATURA DEGLI AMBIENTI DI ABITAZIONE .ARIA E LUCE.....	17
Art. 71 ARIA E LUCE PEI LOCALI IN GENERE.....	17
Art. 72 ECCEZIONE.....	17
Art. 73 MATERIALE DA PROSCRIVERSI PER LE COSTRUZIONI	17
Art. 74.....	17
Art. 75.....	17
Art. 76.....	17
Art. 77.....	17
Art. 78.....	18
Art. 79.....	18
Art. 80.....	18
Art. 81.....	18
Art. 82. SCUDERIE E STALLE	18
Art. 83.....	18
Art. 84.....	18
Art. 85. FOSSE PER LETAME.....	19
Art. 86 CALORIFERI AD ARIA CALDA.....	19
Art. 87.....	19
CAPITOLO 9 : APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO POTABILE E DOMESTICO	19
Art. 88 VIGILANZA DELL'UFFICIALE D'IGIENE.....	19
Art. 89. FORNITURA D'ACQUA ALLE CASE ABITABILI.....	19
Art. 90 CHIUSURA DEI POZZI D'ACQUA IN SALUBRE.....	19
Art. 91. MODALITÀ PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CONDOTTA.....	20
Art. 92 VASCHE D'ATINGIMENTO PER L'ACQUA CONDOTTA	20
Art. 93 REQUISITI DEI SERBATOI D'ACQUA CONDOTTA.....	20
Art. 94 TUBAZIONE DI SCARICO DELL'ACQUA POTABILE.....	20
Art. 95 DISTANZA DEI POZZI D'ACQUA BEVIBILE	21
Art. 96.....	21
Art. 97 STRUTTURA DEI POZZI D'ACQUA BEVIBILE.....	21
Art. 98 OBBLIGHI AI PROPRIETARI DI CONDUTTURE E DI POZZI	21
Art. 99 ANNULLAMENTO DEI POZZI ABBANDONATI.....	21
Art. 100 LAVATOI PUBBLICI.....	21
CAPITOLO 10 : DELL'ALLONTANAMENTO DALLE CASE E DALL'AGGREGATO URBANO DEI RIFIUTI DOMESTICI E DELLE ACQUE IMMONDE.	21
Art. 101 SCARICO DELLE ACQUE.....	21
Art. 102 POZZI NERI IN RIFORMA	22
Art. 103 ORINATOI.....	22
Art. 104 BOTTINI MOBILI PER LE ACQUE E LE MATERIE IMMONDE	22

Art. 105 VUOTATURA DEI POZZI NERI E DELLE FOSSE MOBILI.....	22
Art. 106 TRASPORTO DELLE MATERIE PROVENIENTI DAI POZZI NERI.....	22
Art. 107 DEPOSITI ED OPIFIZI DI LAVORAZIONE DELLE MATERIE FECALI E DEI CONCIMI CHIMICI	23
Art. 108.....	23
Art. 109.....	23
Art. 110 DIVIETO D'IMMISSIONE DI SOLIDI NEI TUBI DELLE LATRINE.....	23
Art. 111 DIVIETO DI SCARICARE NEI PUBBLICI ACQUEDOTTI MATERIE PROVENIENTI DA ESERCIZI INDUSTRIALI.....	23
Art. 112 DIRITTO DEI PRIVATI DI IMMETTERE NEI FOGNOLI E NEI CUNICOLO DI ALTRI PRIVATI...	24
Art. 113 DIRITTO DI ATTRAVERSARE PROPRIETA' COMUNI O DEL CONDOMINIO.....	24
Art. 114 SPESE D'IMPIANTO E DI MANUTENZIONE DEI CONDOTTI PRIVATI.....	24
Art. 115 LIMITE DI TEMPO PER LA ESECUZIONE DELLE IMMISSIONI PRIVATE.....	24
CAPITOLO 11 : DISPOSIZIONI IGIENICHE RIGUARDANTI LE VECCHIE ABITAZIONI.....	25
Art. 116.....	25
CAPITOLO 12 : ALBERGHI, LOCANDE, CONVITTI, LABORATORI.....	25
Art. 117.....	25
Art. 118 CONDIZIONI ESERCIZIO.....	25
Art. 119 NUMERO LETTI.....	26
Art. 120 DENUNCIA MALATI.....	26
Art. 121 VIGILANZA IGIENICA.....	26
Art. 122 COLLEGI, CONVITTI.....	26
Art. 123 INFERMERIA.....	26
Art. 124 VIGILANZA SANITARIA.....	26
Art. 125 LABORATORI.....	26
Art. 126.....	27
CAPITOLO 13 : DEGLI EDIFICI E STABILIMENTI PUBBLICI.....	27
Art. 127 REQUISITI DEGLI EDIFIZI E STABILIMENTI PUBBLICI.....	27
CAPITOLO 14: IGIENE DELL'ABITATO RURALE.....	27
Art. 128.....	27
Art. 129.....	28
Art. 130.....	28
Art. 131.....	28
Art. 132.....	28
Art. 133.....	28
Art. 134.....	28
Art. 135.....	28
Art. 136.....	28
Art. 137.....	28
Art. 138.....	28
Art. 139.....	28
Art. 140.....	29
CAPITOLO 15: INDUSTRIE.....	29
Art. 141.....	29
Art. 142 INDUSTRIE, MANIFATTURE E DEPOSITI VIETATI NELL'ABITATO.....	29
Art. 143 OBBLIGO DI PREAVVISO PER IMPIANTO DI INDUSTRIE INSALUBRI E PERICOLOSE.....	29
Art. 144.....	29
Art. 145 CHIUSURA OD ALLONTANAMENTO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E PERICOLOSE.....	30
CAPITOLO 16:PULIZIA DEGLI SPAZI PUBBLICI PRIVATI.....	30
Art. 146.....	30
Art. 147.....	30
Art. 148.....	30
Art. 149.....	30
Art. 150. AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ DELLE CASE.....	30
Art. 151.....	31
Art. 152.....	31
Art. 153.....	31
Art. 154 DICHIARAZIONE DI INABILITA' E DI CHIUSURA DELLE CASE PERICOLOSE.....	31
Art. 155.....	31
Art. 156 ISPEZIONE AGLI STABILIMENTI PUBBLICI.....	32
TITOLO 4: IGIENE DELL'ALIMENTAZIONE.....	32
CAPITOLO 18.....	32

Art. 157.....	32
Art. 158.....	32
Art. 159.....	32
Art. 160.....	33
Art. 161.....	33
Art. 162.....	33
CAPITOLO 19: ALIMENTI D'ORIGINE ANIMALE - CARNI DI ANIMALI DA MACELLO	33
Art. 163.....	33
Art. 164.....	33
Art. 165.....	33
Art. 166.....	33
Art. 167.....	34
Art. 168.....	34
Art. 169.....	34
Art. 170.....	34
Art. 171.....	34
Art. 172.....	34
Art. 173.....	34
Art. 174.....	34
Art. 175.....	34
Art. 176.....	34
Art. 177.....	35
Art. 178.....	35
Art. 179.....	35
Art. 180.....	35
Art. 181.....	35
Art. 182.....	35
Art. 183.....	35
Art. 184.....	36
Art. 185.....	36
Art. 186.....	36
Art. 187.....	36
Art. 188.....	36
Art. 189 <i>Carni di animali da cortile e selvaggina. Pesci, crostacei e molluschi</i>	36
Art. 190.....	36
Art. 191.....	36
Art. 192.....	37
Art. 193.....	37
Art. 194.....	37
Art. 195 <i>Vaccherie - Latte, burro, formaggio, latticini</i>	37
Art. 196.....	37
Art. 197.....	37
Art. 198.....	38
Art. 199 <i>Formaggi</i>	38
Art. 200.....	38
Art. 201.....	38
Art. 202 <i>Uova</i>	38
Art. 203 <i>Alimenti di origine vegetale</i>	38
Art. 204.....	39
Art. 205.....	39
Art. 206.....	39
Art. 207.....	39
Art. 208.....	39
Art. 209.....	39
Art. 210.....	39
Art. 211.....	39
Art. 212.....	39
Art. 213.....	40
Art. 214.....	40
Art. 215.....	40
Art. 216. <i>Frutta, verdura, erbaggi funghi</i>	40
Art. 217.....	40

Art. 218	40
Art. 219	40
Art. 220 Caffè - thè - cioccolato e droghe	41
Art. 221	41
Art. 222	41
Art. 222 (aggiunta)	41
Art. 223	41
Art. 224	41
Art. 225	41
Art. 226 Bevande - vini - birra - aceto , ecc	42
Art. 227 o	42
Art. 228Acque gazzose e ghiacci.....	42
Art. 229	42
Art. 230	42
Art. 231 Oggetti d'uso domestico.....	42
Art. 232	42
Art. 233	42
TITOLO 5: MALATTIE INFETTIVE	42
Art. 234	42
Art. 235	43
Art. 236	43
Art. 237	43
Art. 238	43
Art. 239	43
Art. 240	43
Art. 241 Vaccinazione antivaiolosa	43
Art. 242	44
Art. 243	44
Art. 244	44
Art. 245	44
Art. 246	44
Art. 247	44
Art. 248	44
Art. 249	44
Art. 250 Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole, nei convitti, negli asili e negli istituti di educazione e di istruzione in genere.....	45
Art. 251	45
Art. 252e	45
Art. 253 Malattie infettive del bestiam	45
Art. 254	45
Art. 255	45
Art. 256	45
Art. 257	45
Art. 258	45
Art. 259	46
Art. 260 MISURE SPECIALI PER LA TUBERCOLOSI, L'AFTA, IL CARBONCHIO, IL MOCCIO E LA RABBIA.....	46
Art.261	46
Art.262	46
Art.263	46
Art.264	46
Art. 265	46
Art. 266	46
Art. 267	46
Art. 268	47
Art. 269	47
TITOLO 6:POLIZIA MORTUARIA	47
Art. 270 NOTIFICAZIONE DELLA MORTE, DICHIARAZIONE E VERIFICA RELATIVA	47
Art. 271	47
Art. 272	47
Art.273 PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E LICENZA PER IL SEPPELLIMENTO	47

<i>Art. 274 CUSTODIA, INCASSAMENTO, TRASPORTO DEI CADAVERI E NORME PER LEVARE LA MASCHERA OD ESEGUIRE RITRATTI.....</i>	47
<i>Art. 275.....</i>	47
<i>Art. 276.....</i>	47
<i>Art. 277.....</i>	48
<i>Art.278.....</i>	48
<i>Art. 279.....</i>	48
<i>Art. 280.....</i>	48
<i>Art. 281.....</i>	48
<i>Art. 282.....</i>	48
<i>Art. 283.....</i>	48
<i>Art. 284.....</i>	48
<i>Art. 285.....</i>	48
<i>Art. 286.....</i>	48
<i>Art. 287.....</i>	48
<i>Art. 288.....</i>	49
<i>Art. 289.....</i>	49
<i>Art. 290.....</i>	49
<i>Art. 291.....</i>	49
<i>Art. 292.....</i>	49
<i>Art. 293 Imbalsamazione, autopsie e conservazione di cadaveri e di loro parti</i>	49
<i>Art. 294.....</i>	49
<i>Art. 295.....</i>	49
<i>Art. 296.....</i>	50
<i>Art. 297 Cimiteri, deposito d'osservanza, camere mortuarie inumazioni ed esumazioni</i>	50
<i>Art. 298.....</i>	50
<i>Art. 299.....</i>	50
<i>Art. 300.....</i>	50
<i>Art. 301.....</i>	50
<i>Art. 302.....</i>	50
<i>Art. 303.....</i>	50
<i>Art. 304.....</i>	50
<i>Art. 305.....</i>	50
<i>Art. 306.....</i>	51
SEPOLTURE PRIVATE-CONCESSIONE-COSTRUZIONE CONSERVAZIONE-ORNAMENTO	
<i>Sepolture private-concessione-costruzione-concessione costruzione conservazione-ornamento</i> ERRORE. IL SEGNALIBRO NC	
<i>Art. 307 Posti privati.....</i>	51
<i>Art. 308 Posti o sepolture private individuali</i>	51
<i>Art. 309 Posti o sepolture private di famiglie.....</i>	51
<i>Art. 310 Estensione della sepoltura privata ad estranei della famiglia.....</i>	51
<i>Art. 311 Modalità dei tumuli.....</i>	51
<i>Art. 312 Posizione di monumenti, lapidi, di cippi ecc. nelle sepolture private di famiglia</i>	52
<i>Art. 313 bis.....</i>	52
<i>Art. 314 Ornamentazioni con fiori, con corone, con tullie, con aiuole ecc.....</i>	52
<i>Art. 315 Infrazioni ed inconvenienti - Provvedimenti d'ufficio.....</i>	53
<i>Art. 316 Autorizzazione per la esecuzione di opere</i>	53
<i>Art. 317 Manutenzione, conservazione, decoro e pulitura dei posti privati.....</i>	53
<i>Art. 318 Opere meno decorose, vetuste e pericolanti - Iscrizioni errate - Ornamenti commemorativi.....</i>	54
<i>Art. 319 Monumenti, lapidi, ecc. a disposizione ed in proprietà del Municipio</i>	54
<i>Art. 320 Ritorno di sepolture a disposizione del Municipio.....</i>	54
<i>Art. 321 Esecutori delle tumulazioni.....</i>	54
<i>Art. 322 Scadenza dei posti privati temporanei</i>	54
<i>Art. 323 Disposizioni generali sulla polizia mortuaria.</i>	54
<i>Art. 324 Tasse e diritti per costruzioni murarie e scultorie, per la posa di lapidi, di cancellate ecc. per la formazione di aiuole, ecc</i>	55
<i>Art. 325 Cremazione dei cadaveri.....</i>	55
<i>Art. 326.....</i>	55
<i>Art. 327.....</i>	55
<i>Art. 328.....</i>	55
<i>Art. 329.....</i>	55
<i>Art. 330.....</i>	55
<i>Art. 331 Disposizioni penali e generali</i>	55

<i>Art. 332</i>	56
<i>Art. 333</i>	56

NORME INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - PROVVEDIMENTI -

TITOLO 1: DISPOSIZIONI PRELIMINARI	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 1: CAMPO D'APPLICAZIONE.....	57
Art. 1.....	57
Art. 2.....	57
CAPITOLO 2: SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.	57
Art. 3.....	57
Art. 4.....	57
Art. 5.....	57
TITOLO 2:IMPIANTI TERMICI NON INDUSTRIALI	58
CAPITOLO 1:CAMPO DI APPLICAZIONE	58
Art. 6.....	58
CAPITOLO 2: CAMINI	58
Art. 7.....	58
Art. 8.....	58
Art. 9.....	58
Art. 10.....	59
Art. 11.....	59
CAPITOLO 3: IMPIANTI ED INSTALLAZIONI.....	59
Art. 12.....	59
Art. 13.....	59
Art. 14.....	59
CAPITOLO 4: COMBUSTIBILI.....	59
Art. 15.....	59
Art. 16.....	60
Art. 17.....	60
Art. 18.....	60
Art. 19.....	60
Art. 20.....	60
Art. 21.....	60
CAPITOLO 5: CONDUZIONE.....	60
Art. 22.....	60
Art. 23.....	61
Art. 24.....	61
CAPITOLO 6:CONTROLLI E SANZIONI	61
Art. 25.....	61
Art. 26.....	61
TITOLO 3: IMPIANTI TERMICI NON REGOLAMENTATI DALLA LEGGE N. 615	61
CAPITOLO 1:CAMPO DI APPLICAZIONE	61
Art. 27.....	61
CAPITOLO 2:IMPIANTI ED INSTALLAZIONI.	61
Art. 28.....	61
Art. 29.....	62
Art. 30.....	62
Art. 31.....	62
CAPITOLO 3:CAMINI E CANALI PER FUMO.	62
Art. 32.....	62
Art. 33.....	62
Art. 34.....	62
Art. 35.....	62
CAPITOLO 4:COMBUSTIBILI	63
Art. 36.....	63
Art. 37.....	63
Art. 38.....	63
CAPITOLO 5:NORME TRANSITORIE, DEROGHE, CONTROLLI, SANZIONI.	63

Art. 39	63
Art. 40	63
TITOLO 4:IMPIANTI INDUSTRIALI	63
CAPITOLO 1:CAMPO DI APPLICAZIONE	63
Art. 41	63
Art. 42	63
Art. 43	64
CAPITOLO 2: NUOVI STABILIMENTI.....	64
Art. 44	64
Art. 45	64
Art. 46	64
CAPITOLO 3:IMPIANTI DI ABBATTIMENTO	64
Art. 47	64
Art. 48	65
Art. 49	65
Art. 50	65
Art. 51	65
Art. 52	65
Art. 53	65
CAPITOLO 4:COMBUSTIBILI	65
Art. 54	65
Art. 55	65
Art.56	66
CAPITOLO 5:DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI.....	66
Art. 57	66
Art. 58	66
Art. 59	66
Art. 60	66
Art. 61	66
Art. 62	66
Art. 63	66
CAPITOLO 6:CONTROLLI E SANZIONI.....	67
Art. 64	67
Art. 65	67
TITOLO 5: AUTOVEICOLI CON MOTORE DIESEL	67
CAPITOLO 1:CAMPO DI APPLICAZIONE	67
Art. 66	67
CAPITOLO 2:LIMITI DELLE EMISSIONI - ACCERTAMENTI.....	67
Art. 67	67
Art. 68	67
CAPITOLO 3:CONTROLLI	67
Art. 69	67
Art. 70	67
Art. 71	67
Art. 72	68
CAPITOLO 4:SANZIONI	68
Art. 73	68
TITOLO 6:DISPOSIZIONI FINALI	68
CAPITOLO 1:DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I TITOLI.....	68
Art. 74	68
Art. 75	68
Art. 76	68